


25

PACIFIC  
BOOK

No

A

1-336



24 a 8.9.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	
CANADA	
Sala	A
Estante	<del>1</del>
Tabla	
Número	336



0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17



24 of 89

Bibliothèque Universitaire	
CANADA	
Sala	A
Statut	1 <del>11</del>
Table	
Numero	336







Del Col. V. la Comp. V. An. V. Gran. da

B. 1551



CONVERSAZIONI  
DI  
S. PIER D'ARENA  
O SIA  
RAGIONAMENTI  
SULL'ORTODOSSIA  
DE' GESUITI

STAMPATA ALLA FINE DELLA  
NEOMENIA TUBA MAXIMA

*Tenuti in S. Pier d'Arena tra un Cavalier Portoghese, un Abate Toscano, e un Religioso Vicentino villegianti in S. Pier d'Arena, e dallo stesso Cavalier Portoghese esposti in varie Lettere ad un Abate Portoghese dimorante in Roma.*

TOMO DUODECIMO.



1760. Per Gino Botagriffi, e Compagni.



Doc. No. 1234567890

1234567890



DE GRADU  
MAGISTRI  
ARTIUM



# I N D I C E DELLE LETTERE

## L E T T E R A I.

**C**Attivo consiglio di chi per rendere odiosi i Gesuiti li calunnia. Se essi abbiano fatta ristampare la Scimia di Montalto? L'istruzione contra di loro ristampata nella Neomenia Tuba Maxima proibita. Introduzione all' esame dell' Ortodossia. 1

## L E T T E R A II.

Si comincia l' esame dell' Ortodossia. Testo di Pascale sulla regola delle azioni umane attribuito assai sconciamente al P. Daniel. Proposizione del P. Lemoyne alterata, e peggio intesa. 9

## L E T T E R A III.

Testo del Card. Sfondrati intruso maliziosamente tra quelli de' Gesuiti per accrescere il numero delle opinioni men sane di questi. Torto fatto a questo Cardinale, anzi a Roma. Opinione d' alcuni Gesuiti intorno lo stato de' Bambini morti senza Battesimo, riprovata da altri Gesuiti, insegnata da parecchi Domenicani, e dichiarata dal Domenicano Godoy immune da ogni errore in fede. 27

## DISSERTAZIONE.

In cui si espongono i sentimenti de' Gesuiti intorno l' ignoranza, e' l' peccato Filosofico, e si paragonano co' sentimenti delle altre Scuole Cattoliche. 39

Prima Parte. Sentimenti de' Gesuiti intorno l' ignoranza invincibile paragonati con quelli delle altre Scuole Cattoliche. 40

Seconda Parte. Della ignoranza vincibile. 59

Terza Parte. Del Peccato Filosofico. 81

## L E T -

## L E T T E R A IV.

*Si giustificano i PP. Azorio, Tamburino, Filliucio da alcune false proposizioni loro apposte. Se qualche barbaro possa invincibilmente ignorare, che mortal peccato sia la semplice fornicazione? I PP. de Rhodes, e Arriaga aggravati nell' Ortodossia. Infedeltà, che in questa si usa riguardo al P. Sanchez. Si difende il P. Casnedi.* 99

## L E T T E R A V.

*Si stabilisce nettamente lo stato della questione sull' obbligo di amare Iddio. Quindi si fa vedere quanto a torto si vogliano i Gesuiti nimici di questo precetto, specialmente Azorio, Suarez, Castropalao. Errore ridicolo, ed inescusabile dell' Ortodossista riguardo al gran Sirmondo. Impostura manifesta contra il Card. Toledo.* 117

## L E T T E R A VI.

*Fatto grazioso del P. Abate Grandis. Questione sull' evidenza della Religione. Imposture date a' Gesuiti su questo punto nell' Ortodossia. P. Tournomine difeso. Altre imposture dell' Ortodossista. Aggravj da lui fatti al P. Francolino.* 132

## L E T T E R A VII.

*Stato de' Gesuiti in Genova. Come si dovrebbe lavorare un' Ortodossia Gesuitica, la qual nocesse alla Società? Favoletta del P. Concina avvelenata da' Gesuiti da Roma. Si mostra che il P. Ghezzi è stato falsamente aggravato nell' Ortodossia. Difesa del Card. Pallavicino dall' accusa datagli di dispregiatore di Sant' Agostino. Gesuiti che hanno onorato, e difeso questo Santo Dottore messi a confronto con alcuni Tomisti. Apologia del P. Floyd. Probabilismo, se possa condannarsi? e quai conseguenze verrebbero dalla condanna d'esso. Molina, Suarez, Valenza, ed altri Gesuiti Giustificati.* 156

*Riflessioni sopra quattro Massime Macchiavellistiche in certi fogli attribuite ai Gesuiti.* 189

CON-



# CONVERSAZIONI

DI S. PIER D' ARENA.

O sia Ragionamenti sull' ORTODOSSIA de' Gesuiti stampata, alla fine della NEOMENIA TUBA MAXIMA tenuti in S. Pier d' Arena tra un Cavalier Portoghese, un Abate Toscano, e un Religioso Vicentino, villeggianti in S. Pier d' Arena, e dallo stesso Cavalier Portoghese esposti in varie lettere ad un Abate Portoghese dimorante in Roma.

L E T T E R A I.

A R G O M E N T O.

*Cattivo consiglio di chi per rendere odiosi i Gesuiti li calunnia. Se essi abbiano fatta ristampare la Scimia di Montalto? L'Istruzione contra di loro ristampata nella Neomenia Tuba maxima proibita. Introduzione all'esame dell' Ortodossia.*

AMICO.

**V**I toccai nell'ultima mia che dentro alcuni giorni vi avrei cominciato a scrivere sull'Ortodossia de' Gesuiti, che si legge al fine della *Neomenia Tuba Maxima* costì stampata, e da voi mandatami cogli altri libri

A

pub-



pubblicati contro que' Padri per ordine di codesto nostro Ministro. Ma voi vi siete allarmato come se rinunziando allo spirito di buon suddito a S. M. F. volessi prender le difese di ribelli, e Regicidi. No, amico, mal mi conoscete, se capace mi riputate di perdere i sentimenti di rispetto, e d'amore, che aver dee un vassallo pel suo Sovrano. Anzi sappiate, che appunto il mio impegno pel nostro Monarca m'interessa a confutare quella bugiarda *Ortodossia*. Troppo dee premere ad un buon Portoghese, che volendosi difendere la risoluzione, che S. M. F. ha presa di scacciare dal Regno i Gesuiti un tempo da se generosamente protetti, non si esponga al pubblico se non ragioni forti, sicure, e degne in somma di muovere un animo Regio. Il fare altrimenti è un tradire la causa del Re, un soggettare la nostra nazione alle risa di tutta la colta Europa, un prestar armi di difesa a que' medesimi, che più vorrebbonsi screditati, ed oppressi. Ed oh! Si giusti riguardi avesse costì avuti chi ha dato moto a tante stampe; ch'egli non avrebbe incautamente prezzolate penne, le quali per l'arrabbiato livore, da cui si mostrano mosse, e per le calunniose falsità di che empiono i loro maledici fogli, servon piuttosto a disonore di chi le adopera, e della causa per cui s'impiegano, che a confusione di coloro, contro de' quali si voglion rivolte: Una

di queste vedrete senza dubbio esser quella che ttese quella miserabile *Ortodossia*, della quale non per altro mi vi mostrate tanto superbo, se non perchè voi pure vi siete buonamente lasciato abbagliare dalla prodigiosa franchezza del disonesto calunniatore. Il che conoscendo voi spero, che per lo zelo, che avete accessissimo dell'onore della Nazione, e del decoro del nostro Sovrano, vi adopererete a disingannare codesto promotore di tali libri, e a trarlo nel necessario consiglio di scerre all'intendimento suo di rendere odiosa la società Scrittori d'onore, di probità, di avvedutezza, nimici della menzogna, e da ogni soverchieria lontanissimi, cioè diversi da quelli, da' quali si è finora lasciato ingannare.

Anch'io caduto era nel vostro medesimo inganno, quando dapprima lessi l'*Ortodossia*, ma buono per me, che un valente Religioso Vicentino, ed un onoratissimo Abate Toscano, i quali mi rendono più amabile questo delizioso soggiorno di S. Pier d' Arena, m'hanno tratto d'errore. Vi andrò di mano in mano sponendo i passi, che questi galantuomini mi han fatti fare per condurmi alla verità. Voi avrete pazienza di seguirmi.

Erami capitato il quarto tometto della Raccolta, che a Fossombrone, come vuolsi far credere, si stampa in difesa de' Gesuiti, e avendoci veduta la *Scimia di Montalto*, che

sapeva esser proibita da Roma, aspettava con impazienza l'arrivo de' due accennati amici per insultarli siccome impegnatissimi pe' Gesuiti. E veramente non prima comparvero che coll'indice de' libri proibiti in mano, Signori dissi loro, che libro è questo, ch'io veggio qui registrato a c. 32. La *Scimia di Montalto*, non è così? O andate dunque a negare, che i Gesuiti sieno refrattarj alle proibizioni Romane. La vedete quà (soggiunsi pigliando il tometto dal tavolino ove aveal posto) questa maladetta *Scimia*? I vostri Gesuiti l'anno ristampata alla barba di Roma, e delle sue più rispettevoli proibizioni. Io credeva che gli amici rimaner si dovessero come un ladro, il quale in flagranti sia colto col corpo del delitto in mano; ma questa volta l'uccellatore restò uccellato.

Si, prese a dire il Religioso: La *Scimia* è proibita; ma come mi proveste voi, che i Gesuiti l'abbiano ristampata? Vi assicuro, che in quella Raccolta è stata intrusa non pure senza saputa de' Gesuiti, ma con sommo loro rammarico, ed eccovene in prova due lettere, che questa mattina mi sono venute da un Cavalier Vinigiano, e dall'Abate di S.... Me le diede a leggere, e in esse veramente si dicea, che i Gesuiti da tutte le parti tempestavano contro la ristampa della *Scimia*, e anche minacciavano lo Stampatore se non fosse per l'avvenire stato più

guar-



guardingo a non rimettere sotto de' torchi apologie dianzi proibite. Ma io soggiunsi, che questi erano de' soliti loro artifizj per non comparire autori del male, che nell' animo loro godevano d' aver pur fatto. Vedete, che io facea ben le mie parti. Ma entrò a parlare l' Abate. Possibile che volendoci voi rappresentare i Gesuiti per accortissimi ne' loro misterj d' iniquità non vi avveggiate di mostrarneli veri babbioni? Quando essi pur fossero quegli irriverenti, che voi li fate, a' decreti di Roma, potrebbon mai esserlo senza un' aperta sciocchezza nelle circostanze d' ora? Il Riflessionista, l' Appendicista, e tutti quegli altri inviperiti Scrittori, che hanno regalato in due, o tre anni il mondo di tante imposture contra di loro, non rifinano d' aizzar Roma contra di essi come baffatori delle censure Apostoliche; e volete che in questo tempo medesimo eglino sienosi balocchi di ristampare un libro proibito per giustificare con questo sol atto sì odiosa calunnia? Ma soggiunse il Religioso, osservate di più. O volete che prema a' Gesuiti la Raccolta, che si stampa in Fossombrone, o no. Se no, e che impegno volete voi dunque che abbiano di ricacciare sotto gli occhi del pubblico la *Scimia di Montalto*? Se sì; dunque non è possibile di fingerli sì mentecatti, che volessero ristampar quel libercolo per non avventurare ad una rigorosa proibizione non dico



quel solo tometto, ma forse tutta la Raccolta in grazia d'esso. E poi, tornò a dire l'Abate, quando pure i Gesuiti fossero stati sì pazzi, almeno avrebbon voluto esserlo per qualche cosa di meglio, che non è la *Scimia*. Io non dico, che in questo librettucciaccio non v'abbia del buono, e non si rifiutino con molta apparenza di verità parecchie accuse date agli Scrittori Gesuiti; ma finalmente i Padri hanno degli altri libri di molto miglior uso a questo intendimento; però volendo passar sopra le proibizioni di Roma avrebbon senza fallo ristampati questi.

Davver davvero, che vedeami stretto; pure volea replicar qualche cosa per non parerlo: ma il Religioso non mi lasciò ripigliar la parola, e seguì a dire: Voi Sig. Cavaliere fate lo spasimante delle proibizioni di Roma, e poi tante volte ci avete esaltata l'*Istruzione a' Principi* ristampata nella *Neomenia Tuba Maxima*; Ma non è ella proibita, quanto la *Scimia di Montalto*? Proibita? soggiunsi io; mi maraviglio, non può essere. L'Editore ha con grandissima erudizione data la notizia di tutte le ristampe di questa Istruzione; pensate se non ne avrebbe accennata la proibizione, se ci fosse stata? O quanto a questo poi, sordidendo l'Abate mi disse; se non avete altra ragione per non crederla proibita, state male. All'Editore toccava il dissimularla,

larla, perchè zelantissimo com'egli apparir volea contro le disubbidienze de' Gesuiti non dovea mettere in veduta la sua medesima disubbidienza, e tanto più grave perchè fatta in Roma sotto gli occhi di quello stesso Tribunale, che già condannò quell'opericciuola. Anzi vedete fin dove giunse la colui furberia. Con somma cura previene egli i leggitori, che opera non è quella d'un Religioso; e perchè? perchè non si credesse, che quella fosse, la qual fu proibita col titolo d'Istruzione fatta da persona Religiosa. Ma del resto senza tante ciarle datemi l'Indice, che ve la mostrerò a c. 139. come proibita nel 1618., e preso l'Indice, eccovela disse; volete gli occhiali? Leggete: *Istruzione a' Principi della maniera, con la quale si governano li Padri Gesuiti, fatta da persona Religiosa, e totalmente spassionata.*

Che maledetto imbroglio fu questo per me! Pur mi feci cotaggio, e non sapendo a qual tavola raccomandarmi nel naufragio, mi appigliai per disperato partito all'*ortodossia* aggiuntale nella ristampa Romana, e proibita, o no, soggiunsi, poco monta. I Gesuiti son empj, e basta leggere il catalogo delle dottrine loro, che l'Editor novello sotto il nome di *Ortodossia* de' Gesuiti ci ha registrate sul fine. O bella! ripigliò a dire il Religioso! Noi parliamo della proibizione, e diciamo, che mal siede a chi ha coraggio

di ristampare in Roma un libro proibito, il rinfacciare a' Gesuiti, quando pure l'avesser fatto, che certo fatto non l'hanno, la ristampa della *Scimia*; e voi ci scappate all' *Ortodossia*; Ma giacchè si volete, sapete che v'abbiamo a dire? Che questa *Ortodossia* è un impiastricciamiento di proposizioni altre sane, ma o poste malignamente sotto un reo aspetto, o anche travisate, eguaste, altre malvagie, mal attribuite a' Gesuiti, e molto più a' soli Gesuiti. Non vi contorcete; siam prestia mostrarvelo; e questo se vi piace, sarà il nostro passatempo qualche ora ogni giorno. Io la credetti una guasconata in credenza; però accettai il partito. Ma per allora non se ne fece altro, essendo venuta a ritrovarmi la Marchesa NN. Rimettemmo al dì seguente il primo confronto, e si passò a discorsi più lieti. L'ora è un pò tarda; però ad altra mia riferbo il ragguagliarvi di questo esame; e voi preparatevi ad inorridire della sfacciataggine, con che si cerca d'imporre al mondo sul punto delle dottrine Gesuitiche. Son tutto vostro.

S. Pier d'Arena 1. di Maggio 1760.



## L E T T E R A II.

*Si comincia l'esame dell' Ortodossia . Testo di Pascate sulla regola delle operazioni umane attribuito assai sconciamente al P. Daniel . Proposizione del Padre Lemoyne alterata , e peggio intesa .*

**C**Omincio a mantenervi la data parola , e a ragguagliarvi dell'esame , che qui abbiamo fatto dell' *Ortodossia* . Io per non istare al semplice detto de' due amici avea da un vicino Convento fatti la mattina segretamente portare quegli Autori Gesuiti citati nell' *Ortodossia* , che si potettero ritrovare , acciocchè se ne potesse fare il confronto , non dubitando della sincerità di chi compilò quel catalogo di scelerate opinioni . Venuto il dopo desinare non ebbi molto ad attendere l' arrivo degli amici . Mi si presentarono essi , ma con certa ilarità sul volto , la quale nascere non potea che dalla sicurezza della vittoria , e dopo alcuni scherzi , permettete , disse l' Abate , che possiamo qui due libri , de' quali occorrerà far uso nel nostro esame . Corsi subito a vedere il titolo d' uno , il qual diceva : *Entretiens de Cleandre & Eudoxe* , e ridendo soggiunsi : ah ! ah ! il bravo Autore che avete portato , uno che insegna p. 75. che un Cristiano si può lecitamente allon-  
ta-



tanare nelle sue operazioni dalle regole, che ci prescrivono la Sacra Scrittura, i SS. Padri, i Concilj, e la Chiesa universale. Sì, prese a dire l' Abate; così dice la vostra Ortodossia a c. 95. ed è la ventiduesima proposizione, che il Compilatore rimprovera a' Gesuiti. Noi volevamo aspettare a parlarne a suo luogo, essendosi proposti di seguir l'ordine dell'autore; ma giacchè voi ci avete subito girato sul viso un errore sì madornale del P. Daniel, converrà anche subito prenderne le difese. Già m'immagino a' quali, dissi io; vorrete che sia un impostura? e che il P. Daniel non siasi mai sognato di dire una sì fatta bestialità? non è così? son delle solite. Vi apponete solo in parte, disse l' Abate; non solo il P. Daniel non dice questa empietà, ma conciossiachè Pascale dalla dottrina Gesuitica del Probabilismo aveffela tirata, mostra a costui, che dal Probabilismo come difeso è da' Gesuiti non può per verun modo seguire un sì scandaloso e perverso principio. Il libro è pronto, prese a dire il Religioso; eccovi il luogo: leggetevelo. Immaginatevi voi con che sete allora mi posi a leggere. *Ne sono contento*, disse l' Abate (introdotta dal Daniel nel suo Diologo terzo) e avanzo un secondo fatto, della cui verità sull'onor mio mi fo mallevadore. Questo è, che Pascale, e i suoi amici si sono del Probabilismo formati un fantoccio per avere il piace-

re di combatterlo vantaggiosamente, e fare i Gesuiti padri d'una mostruosa Dottrina, che mai non fu la loro. Perocchè finalmente col favore di queste opinioni, che combatte Pascale, un „ Dottore se gli si dà fede, può raggirar le „ coscienze, e capovoltarle a suo gusto e fem- „ pre con sicurezza; far nuove regole di Mo- „ rale; **UN CRISTIANO PUO' ALLONTANARSI IMPUNEMENTE DA QUELLE, CHE LA SCRITTURA, I CONCILJ, I PADRI NE HANNO STABILITE;** „ un „ infedele, e un Eretico possono sicuramente „ restare ciascuno nella falsa lor Religione. „ E bene, disse il Religioso, interrompendomi la mia lettura, vedete chiaro, che quella proposizione *un Cristiano ec.* è una conseguenza che dal Gesuitico Probabilismo trasse Pascale. Or l'approva egli il P. Daniel? l'adotta per sua? Così esser dovrebbe per mettergliela a conto col facitore dell' *Ortodossia*. Ma seguite a leggere. Questa è senza dubbio **ORRIBIL** cosa a pensare, e guai all' avvelenata sorgente d'una dottrina al Cristianesimo così funesta. Ma con chi l'hanno Pascale, e'l suo traduttore ( *Vvendrockio* )? Perocchè ecco le generali due condizioni, che i Gesuiti ricercano, acciocchè probabil sia un opinione, e un Teologo possa tenerla per tale. Uopo è primamente, ch' ella non sia a' dommi della fede contraria, e generalmente che niente contenga d'opposto alle verità ricevute dalla Chiesa, nè a

*veruna ragione evidente . Convieni in secondo luogo , che appoggiata sia a buone ragioni , nè alcuno prendala a sostener leggiermente contro il comune ed ordinario sentimento de' Dottori . Ecco certo de' limiti , che ben forte rinferrano la licenza d' un Casista , il quale far vorrebbe nuove regole di Morale . Come va , che a regola prendendo questa idea , che i Gesuiti nelle loro diffinizioni danno dell' opinione probabile , PUO' ( il Cristiano ) ALLONTANARSI IMPUNEMENTE DALLE MASSIME , CHE LA SCRITTURA , I CONCILJ , I PADRI CI HANNO PRESCRITTE ? Le verità dalla Chiesa ricevute son forse diverse da quelle , che la Scrittura , i Padri , i Concilj ne insegnano ? Possiam noi rispettare le prime senza prender per regola le seconde ? Dicasi pure Basta , basta , ri pigliò l' Abate ; non v' è bisogno d' altro , perchè veggiate di qual carattere sia il vostro Autore della Ortodossia . Pascale pretende , che dal Probabilismo de' Gesuiti siegua , che un Cristiano si possa impunemente ( o lecitamente , che è lo stesso ) allontanare nelle sue operazioni dalle regole , che ci prescrivono la Sacra Scrittura , i SS. Padri , i Concilj , e la Chiesa Universale : il P. Daniel convince di falsità una sì odiosa pretesa , e ad evidenza dimostra , tanto esser lungi , che dal sistema Probabilistico difeso nella società nasca una sì empia dottrina , che le condizioni medesime da' Gesuiti richieste , perchè probabile possa dirsi*



dirsi un'opinione, distruggono, e tolgon di mezzo una conseguenza così mostruosa. Dopo tutto ciò viene un mascherato calunniatore, e con burbanza *non sapete*, dice, *la bella dottrina che insegna il P. Daniel? Che un Cristiano si può lecitamente allontanare nelle sue operazioni dalle regole, che ci prescrivono la Sacra Scrittura, i SS. Padri, i Concilj, e la Chiesa Universale.* Che si travolga talora una proposizion dubbia, equivoca, mal congegnata, si può tollerare; ma che ad un Autore si attribuisca una dottrina ch' egli impugna, anzi chiama ORRIBILE, è l'ultimo eccesso della impostura, e della malizia.

All'udirmi un rabbuffo così sonoro, non dubitate, che ebbi il mio conto. E mi pareva proprio di stare alla berlina. Pur ripigliando un pò di fiato dissi, che io conveniva della falsità dell'accusa, ma che da una sola non si poteva argomentare, che l'autore fosse un calunniatore, potendo egli essere stato ingannato da qualche altro. Ma non vedea l'ora che mandasser da banda quel benedetto Daniel, temendo non mi venisse addosso qualche altro serra serra. Finalmente quando piacque a Messer Domeneddio, il posero sul tavolino. Prendendo poi in mano l'altro libretto mi fecero tosto leggere a carte 7. senza volermi mostrare il titolo.

PRIMA PROPOSIZIONE DEL PRO-  
FES.



FESSORE. *Un Cristiano operando deliberatamente non è sempre tenuto ad operare per fine superno; perocchè e' può deporre la qualità di Cristiano nelle azioni, le quali non sono propriamente del Cristiano.* „ Non confondiamo nulla, Monsignore. In questa proposizione v'ha due parti; la Tesi, e la Ragione, che la prova. *Un Cristiano operando deliberatamente non è sempre obbligato ad operare per fine superno: questa è la Tesi, o la proposizion generale. Perocchè può deporre la qualità di Cristiano in quelle azioni, che non sono propriamente del Cristiano; questa è la ragione, che 'l Professor ne porta.*

„ Quanto alla Tesi, e alla proposizione in se stessa, ella è evidentemente la dottrina delle più celebri Scuole; la dottrina de' Tomisti, degli Scotisti, d'una innumerevole moltitudine di Teologi. . . Ma la questione è al presente, se la ragione, che reca il Professore per istabilire la sua Tesi, o anzi, se la spiegazione, ch'egli ne fa, sia difettosa, e riprensibile. Eccola: *perchè un Cristiano può deporre la qualità di Cristiano nelle azioni, che propriamente non sono del Cristiano.*

„ Distinguiamo ancora, Monfig. due cose; il pensiero del Professore, e la sua espressione. Tutto quello, ch'egli vuol dire, e' il suo pensiero è unicamente, che un Cristiano può alcuna fiata non adoperare

„ come Cristiano nelle azioni, le quali pro-  
„ priamente non sono del Cristiano. Non si po-  
„ trebbono senza una maligna interpreta-  
„ zione spiegare altramente le sue parole,  
„ e'l testo medesimo de' suoi scritti n'è una  
„ prova convincente. Or che un Cristiano  
„ possa alcuna volta non operare come Cri-  
„ stiano nelle azioni, che propriamente non  
„ son del Cristiano lo detta il buon senso.  
„ E certo, conciosiacchè queste azioni non  
„ sieno propriamente del Cristiano, non so-  
„ no dunque se non azioni dell' uomo, e  
„ dacchè non sono che azioni dell' uomo,  
„ perchè non potrà assolutamente bastargli  
„ d'operare da uomo, benchè del resto deb-  
„ ba sempre adoperare da uom ragionevole?

„ Tutto questo è sodo, o almen lo ci pa-  
„ re; ma'l segretario della Grandezza vostra  
„ ha voluto su ciò sbizzarrarsi; perocchè  
„ non ci persuadiamo, ch'egli abbia preteso  
„ di fare una fedele e seria traduzione di  
„ queste parole: *Quia potest deponere personam*  
„ *Christiani*, trasportandole, perchè egli può  
„ *spogliarsi del personaggio di Cristiano*. Ben  
„ converrebbe aver poca pratica della lingua  
„ latina, e della nostra. E' questa una ma-  
„ niera d'esprimerfi molto usitata, e tutta  
„ Franzese, dire a cagion d'esempio a un uo-  
„ mo locato in dignità, ad un Ministro,  
„ che sia amico: *deposez le Magistrat, & trai-*



„ *ions en amis*. Gli si dimanda egli per ciò,  
 „ che lasci d'essere Ministro, che si spogli  
 „ della carica, come d'un personaggio da  
 „ Teatro, come d'una maschera? mai no;  
 „ si prega di lasciare nella presente occasio-  
 „ ne la gravità del Ministero, e di usarne  
 „ colla familiarità da amico. Similmente nel  
 „ senso del Professore, in un senso cioè,  
 „ che da per se si presenta allo spirito,  
 „ *deponere personam Christiani* niente significa  
 „ d'avvantaggio, se non se non ricordarsi at-  
 „ tualmente di tutta la santità del Cristiano,  
 „ non far riflessione all'essere di Cristiano;  
 „ operare solo come uomo di ragione for-  
 „ nito. Questa spiegazione è semplice; ma  
 „ non conveniva al Traduttore, il quale in  
 „ questa maschera, e in questo personaggio  
 „ da Scena trovava di che far gala della sua  
 „ eloquenza.

Quà giunto nel leggere, e bene, dissi, an-  
 cor non basta? e a qual prò mi fate voi  
 questa leggenda? Non occorre d'avvantaggio,  
 soggiunse il Religioso; leggete ora il titolo  
 del libro: *Remonstrance a Monseigneur l'Evêque  
 d'Auterre au suiet de son ordonnance, & In-  
 struction pastorale, portant condamnation de plu-  
 sieurs extraites des cahiers dictes au College d'  
 Auterre par le Pere le Moyne de la Compagnie  
 de Jesus a Paris 1726*. Vedete ora, segui egli  
 a dire, l'ortodossia p. 91. alla proposizion ter-  
 za: *Che l'uomo Cristiano si può spogliare della*

Qualità di Cristiano, per operar da puro uomo; siccome all' incontro si può spogliare della qualità di uomo, per operare da Cristiano. Il P. Le Moyne nelle Tesi sostenute nella Città d' Auxerre. Vi sembra che questa sia la proposizione del P. Le Moyne? senza dubbio, dis' io, la proposizione è la medesima. Che dite mai, replicò quì l' Abate. Lasciamo quella parola *spogliare*, la quale in questo luogo è affatto impropria. Il P. Le Moyne dice del Cristiano, che *potest deponere personam hominis Christiani IN HIS ACTIONIBUS QUÆ NON SUNT PROPRIÆ CHRISTIANI*. Perchè il vostro *Ortodossista* ha egli taciute queste ultime parole? Il Cristiano è uomo insieme, e Cristiano. Queste due qualità non sono inseparabili. Quando è necessario d' operar da Cristiano, egli opera cristianamente, e supernaturalmente. Quando gli basta d' operare da uom ragionevole, egli operà naturalmente, e ragionevolmente. Sin quì non v'è delitto, se non presso chi con Bajo, e Giansenio volesse obbligato un Cristiano ad operare per motivo sovranaturale, e molto più di carità in tutte le sue azioni di qualunque natura si sieno. Il male farebbe, se deponesse la qualità di Cristiano per operare da puro uomo in tutte le azioni, anche in quelle, che propriamente son del Cristiano; e questo reo senso ha la proposizione del P. Le Moyne com'è rappresentata dal vostro Autore senza quelle

parole: *in his actionibus quæ non sunt proprie Christiani*. Ecco dunque un' altra impostura chiara chiarissima a scredito del P. le Moyne.

Io mi stava a questo parlare

*Quale i fanciulli vergognando, muti  
Con gli occhi a terra stannosi ascoltando,  
E se riconoscendo, e ripentuti.*

Quando il Religioso si fece a dire. Tempo è, che ci rifacciamo da capo, acciocchè niuna delle proposizioni opposte a' Gesuiti ci sfugga. Mi protesto tuttavia, che della seconda non vogliamo piatire; che troppo è il nostro rispetto per Roma, la quale hà vietato a chicchessia d'entrare a discorrere de' Riti Cinesi. Ad ogni modo un porro di più o di meno, disse colui, non guasta il mazzo.

„ Che l'intenzione negli atti interni non  
„ è necessaria per lodare, servire, ed onorare Dio. *Escobar tract. 1. examine 5. cap. 1. 6. e 7. Layman lib. 1. tract. 4. cap. 4. Less. 1. de Just. & jure disp. 10. Banny summ. peccat. Coninck Lothoir. & alii.* „ Questa è la prima proposizione dell' *Ortodossia Gesuitica*. Ora Sig. Cavalier mio, io di questi Autori non ho che Lessio, Layman, e Coninck, ma siccome l'Autore non cita il luogo di Coninck, così non ho potuto consultare se non Lessio, e Layman, e di questi due



due fiate pur certo, che non dicono lo sproposito, che questo Signore ha la bontà di affibbiar loro. No? dis' io; ma perdonatemi se con tutto il rispetto alla vostra degna persona di questa contesa voglio giudici i proprj miei occhi. In quest'altra camera ho io pure Lessio, Layman, Suarez, Vasquez, Maldonato, Coninck, Sanchez, e qualche altro; andiamo se non v'incresce di là, e co' libri alla mano facciamo il nostro confronto. Si guardaron l'un l'altro l'Abate, e'l Religioso, maravigliando come io avessi tai libri; ma io tolsi loro la nota maraviglia, narrando come, e perchè avessi in mia casa fatti venir questi libri. E già alla camera passati l'Abate diè di piglio al Lessio, il Religioso al Layman. Si lesse tutto il capo di questo, e non si trovò altro che avesse all'opposta proposizione qualche rapporto, salvo questo Corollario secondo: *Qui opus præceptum secundum substantiam præstat, etsi non habeat voluntatem implendi præceptum, imo contrariam habeat revera tamen satisfacit*, dove l'Autore porta gli esempi di chi intendesse le Feste, la Messa, o recitasse l'ore Canoniche alle quali tenuto è, con animo di non soddisfare al precepto. Ma che ha ciò a fare col non essere necessaria l'intenzione negli atti interni per lodare, servire, ed onorare Dio? prese a dire il Religioso. L'ascoltar Messa, il dir l'ufizio e forse atto interno? O non si può avere in-

tenzione di lodare, servire, ed onorar Dio, e insieme aver intenzione di non soddisfare al precetto per allora? Perocchè ivi il Layman parla espressamente di chi avesse *expressam intentionem TUNC non satisfaciendi Ecclesie præcepto, sed ALIAM POSTEA audiendi.* E avvertite, che la ragion principale del Layman è, che la legge umana non può comandare atti interni siccome è l'intenzione di soddisfare al precetto; sicchè è questa una conseguenza della dottrina più comune, e anche abbracciata da Benedetto XIV. come bene osservò l'Abate Milanese, che la Chiesa non può direttamente comandare gli atti interni. Del resto parlando il Layman di chi a cagione d'esempio assistesse alla Messa una Domenica per sola paura d'esser battuto, e intanto dicesse in cuor suo: *no non voglio soddisfare al precetto*, dice ben egli per coerenza di dottrina, che costui soddisferebbe al precetto; *nihilominus*, soggiugne al n. 12. *interno affectu peccat peccato commissionis adversus eandem Ecclesiasticam legem, & contra Religionis . . . . virtutem, cujus intuitu lex lata fuit.* Intanto l'Abate stava scartabellando il Lessio, ma con un'aria d'impazienza, e andava sotto voce dicendo *Less. 1. de Just. & jure, disp. 10.* Se ne accorse il Religioso, e foridendo: ah! disse, voi v'inquietate per quella *disp. 10.*, perchè Lessio non va per via di dispute. O siete buono a fidarvi delle ci-

tazioni de' malevoli de' Gesuiti . Questo Autore ha voluto gittar la polve sugli occhi a' babbei , nè si è curato d' altro . Cercate Lessio *Lib. 2. cap. 37. dubit. 10.* ; ivi troverete , che insegna lo stesso che il Layman . Si cercò , e si trovò al num. 59. *in terminis* la dottrina medesima , e si conchiuse , che l' *Ortodossista* forse per mancanza d' occhiali , avea presa la *dubitazione 10.* per *disputazione 10.* , cosa facilissima ad accadere , soggiunse l' Abate ; non vedete , che l' una , e l' altra parola comincia per *d* , e finisce per *tazione* ? E già stava per rimettere il libro , quando gli cadde l' occhio al num. 69. e 70. della *dubitazione non disputazione* seguente , ove Lessio inculca , che per soddisfare all' attenzione dovuta nel recitare l' ore Canoniche necessario è l' animo , *orandi , & laudandi Deum* . O questa è vaga , ripigliò l' Abate . Il Lessio non vuol *necessaria intenzione per lodare , servire , ed onorar Dio* , ma vuol bensì necessario l' animo d' *orare , di servir Dio . e di lodarlo* . Egli è un grand' uomo questo vostro *Ortodossista* ; *dubitazione* , e *disputazione* per lui è lo stesso ; *atti interni* , ed *esterni* per lui son pure lo stesso ; e poi *animo* , ed *intenzione* sono per lui una cosa tanto diversa , che il Lessio , il quale insegna necessario l' *animo di lodare , servire , ed onorar Dio* , ci vien da lui rappresentato nimico dell' *intenzione di lodare , servire , ed onorar Dio* . Che ve ne sembra ?



Io avrei voluto, che per quel giorno si terminasse il confronto; tanto era punto dalla confusione di sì fatte imposture. Ma l' Abate volle, che si esaminasse almeno un' altra proposizione, cioè la quarta. Leggemo dunque la proposizione: *Che tanto l' uomo adulto, quanto il piccolo fanciullo, possono essere eternamente felici senza Gesù Cristo: senza la Grazia, e senza il Vangelo, per la sola virtù del libero arbitrio.* „ Molin. quæst. 14. „ art. 13. disp. 3. pag. 13. col. 1. Suarez „ de grat. part. 1. proleg. 4. cap. 8. nu. 5. „ pag. 142. Vasquez in 1. 2. tom. 1. quæst. „ 85. disp. 138. cap. 2. Mald. tom. 3. tract. „ 1. de lib. arb. pag. 80. Amic. tom. 1. disp. „ 5. pag. 33. n. 253. “ e poi si andò a cercare Suarez, Vasquez, e Maldonato, che soli avevamo de' cinque citati. Ma che? Ci trovammo alle solite. Suarez ivi non altro dice, se non che *communis, & vera sententia est, naturales vires hominis, vel liberi arbitrii quoad gradum, seu perfectionem, quam in statu pure nature haberent, non fuisse diminutas in natura lapsa ex vi solius peccati originalis, sed solum quoad robur, & integritatem, quam a iustitia orriginali accipiebant.* Vasquez insegna lo stesso. Maldonato poi non poteva citarfi più alla disperata. A carte 80. ci è il trattato de peccato originali, non quello de libero arbitrio, nè quel trattato è il primo, ma il terzo. Ma vedendo poi, che Suarez, e Vasquez

fi

si citano dove parlano delle ferite per lo peccato de' primi padri date al libero arbitrio, c'immaginammo, che ci volesse pur citar Maldonato a c. 29. non 80. dove tratta questa materia, e difende la dottrina medesima, che insegnarono e Suarez, e Vasquez. Tornammo da capo a leggere, perchè non sapevamo intendere, come per quell'empia proposizione si citassero Autori, ne' quali non ve n'ha pur vestigio, e che trattano di tutt'altro; ma fummo alle medesime. Però l'Abate scherzando soggiunse; io non saprei che altro dirmi, se non che il Compilatore dell' Ortodossia avendo forse comperati questi Autori, e però siccome suoi riguardandoli pretende d'esserne padrone, e di far loro dire quello, ch'egli vuole, che dicano. L'è quella di Truffaldino, ripigliò il Religioso; la moglie di lui chiamavasi Porzia, ed egli perfidiava, che si chiamasse Sabatina, perchè, diceva egli, io son padrone della mia donna, e però voglio che la si chiami, siccome a me pare. Ma ora mi viene in capo, che cosa possa aver fatta illusione a quest'uomo. Egli avrà detto così. Suarez, Vasquez, e Maldonato ( lo stesso sarà del Molina, e dell' Amico ) vogliono che nello stato della corrotta natura l'uomo sia stato ridotto alla condizione della pura natura; nello stato della pura natura: tanto l'uomo adulto, quanto il piccolo fanciullo, potevano essere

eter-

eternamente felici senza G. Cristo, senza la Grazia, e senza il Vangelo per la sola virtù del libero arbitrio; dunque anche nello stato della corrotta natura. Voi siete ingegnoso, disse qui l'Abate, per raddrizzare le gambe a' cani. Ma il mal'è che io v'ho a far mille istanze. Primamente da quando in quà gli asfaldi, che per impegnare una dottrina si cavano da essa, vogliono da uomo onesto riferire come detti dal difensore di quella dottrina? Mi darebbe l'animo a questo modo di far Ateo S. Tommaso. Innoltre se questa conseguenza viene dalla dottrina di Suarez, di Vasquez, e di Maldonato, anche S. Tommaso, Corrado, Gaetano, Domenico Soto, Marsilio, Scoto, Gabriele, Durando, Alberto Pighio avranno insegnato, che tanto l'uomo adulto, quanto il piccolo fanciullo possono essere eternamente felici senza Gesù Cristo, senza la Grazia, e senza il Vangelo per la sola virtù del libero arbitrio, perchè tutti questi Dottoroni hanno tenuta l'opinione di que' tre Gesuiti intorno la lesione del libero arbitrio per l'originale peccato. E senza ciò non è neppur vero, che que' Gesuiti vogliano che l'uomo nello stato della pura natura avesse potuto essere eternamente felice senza la Grazia per la sola virtù del libero arbitrio. Suarez lib. 1. de Gratia cap. xxviii. num. 4. afferma, *hominem in illo statu* ( della pura natura ) *per solas vires naturalis rationis,*  
 & li.



& libertatis, secluso omni peculiari adjutorio  
 Dei, non potuisse diu servare totam naturalem  
 legem absque gravi lapsu; pensate poi se giu-  
 gnere all'eterna felicità. Nè altrimenti Vas-  
 quez in 2.2.T. 2. disput. 193. cap. 3. num. 28. seg.  
 Che seppure avesser questi falsamente opi-  
 nato, non abbisognare all'uomo nella pura  
 natura costituito alcuno speciale, e straordi-  
 nario divino ajuto per l'osservanza della leg-  
 ge, e pel conseguimento della natural felici-  
 tà sol propria di quello stato, qual con-  
 seguenza allo stato della natura presente  
 corrotta sì, ma pur sollevata ad ordine su-  
 perno, e destinata alla soprannatural bea-  
 titudine? quasi la coerenza della dottrina  
 obbligasse a tenere, che senza Gesù Cri-  
 sto, senza la Grazia, e senza il Vangelo, si  
 possa pervenire alla felicità del Paradiso;  
 chi avesse pensato, l'uomo nello stato di  
 pura natura col solo libero arbitrio poter  
 senz'altra Grazia, della beatitudine sua pro-  
 pria divenire possessore? Però per qual  
 siasi verso si consideri questa proposizione,  
 ella è degno parto d'un impostore.

Dopo queste parole il Religioso ci av-  
 vertì, essere omai tempo di por fine al-  
 la nostra conferenza, anche, disse egli,  
 per non recare soverchia noja al Signor  
 Cavaliere, il quale mi sembra turbatetto  
 per vedere colto in tante buggie il suo  
 Eroe. Io m'acconciai però alla meglio

il volto a maggior ilarità, onde non accrescere sì fatti sospetti, e torre forse la libertà a questi dolcissimi amici di scoprirmi il vero, e con esso loro mi recai al passeggio sì però che di tali cose non si dovesse tra noi favellare. Amico, e ancora non vi arrenderete a conoscere, che l'Autore dell'*Ortossia* è un calunniatore? Sono oltremodo ansioso d'intendere i sentimenti vostri. Addio.



## LETTERA III.

*Testo del Card. Sfondrati intruso maliziosamente tra quelli de' Gesuiti per accrescere il numero delle opinioni men sane di questi. Torto fatto a questo Cardinale, anzi a Roma. Opinione d'alcuni Gesuiti intorno lo stato de' bambini morti senza battesimo, riprovata da altri Gesuiti, insegnata da parecchi Domenicani, e dichiarata dal Domenicano Godoy immune da ogni errore in fede.*

**E**D è pur vero, che voi pur cominciate a cavar frutto dalle mie lettere, ed a conoscere l'imposture, che francamente si spacciano a scredito non pure de' Gesuiti, ma del Sovrano, del quale si vuole con esse giustificar la condotta? Il confronto, che avete costì voluto fare ancor voi, delle dottrine agli Autori Gesuiti apposte con quelle, che realmente insegnano, mostra il diritto vostr'animo. Seguite pure nell'opera; che io ne sono contento. Da questa lettera vedrete un nuovo genere d'impostura, che consiste e in attribuire a' Gesuiti dottrine d'altri, e in ispacciare per dottrine de' soli, e di tutti i Gesuiti quelle, che prima di loro furon da molti insegnate, e da altri di loro rifiutate; e finalmente in rappresentare per erronee, dottrine, che esser

po-



potrebbero false, ma alla purezza del dogma non sono contrarie.

L' Abate dunque il giorno appresso venne il primo, e perchè tardava un poco il Religioso, cominciò egli a parlar mi della quinta proposizione così espressa nell' *Ortodossia*: *Che così questi uomini, e fanciulli avranno per gloria, Paradiso, e beatitudine, una cosa migliore della vita eterna. Nod. Prædest. diff. part. 1. §. 6. num. 23.* Mi domandò dunque se sapeffi interpretar queste Sigle, e conoscessi l' Autore di cui in questo luogo si parla? Io gli risposi, che forse stava nascoso qualche Gesuita Tedesco *Nodtingo*, o *Nodgero* di nome, di cognome *Predestinanzio*, o *Predestino*, il quale avesse scritto della *dissoluzione*. Appena avea già data questa risposta, che sopravvenne il Religioso, e corfogli incontro l' Abate, o Padre, li disse: venite, che cosa più gioconda non avete udita. Sapete che pensi il Cavaliere del *Nod. Prædest. diff.* Crede che sia il *P. Nodtingo*, o *Nodgero Predestinanzio*, o *Predestino*, che autor sia di qualche libro sopra la *dissoluzione*. Ebbe il Religioso a scoppiar dalle risa; poi a me rivolto, vi compatisco, Cavaliere, soggiunse, perchè niuno penserebbe mai, che nell' *Ortodossia Gesuitica* si dovesse citare il libro d'un Celestino per accrescere colle pretese empietà degli altri il numero delle Gesuitiche. Eppur l'è così. Le sigle non indican nome d'autore, ma il

ti-

titolo d'un celebre libro del Card. *Sfondrati*: *Nodus Prædestinationis dissolutus*. E veramente, replicai io, questa non me la farei mai aspettata, e guardate malizia (bisogna pur dirla), per imbrogliare il capo a' cristianelli: dove in tutti gli altri luoghi dell' *Ortodossia* si citan gli autori delle proposte dottrine, qui scaltroamente l' autor si tace, e se ne dà il solo titolo. Noi, foggiume l' Abate, ci dispenseremo dal parlare di questa proposizione non essendo d'un Gesuita. Vi dirò solo di fuga non dovervi voi maravigliare, se l' *Catalogo delle Gesuitiche ree proposizioni* s' ingrossa con una dello *Sfondrati*; perocchè i *Giansenisti* fecero un fuoco diabolico acciocchè l' opera dello *Sfondrati* come che stampata a Roma con permissione del S. Ufizio fosse proibita e dal Papa, e dall' *Assemblea del Clero di Francia*. Ben è vero, che ancora cinque celebri *Vescovi di Francia*, e tra questi *Monf. Bossuet*, nel 1697. domandarono al Papa la condanna di questo libro; ma è anche vero, che avendone fatta la difesa il P. *Gabrieli Fogliante*, poi *Cardinale* ancor egli, ed essendo il libro anche da altri *Teologi* stato per pontificia autorità difaminato, il Papa non volle mai venire alla condanna; e l' *Assemblea del Clero di Francia* proscrisse con gravi censure la *Prefazione*, che i *Giansenisti* avean premessa a certa loro raccolta d'operette contro il *Nodus* del-

dello Sfondrati. Però oltre l'impostura contro de' Gesuiti voi qui vedete nell'*Ortodossia* un tratto di poco rispetto a Roma, la quale comechè pressata non volle fulminar questo libro, al S. Ufizio, che ne avea permessa l'edizione, al Ceto de' Cardinali, al quale lo Sfondrati, e'l suo Apologista Gabrieli appartenne, e insieme una certa adulazione al partito de' nuovi discepoli di S. Agostino. Abate, gli dissi, non vorreste già dare la patente di Giansenista a quella buon'anima, che per zelo della Santa *Ortodossia* ha messi in veduta gli errori della *Gesuitica*? No, non dubitate, rispos' egli, e quand' avessi a dare a costui la patente, che merita, gliene darei una per cui non iscriverebbe più in vita, quella cioè che diede Alessandro Severo ad un falsario di Scritture, cui fece tagliare i nervi delle dita. Ma quando si è veduto, che Quesnello co' suoi mise il campo a rumore contro lo Sfondrati, si fa egli torto ad uno Scrittore di questa sorta con dire, ch'egli ha ereditato il coloro spirito contro quel dottissimo Cardinale? Ma tiriam oltre il nostro esame.

Della sesta proposizione non vi posso dir nulla, perchè l'opera che qui si cita non mi è nota; e a me tampoco, soggiunse il Religioso. Della settima tornerà meglio il parlarne altro giorno. Oggi fermiamoci sulle cinque seguenti, che riguardano i bambini



ni trapassati senza battesimo: che i bambini morti senza battesimo, goderanno nella eternità una felicità naturale; saranno visitati dagli Angioli. Salmer. tom. 13. disp. 48. pag. 456.

Saranno contenti, allegri, e soddisfatti di esservi. „ Suarez in 1. 2. tract. 5. de peccat. „ sect. 6. pag. 452.

Non avranno tristezza, nè afflizione alcuna. „ Vasquez in 1. 2. tom. 1. disp. 134. cap. „ pag. 603.

Abiteranno una terra fiorita, ridente, e molto placida, e gratissima; acciocchè l'eccellenza della felicità loro comparisca con evidenza alla luce. „ Salm. tom. 13. disp. 48. pag. 456.

Che questi bambini avranno una vera, e perfetta cognizione naturale, ed un amore di Dio sopra tutte le cose; e per conseguenza avranno tutte l'altre virtù naturali, ed i loro corpi saranno impassibili. Mart. Becan. tract. de peccat. quæst. 12. nu. 3. pag. 296. Catech. Histor. P. Pomey lect. 6. de Limb. pag. 226. &c.

Le citazioni fessopra quì corrono, ripigliò l'Abate; benchè non credeste, che a cagione d'esempio le parole del Suarez sieno veramente quelle; no, ci esprimono il sentimento di quell'esimio Scrittore, ma ei non le dice; e a farlò apposta ( vedete negligenza ) la disputa non è la sesta, ma la nona. Sicchè replicai, i Gesuiti seguono queste dottrine. Adagio un pò, soggiunse il Religioso. Il vostro Trombettiere, o Tamburino che'l

vogliate chiamare, ha anch'egli preteso con quel titolo d' *Ortodossia Gesuitica* di dare ad intendere a chi avesse il cervel ne' calzoni, che quelle dottrine sieno de' Gesuiti, cioè del corpo. Ma sappiate, che queste dottrine non son di tutti i Gesuiti, nè l' sono de' soli Gesuiti. A buon conto per cominciare dal primo, il Bellarmino *lib. vi. de statu peccati cap. 1. segg. il P. Valenza 1. 2. q. 17. punct. 4.*, l' Azorio *T. 1. l. 4. c. 33. q. 4. & 5.*, il Tanner *T. 2. disp. 4. de pecc. q. 10. dub. 5.*; il Petavio *de Prædestin. l. 9. c. 11.*, il Franz *de operibus divinis, Angelo, & homine part. III. diff. unic. cap. 2.*, il P. Mugka *de legibus lib. 3. diff. 1. §. 1.* fortemente impugnano questa sentenza intorno lo stato de' bambini. Poi sapete quant' altri Teologi furono del medesimo avviso del Salmerone, e degli altri? Lasciamo Alberto Pighio; vi voglio citare tre soli Domenicani, de' quali ho fedelmente in questa carta ricopiate le parole. Sentite Gregorio Martinez *1. 2. Tom. 2. q. 83. artic. 4. dub. 2. Sententia ( la quale pueris in limbo aliquam tribuit felicitatem ) probabilior videtur. Dicendum enim, quod in altera vita parvulis infundentur species ad cognoscendum.... Et si aliquæ sint infundendæ, eadem est ratio de omnibus, quæ ad cognitionem naturalem pertinent.... Quæ tamen cognitio, & delectatio sequens, inæqualis erit secundum inæqualitatem ingenii: nec erit continua, sed pro libito modo ma-*

*ior,*

jor modo minor, prout intellec̄tioni magis vacare voluerint. Erit in illis dilec̄tio auctoris naturæ, licet imperfecta: non solum implicita, quæ in dilec̄tione boni in communi continetur; sed etiam explicita, terminata ad ipsum Auctorem naturæ, quem in particulari considerant. Hæc omnia non aliter probantur, quam ex benignitate Dei. Cum enim eorum peccatum sit naturæ non videtur puniendum in his, quæ ad personalia pertinent: Sicut est, quod animæ in altera vita recipiant species intelligibiles; & monstruosum quid esset, quod substantia spiritualis omnino esset expers rationis, sicut truncus. Post diem judicii probabilius est, quod non revertentur ad limbum, sed remanebunt in hac luce naturali, contemplantes, & sibi invicem colloquentes: poteruntque, in scientia proficere. . . . Hæc erit naturalis quædam beatitudo imperfecta, quæ conjungi potest cum privatione supernaturalis beatitudinis. E Girolamo Savonarola, quel desso che in Firenze fu bruciato, nel Trionfo della Croce lib. 3. cap. 9. non dice? Cum ergo nulla sensibilis poena illos afficiat; consequens est, ut bona, quæ natura hominibus debentur; humanitatis jure ipsi consequantur: ut naturalium puta rerum scientiam, divinorumque contemplationem per ea, quæ facta sunt: & quidquid humanæ felicitati naturaliter tribui potest; alioquin naturali, & optato munere privati, tristitia carere non possent. Deus etiam liberalitate sua aliqui eis supernaturalia do-



na conferet ut corporis immortalitatem. Motus siquidem cœli cessabit, generatioque & corruptio: unde omnes resurgent immortales, neque amplius corporis alimentis, aliisve necessariis egebunt: nullique infirmitati, aut molestiæ, vel repugnantie erunt obnoxii. Sed potius lætabuntur, Dominumque laudabunt. Et quamvis credamus, eorum nunc morientium animas ad inferos transmeare, ad eam videlicet partem subterraneam, quam parvulorum insontium limbum vocamus; nulla tamen pœna plectuntur ex loci conditione: anima enim a corpore separata per se a locali situ non patitur. Post resurrectionem tamen arbitror, salva semper determinatione Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, (nihil enim super hoc inveni definitum,) super terram, tum desolatam glorificatamque, eos habitaturos: Deumque in perpetuum magnificaturos. Attento, Cavaliere, ad un altro. Egli è Ambrogio Caterino uno de' Padri di Trento nel libro de statu parvulorum sine baptismo decedentium. Dic' egli: non erat conveniens ut quidquam fraudaretur suo sine: idest illo, qui ei secundum naturam competit. Idcirco parvulos ea manebit felicitas, quam homini dignum est competere, ut homo est. Ergo istis parvulis, qui humanam naturam sine crimine (æctuali personæ) habebunt, illa quæ humanæ naturæ convenit, & quodammodo ipso jure debetur, felicitas dabitur. Noscent ergo, quatenus naturalis cognitio se extendere possit, Dominum Deum, & substantias separatas, lon-

longe super omnes Philosophos. Non enim ullum habebunt impedimentum ex corpore, neque interiorius, neque exteriorius: & in aeternum viventes, proficient quasi in immensum . . . Non sunt futuri proprie exules a regno Dei, sed relegatis magis similes. Unde probabile mihi videtur, quod non carebunt angelicis revelationibus, & visitationibus etiam eorum qui erunt in caelis: qui sic recreabunt eos, & solabuntur, ut praeter divinae visionem Majestatis, nihil eis deesse intelligamus . . . Probabilissimum judicavi, quod quidam dicunt: habitationem eorum fore super hanc terram, quia proprius est locus hominum: ubi contemplantur opera Dei. Salmerone, dis'sio, e Caterino vanno veramente d' accordo. Ma tuttavolta convien dire; che questa sentenza meriti censura. E in fatti ripigliò il Religioso, il Bellarmino la condanna senza pietà. Per altro è più mite verso d' essa un gran Vescovo Domenicano, che fu Pier de Godoy. Così è, sottentrò a dire l' Abate, e appunto ne ho qui trascritte le parole 1. 2. qu. 83. tract. 4. disp. 38. §. 8. *Hac sententia, concedens parvulis naturalem beatitudinem, nullam censuram contra fidem meretur. Num. 146. Moveor i. auctoritate Doctorum, qui praefatam sententiam tuentur, quibus alii Moderniores adhaerent: quos omnes contra fidem errasse, non nisi urgentissimo fundamento licet asserere. 2. Quia omnia, quae in favorem verae sententiae (oppositae scilicet) ex scriptura, & Conciliis*

petuntur, si quis velit cum beatitudine naturali componere, & de sola carentia felicitatis supernaturalis perfectæ explicare; non poterit evidenter convinci. Ergo illam defendentes sententiam, neque hæresis, neque erroris contra fidem possunt notari. Alias pro illa plurimum Antiquorum, & Recentium stat auctoritas, nec rationes verisimiles desunt: ergo temeritatis nota nequeunt censerì. Denique non potest negari, esse valde probabile: infantes sine baptismo morientes, Deum naturæ auctorem perfectè cognoscituros, & naturali dilectione amaturos: cum id satis indicet D. Thomas, & concedant plures non ignobiles Theologi, nec alii impossibile censeant.

Sed esse necessariam libertatem a peccato, ut per actus prædictos (naturalis cognitionis, ac naturalis amoris Dei) homo constituatur beatus naturali beatitudine; nec in scripturis satis est revelatum, nec ex revelatis, aut definitis evidenti illatione colligitur: nec est communi Patrum & Doctorem consensu, firmatum. Ergo asserentes; parvulos prædictos naturali beatitudine fore beandos, nec erroris, nec temeritatis nota debent damnari.

Num. 147. Si opponas, ab Augustino sententiam rejici, ut Pelagianam . . . responderi potest (ibidem in fine) Pelagianos attribuisse parvulis vitam beatam extra regnum calorum, liberam a morte peccati: & in hoc ab Augustino damnari. Theologi autem, attribuentes parvulis



*Nullis naturalem beatitudinem, non excludunt mortem peccati; sed cum illa censent, beatitudinem naturalem componi.... Si dicas, parvulos modo in limbo esse, & in tenebris: ac juxta Ecclesiastici verba, ubi ceciderit lignum, ibi erit: hæc non obstant: nam intelligenda sunt de immutabilitate poenæ & præmii, status peccati, vel gratiæ; cum quo loci mutatio componi potest ( num. 150. ). Si objicias, post finale judicium terram aquis cooperiendam esse: dici potest; aliquam partem terræ discoopertam remansuram; ut docent Paludanus, & Martinez ( num. 151. ). Ratio fingi nulla potest, ut post finale judicium a limbo eruantur in lucem. Responderi potest ( num. 152. ) discrimen esse. Nam locus, aptus exercitio sensuum, non debetur animæ a corpore separatae, sed tantum corpore unitæ: ac proinde tali loco privari non potest dolorem inferre animæ in statu separationis, bene tamen in statu conjunctionis, quo gaudebit post finale judicium.*

Vedete dunque, che il vostro Ortodossista se non è impostore nel coniarfi, come ha fatto d'altre anche queste proposizioni, lo è tuttavia nell'aggravare e tutti, e soli i Gesuiti, e lo è pure nel caricare sopperchiamente la mano contro una sentenza dal Vescovo Godoy dichiarata immeritevole di censura. Passiamo ad altro. No, disse il Religioso; che ci converrebbe entrare in parecchie pro-

posizioni ; che vogliono molto esame ; anzi non farà se non bene , che 'l Sig. Cavaliere legga innanzi una Dissertazione fatta da un mio amico , acciocchè al confronto venga meglio informato , e ciò dicendo si trasse di tasca la dissertazione . Io lo ringraziai di quest' attenzione , e per quel giorno si terminò la conferenza .

Io giudico di unire alla presente la stessa dissertazione , sperando , che a voi pure ella non sarà disutile . Datemi nuove della vostra ulterior conversione . Addio .



## DISSERTAZIONE

*In cui si espongono i Sentimenti de' Gesuiti intorno l'ignoranza, e 'l peccato Filosofico, e si paragonano co' Sentimenti delle altre Scuole Cattoliche.*

**D**Acchè Arnaldo in grazia di certa Tesi difese a Dijon dal P. Musnier dinunziò i Gesuiti come Autori della nuova Eresia del peccato Filosofico, non si è cessato di ribadire lo stesso chiodo, e di volere per forza i Gesuiti insegnaatori di questa Eresia. Il P. Bouhours nelle sei Lettere, che contro Arnaldo diede a luce dapprima separatamente, e poi uni insieme nella ristampa fattane a Parigi nel 1694. col titolo di *Sentimenti de' Gesuiti sul peccato Filosofico*; e 'l P. Daniele nel *Trattato Teologico de' peccati d'ignoranza* stampato alla fine del primo Tomo della Raccolta dell' opere di lui hanno ad evidenza convinti i calunniatori della lor Società. Giacchè si rimettono in campo le stesse accuse, noi useremo delle stesse difese, approfittandoci tuttavia di quanto i Gesuiti medesimi hanno scritto, e nella *Lettera Francese d'un Dottore in Teologia a maniera di Rimostranza a Monsignor Vescovo di Rhodex sulla sua Pastorale de' 29. Ottobre 1722. contro la dottrina del P. Charly Gesuita*, e nella *Rimo-*



*Stranza a Monsig. Vescovo d'Auxerre in proposito della sua Pastorale, con che avea dannate molte proposizioni estratte dagli Scritti dettati nel Collegio d'Auxerre dal P. le Moyne della Compagnia di Gesù, e in altri sì fatti libri. Per maggior chiarezza in tre parti divideremo la nostra dissertazione. Nella prima si tratterà della ignoranza invincibile; nella seconda della ignoranza vincibile; nella terza del peccato Filosofico; e in tutte e tre vedremo, che il comune della Società non che dalle regole della Fede, ma nè tampoco allontanato si è da' sentimenti nell'altre cattoliche Scuole più ricevuti.*

## PRIMA PARTE.

*Sentimenti de' Gesuiti intorno l'ignoranza invincibile paragonati con quelli dell'altre Scuole Cattoliche.*

**S**pieghiamo i termini. Che è ignoranza nella presente questione? E' una mancanza di cognizione de' doveri, che ci corrono come Uomini, e come Cristiani. Or questi doveri altri sono di diritto naturale, altri di diritto positivo. Que' doveri più generali, che ci prescrive la diritta ragione, sono di *natural* diritto; quegli ordini, che danno un più minuto regolamento della nostra condotta, e a certe circostanze, a certe maniere

restringono gli obblighi dalla ragione dettati solo in generale, riguardo a Dio, al profimo, e a noi medesimi, siccome presso gli Ebrei erano i precetti cerimoniali, e presso noi Cristiani sono i Comandamenti della Chiesa, e de' Superiori Ecclesiastici, formano il diritto *positivo*. Quindi altra è l'ignoranza del diritto *naturale*, altra del *positivo*. Ma ne' precetti del diritto naturale, i Teologi con S. Tommaso 1. 2. q. 94. a. 4. c. distinguono tre gradi diversi. Nel primo grado mettono i primi principj di questa legge; ciò sono i precetti più generali, e più chiari, che non si possono non vedere, e che senz'altro ragionamento si scorgono di per se. Tal'è per usare l'esempio di S. Tommaso questo principio: *uopo è condursi colla ragione*, e quest'altro: *non fare ad altrui ciò, che fatto non vorresti a te medesimo*. Nel secondo grado han luogo le conclusioni, le quali chiaramente, e immediatamente si traggono da' primi principj, come questa, dice S. Tommaso: *che render conviene i depositi, i quali ci sono affidati*; e tali sono i più precetti del Decalogo presi in se stessi, e spogliati dalle circostanze particolari. Ma conciosiachè, oltre di questi precetti, che ogni spirito ragionevole e attento da' primi principj facilmente deduce, ve n'ha degli altri, i quali comechè dalla stessa sorgente derivano, non ne vengono tuttavia, per così dire, che per circuito,

to, nè da' primi principj si tirano, se non dopo molte riflessioni, e col favore d'un lume puro, che egualmente non folgora in tutti gl'intelletti; però i Teologi assegnano il terzo grado a que' precetti, che sono conclusioni rimote, ed oscure de' primi precetti della legge naturale. E tali sono gli stessi precetti del Decalogo riguardo a' loro obbietti rivestiti di certe circostanze, capaci d'asconderne, o diminuirne la dirittura, o la malizia; come farebbe il mentire per salvare ad un uomo la vita; lo che Cassiano credette lecito; o per recare quì ancora l'esempio di S. Tommaso, il rendere un deposito richiesto per servirsene contro la patria, le quali circostanze particolari possono su certi animi cagionare delle impressioni valevoli a far loro mutare l'idea, che avrebbero in generale della malizia, della bugia, o dell'obbligo di restituire un deposito.

Alla ignoranza de' due diritti naturale, e positivo una terza sorta ne aggiungono i Teologi, e chiamanla *del fatto*. Tal farebbe l'ignoranza d'uno, che ito a caccia in un bosco, e veggendo da lungi moverfi alcuna cosa tra gli alberi, tirasse; ma credendo d'aver uccisa una lepore trovasse d'aver colpito un suo fratello. Perocchè sapeva ben egli, che tutte le naturali, le divine, e l'umane leggi proibiscono il fraticidio; ma

igno-



ignorava che quegli, contro del quale scari-  
cava l'archibugio, fosse il fratello.

L'ignoranza per fine o diritto sia, o di fatto, può nascere o dalla nostra negligenza, dalla impotenza in cui siamo, o siamo stati infino allora d'istruirci delle cose, che ignoriamo. Se ella effetto è della nostra negligenza, e non istava che a noi di vincerla, allora si chiama ignoranza *vincibile*; ma se in poter nostro non era di torcela d'addosso, procurandoci le cognizioni, le quali ci mancano, s'appella ignoranza *invincibile*.

Sull'una, e sull'altra ignoranza esaminere-  
remo i sentimenti comuni de' Gesuiti, dalla invincibile cominciando, e ho detto *comuni*, non *universali*, perocchè mallevador esser non voglio di ciò che uno o due, o tre Gesuiti sienosi divisati, dalla comune, e più ricevuta opinione della loro scuola deviando; nè la dottrina d'un Ordine dipende da quello che tutti affatto i dottori di esso insegnano (altrimenti la Fisica predeterminazione non farebbe sentenza della moderna Scuola Domenicana, perocchè alcuni di quell'inclita Religione l'han rigettata), ma sibbene da ciò, che la comune de' suoi Dottori tiene ed ha tenuto.

PRIMA PROPOSIZIONE. Ogni ignoranza *invincibile*, come che fosse di *natural diritto*, secondo tutti i Gesuiti scusa da colpa. In questa proposizione non vi può essere diffi-  
coltà

coltà. Non si troverà Gesuita, che abbia pensato altrimenti. Legganfi oltre il Bouchouys, e'l Daniel Viva, La Croix, e quant' altri Gesuiti trattatori sono di Morali, e Teologiche materie. Tutti i Teologi dell' altre Scuole Cattoliche pensano similmente. Udiamo il Gonet nel suo *Clypeus Theologiae Thomisticae T. III. tract. V. disput. VI. art. 1. §. 2. p. 413.* della Parigina edizione del 1670. *Dico secundo ignorantiam invincibilem transcendentem non esse causam peccati, sed ab illo excusare. Ita communiter docent Theologi cum Magistro in 2. dist. 22. & cum D. Thoma hic art. 3. contra Jansenium, qui lib. 2. de statu naturæ lapsæ cap. 2. & seqq. asserit facta cum ignorantia invincibili juris naturalis esse peccata culpabilia, constituturæ homines æternæ damnationi obnoxios, additque hoc esse dogma fidei a SS. Augustino & Hieronymo, nec non a Patribus Concilii Palestini traditum, & in hoc Scholasticos OMNES, qui de hac materia scripserunt, omnino cæcutire: quod etiam ante Jansenium asseruerat Lutherus &c.* Può vederfi anche il P. Concina nell' Apparato alla Teologia Cristiana T. II. lib. II. disp. 2. c. 2. §. 3. n. 5. Ma ciò che più monta, Alessandro VIII. condannò questa proposizione: *Tametsi detur ignorantia invincibilis, juris naturalis; hæc in statu naturæ lapsæ operantem ex ipsa non excusat a peccato formali.*

SECONDA PROPOSIZIONE . *La comun sentenza de' Gesuiti è , che non si possa dare almeno per lungo tempo in verun Uomo giunto all' uso di ragione ignoranza invincibile di Dio ; alcuni pochi di loro tuttavia hanno altrimenti pensato ; ma questa loro opinione è stata comune ad altri Teologi d' altre Scuole .*

Ho detto primamente , *esser comune sentenza de' Gesuiti , che non si possa dare almeno per lungo tempo in verun Uomo giunto all' uso di ragione ignoranza invincibile di Dio .* Il P. Bouhours a nome de' Gesuiti ne fece una solenne protesta in faccia di tutto il mondo nella seconda lettera , e più stesamente nella quinta all' articolo V. nè alcuno ha osato di dargli una mentita . Dopo quel tempo i Gesuiti hanno insegnato lo stesso : basta leggere il *Simonnet Tract. 1. disp. 1. art. 5. il P. Viva sulla proposizione del peccato Filosofico , il P. Piacevich de Deo lib. 2. cap. 2. n. 16. seq. il P. Radedlhamer de Deo contro. 1. cap. 1. §. 4. il P. Franz. de Deo part. 1. diff. 1. cap. 1. artic. 2.* Senza che , la stessa eccezione , che abbiám dato , e di cui diremo subito , è una buona prova della proposizione universale .

Detto è in secondo luogo , *alcuni pochi Gesuiti avere diversamente dagli altri lor socj pensato , cioè , avere insegnato , che possibil fosse presso alcuni più rozzi anche dopo qualche uso di ragione l' ignoranza invincibil di Dio .*



Arnaldo citò Valenza, Molina, ed Arriaga. Vogliam noi dire, che se ne avesse trovati altri, non gli avrebbe recati in mezzo? Ma per Valenza è certamente questa un'impofitura, come prova il P. Bouhours nella lettera V. all'articolo VIII. È il vero il P. Valenza dice solo, che un Barbaro potrebbe forse per alcun tempo ignorare invincibilmente, non se ci sia un qualche Dio, ma *quod UNICUS sit Deus*. I soli Molina, ed Arriaga parlano chiaro, benchè ad Arnaldo sia piaciuto per renderne più odiosa la sentenza alterarne le parole, trasportando un *vix dubito* d'Arriaga *non dubito punto*, e dove Molina nomina solo *aliquos homines rudes & incultos*, facendogli dire: **POPOLI sù barbari e sù poco istruiti**. Aggiungasi il Platelio: Ma forse neppur questi avrebbero dal comune sentiero de' loro socj deviato, se avessero letto ciò che in proposito de' Brasiliani, e de' Peruani creduti dapprima Atei da' Missionarj portatisi alle barbare loro contrade ha osservato il dottissimo P. Tournemine pur Gesuita nelle *Memorie di Trevoux* del 1717. all'articolo VI. del mese di Gennajo.

Quanto al terzo punto, che l'opinione di questi pochi Gesuiti sia stata comune a' Teologi d'altre Scuole, la prova n'è facile. In primo luogo l'hanno tenuta molti Tomisti, il Card. Gaetano 2. 2. q. 10. art. 4. Medina in 1. 2. q. 89. art. 6. concl. 1. Bannez 2.2.

q. 10. art. 2. Martinez in 1. 2. q. 89. art. 6. dub. 1. Marlete presso Vincenzio Ferre pur Domenicano T. 1. Tract. 2. q. 1. §. 10. Basti citare il solo Mariales T. 1. contr. 12. cap. 4. pag. 304. dove anche adotta le ragioni di Molina. *Dubium est an ignorari possit ignorantia inculpabili, Deum sub ratione cuiusdam numinis regentis omnia esse in natura?* Gonzalez negat, nos cum Zumelo affirmamus posse contingere . . . . Probo assertum. Ubi est impossibilitas moralis, ibi nullum peccatum . . . . sed nutritum in silvis, vel apud Atheistas, aut in barbaris regionibus, ubi nulla sit unquam mentio alicujus Numinis, impossibile est moraliter talem in aliquam Dei notitiam venire . . . . subinde talis inculpabiliter ignorabat Deum . . . . Item fide digni, teste Molina, asserunt incolas regionis Brasiliæ, antequam Lusitani ad eas oras navigassent, nullam penitus Dei cognitionem habuisse, nec rem aliquam ut Deum coluisse. In tanta autem cecitate ac caligine crudele videtur dicere ignorationem Dei esse culpabilem: cum moraliter impossibile sit in ea caligine vel suspicari Deum esse . . . . sentit Divus Thomas manifeste nutritos in silvis & in barbaris regionibus ubi nulla numquam habetur mentio Dei & Religionis, inculpabiliter ignorare Deum, & talem ignorantiam esse infidelitatem negativam, ob quam non damnabuntur . . . . Non negant Scripturæ & Patres quin extraordinariæ, & ut in paucioribus, contingere queat aliquos nutriri absque ul-

*la immaginabili Dei Religionisque mentione, talesque inculpabiliter ignorare Deum. Innoltre hanno così opinato due celebri Carmelitani il P. Francesco Bonæ Spei T. I. tract. 1. disp. 1. dub. 3. e Andrea de la Croix T. I. q. 2. art. 2. disp. 11. dub. 4. n. 308. Quegli così parla: Non est cur talis ignorantia ( invincibilis Dei ) homini in silvis & in provinciis a nobis remotissimis, in quibus de Deo & fidei nostræ mysteriis nullus umquam aut saltem vix ullus loquitur, educato, etiam ad longum tempus contingere non possit. Imo contigisse videtur in puero a lupis raptò, & ab eis diu educato, juxta Spondanum ad annum 1344. Ecco le parole dell' altro: Quod possit dari naturaliter ignorantia negativa seu inadvertentia invincibilis de existentia Dei, probatur, quia potest etiam adulto ratione utenti, saltem per aliquod temporis intervallum, non occurrere cogitatio de Auctore naturæ: præsertim si sit valde rudis, si solus reperiat in silvis, si in aliis necessariis ad vitam curis distractus sit . . . . Collige posse etiam adultum toto vitæ tempore naturali ita Deum ignorare; si postquam pervenit ad usum rationis, in silvis extra humanum commercium, intra breve temporis spatium moriatur. Tra gli Scotisti basti allegare Giovanni Poncio Curs. Theol. disp. 2. q. 3. conclusion. 1. Potest aliquis in particulari, etiam adultus & rationis compos, ita Deum ignorare ut nec semel cogitet de eo toto vitæ tempore . . . . 2.*



*Potest aliquis habere opinionem quam ipsemet putaret prudenter probabilem, quod Deus non existat . . . 3. Potest dari ignorantia invincibilis Dei ut ultimi finis, in aliquo agente morali, etiam dum operatur moraliter . . . 4. Potest esse aliqua communitas magna, seu regnum, absque cognitione ulla certa Dei, imo & cum ignorantia ipsius omnimoda: verisimile tamen est quod non sit.*

**TERZA PROPOSIZIONE.** *Comune opinione de' Gesuiti con S. Tommaso, Medina in 1. 2. q. 76. artic. 2. Silvio in 1. 2. q. 76. art. 6. Gonet de probab. art. 7. Isamberto in 1. 2. q. 76. artic. 6. Duval in 1. 2. T. 1. Tract. de pecc. q. 7. art. 3. Gamacheo in 1. 2. q. 76. c. 1. 2. 3. Grandin T. 4. disp. 1. de pecc. q. 2. de caus. pecc. e con gli Scotisti, è che 'l diritto naturale non si poss'ignorare invincibilmente nè quanto a' primi principj più universali, nè quanto alle conclusioni immediate e chiare, ma sibbene riguardo alle conclusioni più lontane ed oscure.*

Rechiamo le parole d'alcuni: *Ignorantiam invincibilem posse contingere & circa quodvis factum contingens, & circa quodvis jus, exceptis primis principiis legis naturæ, qualia sunt: Bonum est faciendum, malum vitandum. Quod tibi non vis fieri alteri ne feceris &c. Item exceptis aliis præceptis, quæ ex hujusmodi principiis nullo negotio a quovis homine deduci possunt; ut quod sit Numen Divinum colendum,*  
D quod

quod parentes sint honorandi . Valenza T. 2. disp. 6. q. 6. punct. 1.

Non datur ignorantia invincibilis primorum ac universalissimorum principiorum juris naturæ & conclusionum immediate & clare ex illis deductarum, saltem ad longum tempus in ullo habente usum rationis, & subinde de illis cogitante. Datur in multis usum rationis habentibus invincibilis ignorantia juris naturæ quoad conclusiones ex principiis moralibus mediate & obscure deductis. Platelio Synopsis p. 11. cap. 3. §. 5. n. 260. & 262.

Quamvis enim juxta communioem P.P. & Theolog. sensum dari non possit ignorantia invincibilis de primis & universalissimis principiis juris naturæ, qualia sunt, Deum esse colendum, Parentes honorandos &c. . . . nec non de conclusionibus immediate & clare inde deductis . . . Nihilominus dari potest in natura lapsa ignorantia invincibilis juris naturæ quoad conclusiones mediate & non aperte deductas. Viva in prop. 2. ex damnatis ab Alex. VIII. n. 2.

Datur ignorantia invincibilis . . . juris naturalis quoad conclusiones ex principiis moralibus remote & obscure deductas. Le Moyne nelle proposizioni condannate dal Vescovo d'Auxerre.

Jus primarium, seu universalissima legis principia non possunt ignorari invincibiliter ab homine rationis usum habente, & de illis cogitante. Jus naturæ secundarium ignorari non potest invincibiliter, saltem ad longum tempus, quoad  
conclu.



Di S. Pier d' Arena.

conclusiones immediate deductas ex primis principiis . . . . . dari potest ignorantia invincibilis naturalis secundarii quoad conclusiones mediate tantum & obscure deductas ex primis principiis. Il P. Charly nelle Tesi proscritte dal Vescovo di Rhodes.

In lege naturali non potest ab ullo dispensari; eadem non patitur interpretationem proprie talem; & potest invincibiliter ignorari quoad prima saltem & magis generalia præcepta, ac etiam ea, quæ cum his perspicuam habent connexionem. Il P. Musgka de legibus lib. 1. diff. 2. §. 5. assertione 2.

**QUARTA PROPOSIZIONE.** I Gesuiti ammettono, che in alcuni all' uso della ragione già pervenuti si dia invincibile ignoranza del positivo divino diritto: ponghiamo, che alla salute sia necessario, e del fatto connesso col tale diritto. ( Così Vasquez in 1. 2. diff. 220. c. 3. Platelio p. II. c. 3. §. 5. n. 254. Ma questa opinione è pur d' altri ( come di Silvio in 1. 2. q. 76. art. 3. quæst. 2. concl. 5. e d' altri più comunemente )

**QUINTA PROPOSIZIONE.** I Gesuiti insegnano comunemente, che chi per coscienza invincibilmente erronea adoperasse cosa da Dio, o anche dalla natural legge vietata, non solo esente andrebbe da colpa, ma ancora meriterebbe; ma questa è dottrina d' altri moltissimi fuori della loro scuola.

Non accade spendere il tempo in dimo-



strare la prima parte della proposizione. Ella è tanto vera, che i Gesuiti Revisori del libro del Generale Gonzalez tra le proposizioni da loro non approvate notarono anche questa: *docet Auctor, quotiescumque aliquis operatur ex conscientia invincibiliter erronea, excusari quidem a culpa, sed tamen, operationem ejus numquam esse honestam, nec meritoriam.* Ben è vero che questa opposizione de' Revisori parve al P. Concina del tutto irragionevole. Discorrevà egli così. *Se quelli, che invincibilmente ignorando la malizia di alcune azioni, per buon fine le fanno; devono aver alcun merito per le buone volontà loro nel farle; adunque queste volontà sono lodevoli, e a Dio grate e meritevoli dell'eterna vita.* Dalla qual conseguenza prima, che debitamente spiegata non può negarsegli, ecco poi la seconda, ch'egli ne trae. *Dovrà dunque Iddio nel giorno finale dire a tutti questi: Venite Benedicti Patris mei percipite Regnum, quia furati estis, quia mentiti estis, quia adulterastis, quia secuti estis Arium, Sabellium, Lutherum, Calvinum &c.* Qui si arresta il buon Padre, e figurandosi di vedere raccapricciarsi al leggitore i capelli; io, dice, sono persuaso, che ogni Cattolico si sentirà colmo d'orrore, e di spavento al solo udire assurdi così mostruosi. Ma sentiamo il P. Balla, che nella Lettera quarta ad Eraniste n. xx. così ripiglia. *Lasciamo stare che tolto il caso, che tal prendesse per ignoran-*

za di puro fatto la roba, o la moglie d'altrui per sua, i furti, gli adulterj, le eretiche dottrine dalla Chiesa dannate, ed altre sì fatte cose, che portano, dirò così, in fronte la loro malizia, non sono di quelle azioni, le quali per coscienza invincibilmente erronea si possano da niuno mai creder buone, nè comandate da Dio.

Al P. Concina certi trasporti di zelo vogliono perdonare: e se dovevassi ogni Cattolico colmar d'orror, e di spavento; era pur necessario ingrossar alcun poco le cose. Lasciato dunque questo da parte prima di tutto vo formare un' argomento anch'io, e a Voi M. R. P. trasmetterlo, perchè a nome mio proponendolo al P. Concina, sappiate poi dirmi ciò che a lui ne parrà; l'argomento è questo: Quelli, che invincibilmente ignorando la malizia d'alcune azioni in se stesse cattive, credonfi per coscienza erronea obbligati a farle; è fuor d'ogni dubbio, che operando contro coscienza, e non facendole peccano; e però le loro volontà nell'ommetterle sono cattive. Adunque queste volontà sono vituperevoli, e a Dio spiacenti, e meritevoli della eterna dannazione. Voi qui vedete, ch'io esattamente mi tengo al gran modello della Logica Conciniana. Or su d'esso continuando conchiudo: Dovrà dunque Iddio nel giorno finale dire a tutti questi. Discedite maledicti in ignem æternum, quia furati non estis, quia mentiti non estis, quia non adulterastis, quia secuti non estis Arium, Sabellium, Lutherum,



Calvinum &c. Io aspetto d' intender da voi i sentimenti del P. Concina su questo mio argomento. Ma fin d' ora sono persuaso, che al solo udirlo si sentirà colmo di confusione, incominciando a conoscere la vanità del suo; e che verrà calmandosi in lui l' orrore, e lo spavento cagionatogli da' mal' appresi mostruosi assurdi. A rimetterlo però in piena calma, e rassicurarlo del tutto, sicchè nulla più tema; priegovi, che vi piaccia proporgli ancora questo mio dubbio. Certissima cosa è, che le azioni per se medesime indifferenti al bene, e al male, come il prender cibo, il passeggiare, il sonno, ed ogn' altro non proibito divertimento a tempo, e a luogo, e con giusta moderazione cercato, tutte queste azioni, dico, qualora con retta intenzione, e per Iddio si facciano, oneste diventano, e meritorie: e però le volontà di coloro, che in cotal modo le fanno sono lodevoli, e a Dio grate, e meritevoli della eterna vita. Or io saper vorrei dal P. Concina quale sentenza riporteranno costoro per sì fatte azioni al Divin Tribunale. Crede egli, che dovrà Iddio nel giorno finale dire a tutti questi: Venite voi colla mia benedizione al Regno, perchè di buoni cibi vi ristoraste, perchè godeste agiati riposi, perchè vi ricreaste al passeggiare, al giuoco, alla veglia? Eh via, direte voi què presso che stizzito, queste sono ciancie. Qual sarà mai pecorone sì grosso, il quale non veda, che come cotali azioni la bontà non hanno per se medesime, ma tutta la

trag-



traggon dal modo, cioè dalla buona intenzione con cui si fanno; così non le azioni di per se prese, ma il buon modo tenuto nel farle dovrà al divin Tribunale recarsi in ragione del premio destinato ad esse? Alla buona fe, Padre mio Riveritissimo, che voi qui dite bene; e quanto a me senza più curare la risposta del P. Concina, già sono della vostra soddisfattissimo. E troppo bene comprendo, che le azioni di lor natura indifferenti, poichè non hanno in se bontà, nè possono di per se al divin Tribunale prodursi per titolo di ricompensa, nè in riguardo ad esse può la sentenza esser questa: Venite al Regno eterno, perchè vi cibaste, perchè dormiste, perchè andaste a passeggio. Queste azioni prese così non presentano ragion che basti a dover essere ricompensate. Dovrà dunque la ragion vera cercarsi nel buon modo, con cui furono esse fatte; e questa però sembra dover esser la sentenza: Venite al Regno eterno, perchè le più comunali azioni, che niun valore avevano in se medesime, Voi per buona volontà di piacermi alla mia gloria le dirizzaste. Parvi M. R. P. ch'io m'abbia ben presa la vostra risposta? Ma stando l'operacosi, poichè il P. Concina, secondochè mostra l'argomento da lui prodotto, non ha saputo vedere la distinzione, che voi ponete tra il modo di far la cosa, e la cosa medesima, dovrete presto avvisarvelo, e fargliela ben osservare, per dissipargli tutti que' Spauracchi di

mostruosi assurdi, che lo conturbano : e per l'
 orrore ; e per lo spavento, che n' ha , sa Dio
 s'egli abbia fin qui potuto mai prendere un'
 ora di sonno quieto la notte . Ma lasciate
 le baje, parliamo, Padre mio, da senno .
 Dove troveremo noi mai chiucchiurlaja pari
 all'argomento, di cui qui mena il P. Con-
 cina sì gran rumore ? Imperocchè quando
 non sono le azioni buone per se, dall'essere
 per la sola ragione del buon fine buona la
 volontà, con cui quelle si fanno, altro non
 può seguirne, se non che debbasi questa stes-
 sa volontà buona produrre per giusto titolo
 di ricompensa, e non mai quello, che vuole il
 P. Concina, ch'abbiansi a produrre le azioni me-
 desime . Quindi quanto alle azioni in se stesse cat-
 tive, e per coscienza invincibilmente erronea cre-
 dute buone, e comandate da Dio, in chi operan-
 do contra coscienza le tralascia, non l'ommissio-
 ne presa da se, ma l'affetto al peccato, con cui
 le ha tralasciate, dovrà nel dì finale rimprove-
 rarsi ; e in chi la coscienza seguendo per non pec-
 care le fa, non le azioni, quali sono esse per
 se, ma l'avversione al peccato, e l'affetto a Dio
 rivolto, con cui le ha fatte, sarà nel dì finale
 lodato : e però siccome il Divin Giudice al pri-
 mo dirà ; vanne colla mia maledizione all'
 eterno fuoco, perchè niente curando l'offesa
 mia, quello tralasciasti di fare, che pur cre-
 devi non poterfi senza mio dispiacer trala-
 sciare ; così contrariamente dirà all'altro : Vieni
 colla



colla mia benedizione al Regno eterno, perchè, amandomi fedelmente, quello, che di buona fede credevi piacermi, tu per amor mio facesti: e comechè la cosa fatta non mi piacesse, pur il buon affetto nel farla, in te riconosco e rimunero. *V'ha egli nulla in questa sentenza, che possa più conturbare il pauroso animo del P. Concina?* Tuttavolta certo Prete Franzoja ora sbucato ad alzar tribunale sopra la Moral Teologia de' PP. Busembaum, e la *Croix in lib. I. cap. I. animadv.* I. pretende, che il P. Concina abbia vinta la causa, perocchè da un canto i Gesuiti concedono, che quelle azioni rimangano in se stesse cattive, e dall' altro non nega il P. Concina, che quegli atti d' amor di Dio, e d' aversion dal peccato, i quali con quelle azioni trovansi mescolati, buoni sieno, e meritorj. Ma egli dovea piuttosto dire del suo P. Concina, ch'ei chiama nella prefazione *non tam laude, quae ejus dignitati* ( forse a quella che aspirava con dir male de' Gesuiti ) *aqualis reperiri vix potest, quam silentio, & admiratione* ( di quella intendasi che figliuola è dell' ignoranza ) *prosequendum*, dovea, dico, del suo P. Concina dire, ch'egli non intese circa la sentenza da lui impugnata, e che la travisò per avere la gloria di odiosi renderne i sostenitori.

Diciamo della seconda parte. Che altro insegna S. Bernardo, quando scrive *de praec. & disp.*



Et disp. c. 18. Et quidem laude dignam dixerim vel solam intentionem piam, nec plane condigna remuneratione fraudabitur, in opere quoque non bono ipsa bona voluntas?

Che altro Silvio Vicecancelliere dell'Università di Dovay 1. 2. quest. 19. art. 6. concl. 2. con queste parole? voluntas rationi sic erranti concordans, non est mala, sed bona.

Che altro il Sorbonista Almaino op. aur. mor. c. 4. p. 15. dove dell'ignoranza invincibile dice, che actus qui fit per eam, mihi videtur quod fit bonus moraliter.

Che altro Antonio Corduba famoso Scotista, il quale quest. lib. 2. q. 23. prop. 1. dopo avere stabilito, che l'ignoranza invincibile scusa da colpa, soggiugne, quod si insuper facit, seu relinquit rationem omnem objecti, Et circumstantia convenientis, quantum est ex parte sua, facit esse moraliter bonum talem actum.

Che altro Mercoro Domenicano 1. p. de probab. a. b? dove insegna, voluntatem in casu proposito ( ignorantiae invincibilis ) esse moraliter bonam SALTEM ( il Franzoja non se l'aspettava da un Domenicano da taluni spacciato per probabiliorista ) per accidens . . . . Qui ergo fornicatur credens fornicationem in casu proposito esse necessariam, non meretur ex ipsa fornicatione ( che questa bestialità non verrebbe in capo a un Calandrino ) sed ex actu voluntatis eligentis fornicationem sibi apparentem honestam.

Che

Che altro Isamberto Dottore Sorbonico così celebre 1. 2. q. 19. dist. 6. n. 1. *actus ejusmodi* ( dic' egli d' un atto fatto per ignoranza invincibile ) *fuit pro illo tempore rectus & honestus . . . & sic potest esse meritorius.*

Che altro il Velcovo Abelly de *Act. hum. sect.* 5. §. 3. Vediamolo. *Si ex eadem ignorantia* ( parla dell' invincibile ) *judicet, objectum esse bonum quod revera malum est, voluntas illud amplectendo non peccabit, IMO poterit bene operari.*

## P A R T E S E C O N D A .

### *Della ignoranza vincibile.*

**P** R I M A P R O P O S I Z I O N E . *L' ignoranza vincibile non iscusava da colpa.* Questa è la dottrina di Suarez, di Vasquez, di Tanner, e in una parola di tutti i Gesuiti; nè si è potuto ancor trovare tra loro chi abbia diversamente opinato.

S E C O N D A P R O P O S I Z I O N E . *Quindi ancora tutti i Gesuiti insegnano, che l' innavvertenza volontaria non iscusava da peccato.* Ma è necessario più chiaramente esporre questa dottrina.

1. Peccare per ignoranza è cosa diversa dal peccare per innavvertenza. Peccare per ignoranza è violare una legge, la quale s' ignori, o perchè assolutamente non sia nota,  
o per-

o perchè non si sappia l'obbligo, ch' ella c' impone rispetto a certe azioni, e circostanze. Peccare per inavvertenza è violare la legge non ignorando nè la legge, nè l'obbligo, ch'ella ci mette nelle circostanze in che siamo; ma un violarla senza farci attualmente attenzione, o senza riflettere alle circostanze nelle quali uno si trova. Però l'ignoranza è opposta alla scienza, l'inavvertenza alla riflessione. Io so a cagione d'esempio, che oggi è giorno di digiuno, e nel rizzarmi da letto ci ho fatta riflessione; non l'ignoro dunque. Ma nel decorso della mattina un affar d'importanza mi occupa, e mi frastorna sì fattamente lo spirito, che mi toglie quasi ogni altro pensiero. In questo frattempo mi vien fame, e cadutomi sotto l'occhio un pezzo di pane il mangiò. Nell'atto di mangiarlo vien uno, e mi dice, che fate voi? fate collazione, e non sapete che si digiuna? oh! ripiglio, così è, ma non ci faceva attenzione.

2. L'avvertenza può cadere o sul fatto, o sul diritto, cioè o solamente sulla sostanza dell'azione, o anche sul male, e sul bene dell'azione. Ognun vede, che il primo grado d'avvertenza può essere senza il secondo, dove questo esser non può senza il primo.

3. Non si può mettere in dubbio, che per essere colpevole del male, che può esse-



re in una od in altra azione, uopo sia, ch' ella almeno venga accompagnata dal primo grado d'avvertenza, cioè che si conosca, che si fa, o si dice una, o tal altra cosa, un ladroneccio per esempio, una bestemmia.

4. Si ricerca innoltre perchè colpevol sia un'azione, l'avvertenza alla sua malizia, o sia necessario è di salire al secondo grado di avvertenza.

5. Questa avvertenza non ha sempre ad essere *attualmente presente*, ma ha ad essere tuttavia *attuale*. Il non distinguere questi due termini ha fatto, che parecchi abbiano trattata la sentenza de' Gesuiti di lassa, e di scandalosa. Per altro che i Gesuiti pensino come io dico, è chiaro da que' medesimi, che Arnaldo, e Pascale hanno in questa materia più aggravato, cioè da Vasquez, e da Bauny. *Nullum est*, dice Vasquez in 1. 2. disp. 107. cap. 3. *mortale peccatum* ( che di questo qui propriamente trattiamo ) *in voluntatis consensu nisi cogitatio aliqua PRÆCESSERIT, & consideratio expressa, quam vocant ACTUALEM malitiae moralis, vel periculi; vel saltem expressa aliqua dubitatio, seu scrupulus . . . . si nihil horum PRÆCESSERIT, inconsideratio quantumvis longo tempore duret non est peccatum mortale.* Osservisi. Vasquez non dice *nisi adsit*, ma *nisi præcesserit*, lo che è indifferente all'essere *attualmente presente*, e all'esserlo solo *virtualmente*  
e non-

e nondimeno afferma, che questa considerazione da lui richiesta è quella dessa *quam vocant ACTUALEM*. Dunque l'avvertenza richiesta dal Vasquez debb'essere sì *attuale*, ma non sempre *attualmente presente*, cioè debbe essere o *attualmente presente*, o *virtualmente presente*; nè quando si dice, che *attuale* esser dee l'avvertenza, altro, s'intende se non che *attualmente* ci ha da essere qualche avvertenza o in atto, o perseverante in virtù. Se è in atto, non è solo *attuale*, ma è inoltre *attualmente presente*; se è solo perseverante in virtù, è *attuale*, ma non *attualmente presente*. Passiamo a Bauny. Egli dice, che la volontà può portarsi al peccato, *formalmente*, *virtualmente*, o anche *tacitamente*. *Formalmente*, quando per un atto espresso ella desidera, odia, abbraccia, o rigetta quello, che dall'intelletto le viene rappresentato come buono, o reo: *Virtualmente* ella è reputata acconsentirci (notifi) quando il consentimento attuale e formale, che ella ci avrebbe dato innanzi, dura ancora; come è da credere, quando non è stato revocato, interrotto, o impedito per qualche atto che gli sarebbe contrario. V'è vedete, soggiunge il P. Daniel dopo aver riportate queste parole del Bauny, che io ho fedelmente traslatate dal Franzese, che per commettere un peccato, Bauny non ricerca un' *attual* riflessione nell'istante medesimo del peccato (cioè *attualmente*

pre-

presente ), e che secondo lui basta , che questa cognizione sia precedente , acciocchè l' innavvertenza che si potrebbe avere nell'istante medesimo dell'azione , sia colpevole . Aggiugnamone un altro , che è il P. Tanner Teologo non molto conosciuto , ma grandissimo T. 2. disp. 4. q. 5. dub. 5. n. 106. *Hæc cogitatio , seu deliberatio non est necesse , ut semper sit actu , sed satis est , ut sit vel actu , vel virtute , quando & quamdiu est , vel durat peccatum ; ita quidem ut cum semel præcesserit , virtute postea perseveret .*

6. Quest' avvertenza non è necessario , che sia distinta e chiara cognizione della malizia o in genere o in ispecie , ma basta che sia anche un dubbio , anche una menoma apprensione del male , anche solo una notizia implicita dopo preceduta l'espressa . L'abbiam sentito da Vasquez . Il Tanner più distintamente si spiega al n. 103. *deliberatio ad peccatum sufficiens censeri non potest , ubi nulla nec minima quidem cogitatio , vel suspicio est malitiæ seu in genere , seu in specie consideratæ . . . . Dixi vero primo seu in genere seu in specie ; quia non est necesse , ut quis determinate habeat generalem & abstractum malitiæ conceptum ; satis est si in specie cogitet hoc vel illud esse furtum , adulterium &c. quod nempe alioqui antea norit esse illicitum & malum .* E certo quando uno ha una fiata ben compreso , che il furto e l'adulterio sono peccati , per quan-  
tun-



tunque grande sia l'abito, ch'egli ha preso di rubare, e di trascorrere ad adulterj, non farà mai nè l'un nè l'altro con riflessione all'azion che commette senza vedere nel medesimo tempo il peccato, almeno *implicitamente*. L'idea del furto, e del peccato sono nello spirito di lui unite per sì fatta guisa, che l'una non mai all'animo gli si presenta senza dell'altra, e che non bene le ravvisi quanto basta per renderlo peccatore. *Sicut nec e contrario*, segue a dire il Tanner, *opus est ut specialis ratio malitiæ concipiatur: satis est genere cogitare, non esse hic præcipitandum, nec temere quid agendum, sed dispiciendum quod & quomodo: ne forte peccati periculum subit. Dixi secundo cogitationem vel minimam, quia ad peccatum univèrsim minime requiritur iudicium absolutum aut firmum de malitia, quod fatentur omnes; sufficit dubitatio, vel apprehensio minima, quid si malum sit?*

7. La dottrina sin ora esposta non è de' soli Gesuiti, ma d'infiniti altri Dottori. Ciò sono oltre i citati da Vasquez, Niccolò Lirano, il Tostato, Navarro, Adriano VI., Curiel, Medina, Vittoria, Corduba, Du Val T. 1. p. 178. Gamacheo T. 2. p. 194. Isamberto T. 2. p. 233. seg. Ma rechiamo le parole d'alcuni altri. Zumel in 1. 2. quest. 74. art. 8. disp. 1. p. 314. così insegna: *ut deliberatio dicatur sufficiens ad mortale peccatum, requiritur advertentia formalis, seu iudicium de*

malitia vel prohibitione delectationis ... Hæc assertio comunis est apud sapientes Theologos. Et quod requiratur advertentia formalis malitiæ vel prohibitionis, est sententia D. Thomæ: de Veritate, quest. 15. art. 4. ad 10. De Sainte Beuve Dottore della Sorbona, e famoso nel partito Anti-Gesuitico de pecc. disp. 5. sect. 1. artic. 3. similmente afferma. Ad hoc ut delectatio in appetitu sensitivo exurgens sit peccatum mortale, debet esse plena advertentia ex parte rationis circa actum formaliter ut malus est, & prohibitus .... Nisi forsan operans libere & advertenter causam dederit delectationi tali. Probatur prima pars, quia ubi est tantum semiple-na advertentia, ibi non est perfecte voluntarium. Ergo &c. Secunda ostenditur, quia si advertatur tantum in actum materialiter sive physice consideratum, & non formaliter seu moraliter, erit tantum volitus actus iste, ut est quid physicum, & non ut est quid morale. Ergo non ut malum; & in hoc non erit malitia. Nella Sorbona fu pure a' 3. di Ottobre del 1640. sostenuta questa conclusione: ad omne peccatum præ-requiretur expressa cognitio malitiæ moralis, vel expressa dubitatio ne actui eliciendo talis malitia moralis inexistat. Che più? Pontano l' approvatore dell' Agostino di Giansenio, e gran nimico de' Gesuiti sottoscrisse a questa Tesi difesa a Lovagno nel 1659. a' 6. di Novembre: Ad hoc ut quis incurrat peccatum mortale, requiritur plena & perfecta cogitatio, seu

*expressa advertentia malitiae, vel periculis ejus, vel saltem expressa aliqua dubitatio, seu scrupulus peccati. Unde a peccato excusatur, qui aliquo die non jejunit, nihil omnino cogitans vel dabitans de jejunio in tali die: similiter excusatur, qui celebrat contractum usurarium nullo modo dubitans vel, advertens usurarium esse.*

**TERZA PROPOSIZIONE.** *Secondo i Gesuiti può un'ignoranza, e sippure un'inadvertenza già vincibile, e volontaria divenire invincibile, e volontaria.*

Diamo dell'una, e dell'altra un'esempio: Un Giudice è determinato di non commettere a sangue freddo un'ingiustizia, ma per darli bel tempo non istudia una causa, e per non aver fatta la debita attenzione a' monumenti, che gli furono presentati da una sentenza ingiusta. La sua negligenza produce l'ignoranza della ragione, che assiste una delle parti. Questa ignoranza era vincibile, sol che il Giudice avesse studiata la causa. Fingasi vèirgli un ordine Regio, che subito dia la sentenza. In questo caso l'ignoranza che era vincibile, diviene invincibile, non essendo egli più in istato di rivedere la causa.

Uno sa che le bestemmie, gli spergiuri, e che so io, sono peccati; ma dall'abito reo, che ne ha preso, e condotto a bestemmia-re, a spergiurare ec. senza pure riflettere ch'egli bestemmia, ch'egli spergiura. La sua



innavvertenza dappprincipio era volontaria ;  
ma l' abito malvagio l' ha fatta involon-  
taria .

In questo non può alcuno a' Gesuiti far  
processo. Tutti hanno a dire il medesimo .

**QUARTA PROPOSIZIONE.** *Interroga-  
ti i Gesuiti, se i peccati che nascono dall' igno-  
ranza, e dall' innavvertenza già vincibili, e  
volontarie, ma invincibili, ed involontarie di-  
venute, sieno peccati soltanto nella cagione già  
vincibile, e volontaria, oppure se sieno tanti  
peccati distinti? risponderanno, esser eglino pec-  
cati solo nella rea cagione. In fatti così ri-  
spondono Suarez, Layman, Filliuccio, Tan-  
ner, Tamburino, La Croix ec.*

**QUINTA PROPOSIZIONE.** *Questa dot-  
trina de' Gesuiti è comune ad altri. Basti per  
tutti sentire Zumel gran Teologo Tomista,  
e Generale del suo Ordine della Mercede  
in I. 2. q. 71. art. 1. disp. 6. p. 90. Licet  
quibusdam videatur probabile quod opera quæ  
sunt ab homine ebrio ex præcedente causa culpa-  
bili, quando deinceps jam non est compos men-  
tis, sint formaliter, & denominatione intrinseca  
peccata, & quod tunc peccet proprie, etiam  
quando non est mentis compos; verior tamen &  
probabilior modus dicendi videtur oppositus, nem-  
pe quod omissio vel commissio inevitabiliter se-  
quuta ex culpabili causa, non est formaliter ma-  
la per denominationem intrinsecam malitiæ, sed  
per extrinsecam a malitiæ causæ. Hanc assertio-*

*nem tenent ( si noti ) fere omnes Theologi recentiores hujus aetatis.*

**SESTA PROPOSIZIONE.** *Per quel che riguarda la Morale, e la pratica è lo stesso il venire co' Gesuiti, che i peccati provengono dall'ignoranza, e dall'innavvertenza prima vincibili, poi fatte invincibili, sieno soli peccati nella cagione, e'l tenere che sieno nuovi peccati in se stessi.*

Due Riflessioni, che io traggo dal Trattato Teologico del P. Daniel sopra i peccati d'ignoranza, basteranno per tutta prova.

### RIFLESSIONE I.

*Sopra i peccati, de' quali l'ignoranza vincibile è cagione.*

» **L**A mia prima riflessione è che per rapporto alla Morale, e alla pratica è molto indifferente la maniera, colla quale si conchiuda la quistione di cui si tratta; perchè nell'esempio proposto del Giudice, il quale per la sua negligenza nello studiare la lite, che dee riferire, e nell'ignoranza vincibile della ragione di colui, al quale fa perdere ingiustamente la causa, questo Giudice secondo l'una, e l'altra opinione, è ugualmente colpevole innanzi a Dio, ed ugualmente degno di gastigo. Secondo la prima opinione la negligenza  
» di

„ di lui nell'informarsi esattamente del fon-  
„ do della lite contiene la gravezza dell' in-  
„ giustizia , di cui ella è la cagione , e o  
„ che il giudizio ingiusto di cui si tratta ,  
„ sia un peccato , che abbia una malizia di-  
„ stinta da quella della sua cagione , come  
„ lo pensano gli uni , o che non sia pecca-  
„ to se non per rapporto alla sua cagione ,  
„ e in questa stia tutta la sua malizia co-  
„ me l'insegnano gli altri , tutti s'accorda-  
„ no a dire , ch' egli sarà punito della in-  
„ giustizia commessa nel giudizio da lui por-  
„ tato contro della giustizia . Di più questi  
„ dicono , che la negligenza di lui è non so-  
„ lamente un peccato di negligenza , ma  
„ ancora un peccato contro della giustizia ;  
„ di modo che non rimane altro se non  
„ la quistione speculativa ; cioè se la malizia  
„ del peccato si trova divisa fra la negligen-  
„ za , e'l giudizio ingiusto , o se è tutta af-  
„ fatto nella negligenza ; ma che importa ?  
„ poichè secondo i due sistemi questo Giu-  
„ dice è ugualmente colpevole , ed egual-  
„ mente degno di punizione presso al giu-  
„ dizio di Dio .

„ Aggiungo ancora che la prima opinione ,  
„ esaminandola bene , ha qualche cosa di  
„ più severo dell'altra , benchè a prima vi-  
„ sta compaja il contrario . Perciocchè po-  
„ nendo ancora nella cagione tutta la mali-  
„ zia delle azioni od omissioni che ne sono



„ l'effetto , e tutto il merito della pena  
 „ dovuta a queste azioni , o a queste omif-  
 „ sioni , chiaro è , che colui , il quale si ren-  
 „ de colpevole di questa negligenza produ-  
 „ citrice dell'ignoranza , non solo è colpe-  
 „ vole delle azioni che commette nell' av-  
 „ venire contro la legge ; ma ancora colpe-  
 „ vole è di quelle che può commettere ,  
 „ quantunque non le commetta ; conciosia-  
 „ chè queste azioni od omissioni a ragione  
 „ del suo stato debbano , o possano , moral-  
 „ mente parlando , seguire da questa negli-  
 „ genza . Così un mercatante che per sua  
 „ negligenza nell' istruirsi fa solamente due  
 „ contratti usuraj , si è renduto subito col-  
 „ pevole non solamente di que' due contrat-  
 „ ti , ma ancora di tutti quei che ha po-  
 „ tuto fare nel decorso del suo commercio ,  
 „ avvegnachè non gli abbia fatti . E male  
 „ si esprime chi dice , che secondo questa  
 „ opinione quegli che ha fatto sei contratti  
 „ usuraj non è più colpevole di chi ne ha  
 „ fatti due . Bisogna dire per parlar giusto ,  
 „ che colui il quale ne ha fatti due soli , è  
 „ tanto colpevole quanto è quegli che ne  
 „ ha fatti sei ; e tale uguaglianza nasce non  
 „ che questa opinione diminuisca il peccato  
 „ di colui che ha fatti sei contratti , ma  
 „ accresce il peccato dell' altro che ne ha  
 „ fatti due , per uguagliarlo al peccato di  
 „ colui che ne ha fatti sei o più ; e quan-

„ te più conseguenze può o dee avere il  
„ peccato di negligenza , che è la forgente  
„ di tutte queste azioni od omissioni con-  
„ trarie alla legge , tanto più egli è enor-  
„ me. Così a riguardare le cose moralmen-  
„ te, la prima opinione è più severa della  
„ seconda , contro l' idea che uno se ne for-  
„ ma alla prima .

„ Per la pratica è la stessa nelle due opi-  
„ nioni . Imperciocchè primieramente gli  
„ uni , e gli altri obbligano per esempio il  
„ Mercatante di cui si tratta , a restituire  
„ tutto il guadagno ingiusto fatto per gli  
„ contratti usuraj ; obbligano il giudice a  
„ riparare il danno che ha cagionato colla  
„ sua sentenza, a dar la quale la sua igno-  
„ ranza vincibile lo ha condotto . Un uomo  
„ che per ignoranza vincibile ammazza un  
„ altro , è irregolare , come se avesse avuto  
„ intenzione di ammazzarlo , ed è obliga-  
„ to di compensare i parenti del morto .  
„ Finalmente gli si dee dare una penitenza  
„ proporzionata a questo peccato , che però  
„ sarebbe ancora più enorme, se avesse avu-  
„ to diretta intenzione di commetterlo .

„ D'altra parte non si può dire , che i  
„ peccatori possano abusare di questa dottrina  
„ per moltiplicare impunemente i loro pec-  
„ cati ; perchè si tratta di peccati d' igno-  
„ ranza , che si commettono senz' alcuna  
„ riflessione attuale al male, ed alla legge di

„ Dio che si viola ; ed affinché un' uomo  
„ abusasse di questa dottrina , per servirsene  
„ di motivo ad offender Dio , bisognerebbe  
„ ch'egli stesso dicesse : *giacchè sono nell' igno-*  
„ *ranza della legge per mia negligenza , ed ho*  
„ *già meritato con questa negligenza tutte le*  
„ *pene de' peccati de' quali moralmente ella può*  
„ *esser cagione , non ho se non da operare ar-*  
„ *ditamente . Io non ho per esempio , io Mer-*  
„ *catante , che ignoro le leggi de' contratti le-*  
„ *gittimi , non ho se non a fare usure quante*  
„ *ne vorrò , e non sarò più punito . Un uomo ,*  
„ io dico , che ragionasse in tal maniera ,  
„ non farebbe un peccato d' ignoranza , ma  
„ un nuovo peccato di malizia come parla-  
„ si nella scuola : egli farebbe un peccato,  
„ che non farebbe solamente peccato nella  
„ sua cagione , ma un peccato che farebbe  
„ formalmente peccato in se stesso . La co-  
„ sa è evidente . Così qualunque partito si  
„ prenda su questa materia il peccatore non  
„ è nè più nè meno in libertà .

„ Da tutto ciò concludo , che riguardan-  
„ do le cose moralmente , e per rapporto al-  
„ la pratica , lo scioglimento di questa qui-  
„ stione è affatto indifferente , e senza con-  
„ seguenza .



## RIFLESSIONE II.

*Sopra i peccati che nascono da innavvertenza  
per l' abito reo.*

„ **C**I è una quantità di peccati d' abito ,  
 „ ne' quali è impossibile, che i Cristia-  
 „ ni anche più libertini cadano per innav-  
 „ vertenza , e senz' avere almeno qualche  
 „ idea confusa che offendono Dio . Tale è  
 „ la maggior parte di quegli stessi peccati  
 „ pe' quali acquistano il nome di libertini ,  
 „ come le dissolutezze in materia d' impuri-  
 „ tà , e di ubbriachezza , l' empietà , il dis-  
 „ prezzo , e le omissioni di certi doveri  
 „ usati fra' Cristiani , come di ascoltare la  
 „ Messa la Domenica , di confessarsi la Pa-  
 „ squa , di digiunare la Quaresima , di aste-  
 „ nerfi dal mangiar carne il Venerdì , ed il  
 „ Sabato , ed altri sì fatti peccati , che uni-  
 „ ti insieme fanno un libertino nel mondo .  
 „ Sarebbe ridicola cosa l' immaginarsi ,  
 „ per esempio , che un uomo di questo ca-  
 „ rattere commetta un adulterio per innav-  
 „ vertenza , quantunque forte sia in lui l'a-  
 „ bito dell' impurità ; che violi la quaresima  
 „ mangiando sempre carne , e lo faccia sen-  
 „ za pensarci , e senza riflettere che offende  
 „ Dio . Il solo esempio , e la sola pratica  
 „ degli altri Cristiani , e mille altre cose ,  
 „ che

„ che i libertini hanno di continuo sotto  
 „ degli occhi , risvegliano continuamente  
 „ nell'anima loro l'idea di questo oggetto .  
 „ Essi non l'hanno sovente che confusa , ma  
 „ essi l'hanno sempre nelle occasioni di cui  
 „ io parlo : si fa loro troppo onore creden-  
 „ do sì facilmente alla loro parola , quando  
 „ dicono che non mai pensano a Dio . E  
 „ da questo solo si vede quanto chimerica ,  
 „ e stravagante cosa sia tirare a conseguenza ,  
 „ riguando a' Libertini , certi principj di Teo-  
 „ logia sull' ignoranza , ed inavvertenza .  
 „ Havvi ancora quantità d' altri peccati  
 „ d'abito , come il rubare , l'ammazzare ,  
 „ il calunniare , e la maldicenza grave :  
 „ qualunque abito che uno abbia di com-  
 „ mettere queste sorti di peccati , è impos-  
 „ sibile di caderci senz' alcuna riflessione .  
 „ Di modo che esaminando queste cose dap-  
 „ presso , non si troveranno peccati confi-  
 „ derabili , che l' abito faccia commettere  
 „ senz' alcuna attenzione all' opposizione che  
 „ hanno colla legge di Dio , seppur non  
 „ fosse qualche peccato di parole , che sfug-  
 „ gono più facilmente a quelli che ci si abi-  
 „ tuano , per esempio di certi spergiuri , di  
 „ certe imprecazioni , di pronunziare a tutto  
 „ pasto il nome di Dio in vano per conte-  
 „ stare bagattelle , o cose false . La stessa  
 „ cosa può ancora accadere per qualche pec-  
 „ cato interiore di pensiero , di desiderio ;

„ per-

„ perchè, diciamolo ancora una volta, per la  
„ maggior parte de' peccati, che passano  
„ all' esteriore, è quasi impossibile che si  
„ commettano senz' alcuna riflessione.

„ Ecco dunque subito, che la maggior parte  
„ de' grandi peccati, come gli adulterj, le for-  
„ nicazioni, le altre impurità, i ladronecci, gli  
„ omicidj, le furberie, e tradimenti, l'em-  
„ pietà, il disprezzo delle cose sante, e tutto  
„ ciò in una parola in che consiste l'essere  
„ libertino, aver non può scusa nell'inavverten-  
„ za cagionata dall'abito. Basta questa sem-  
„ plice sposizione per dimostrare come por-  
„ tano al falso tutte quelle terribili invetti-  
„ ve, ed enumerazioni di atroci delitti,  
„ con che alcuni si sforzano di sfordire il  
„ popolo, e di accrescere l'orrore delle or-  
„ ribili dipinture che si fanno della morale  
„ della Compagnia; come s'ella contenesse  
„ principj, che giugnessero fino a stabilire  
„ l'impunità per gli libertini ne' loro più  
„ estremi disordini.

„ Restano dunque da esaminarsi certi pec-  
„ cati di pensieri, certi peccati di parole,  
„ dove si crede che per la forza dell'abito,  
„ l'innavvertenza possa aver luogo. E pri-  
„ mieramente parmi, che non ve ne abbia  
„ neppure un sì gran numero di questa na-  
„ tura da immaginarsi che si commettano  
„ con innavvertenza: in fatti ci vuol molto  
„ tempo per venire a questo abito, il qua-

„ le



„ le formato, fa che si commetta questa sorta di peccati senza niuna riflessione.

„ Un tal abito non si forma se non per un' infinità d'atti volontarj in se stessi, i quali sulle prime cagionano grandi rimorfi: ci voglion sovente molti anni per addomesticare la coscienza a mostri, i quali le hanno fatto orrore le prime volte, che le si sono presentati. Quest' orrore non si è interamente dissipato nè dopo il primo, nè dopo il secondo, nè dopo il centesimo, nè forse dopo il millesimo peccato; massimamente se una educazione Cristiana ha gettato nell'anima certi semi di pietà, i quali è difficile di opprimere affatto. Da ciò ne segue che molto minori di quel che si pensa sono ancora queste forti di peccati, che si fanno senza alcuna avvertenza. Ma che che ne sia, che cosa s'ha da pensare di questi peccati commessi senz'alcuna avvertenza? Sono questi veri peccati, ed essendo commessi senz'alcuna considerazione, sono essi imputabili, e degni di gastigo?

„ Rispondo a questa quistione, che per deciderla uopo è di prendere quasi la stessa regola, di cui ci siamo serviti per giudicare de' peccati d'ignoranza vincibile, e dire, che questi sono peccati imputabili almeno nella loro cagione, come tutti i Teologi convengono, e domandare se sono

„ peccati in se stessi, se sono imputabili in se  
„ stessi; è una quistione di poca importanza  
„ per lo costume, e per la pratica.

„ Ch'essi sieno peccati, ed imputabili  
„ nella lor cagione questa è una cosa evi-  
„ dente. La ragione è primieramente, che  
„ sono stati liberissimi nella loro cagione,  
„ e che sono gli effetti di peccati volonta-  
„ rissimi, e liberissimamente reiterati. Se-  
„ condariamente, che il peccatore non ha po-  
„ tuto non accorgersi, che l'abito di que-  
„ sti peccati si formava in lui, e per con-  
„ segnente ha potuto, e dovuto prevedere  
„ la necessità di peccare, ch'egli contraeva  
„ dall'abito.

„ Dal tempo dunque che l'abito è stato  
„ tale, che poteva far commettere a que-  
„ sto peccatore peccati senza riflessione,  
„ d'allora i peccati che dee moralmente  
„ commettere in questa guisa per la forza  
„ dell'abito, diventano imputabili almeno  
„ nella loro cagione a suo riguardo, così  
„ detto è de' peccati d'ignoranza vincibile.

„ I Teologi scolastici disputino quanto lor  
„ piace; sostengano che questi peccati com-  
„ messi senza riflessione per la forza dell'  
„ abito, hanno una malizia intrinseca di-  
„ stinta dalla malizia della lor cagione, o  
„ che non hanno se non una malizia co-  
„ mune colla loro cagione, i peccatori non  
„ sono nè peggiori, nè migliori; questi

„ pec-

„ peccati non faranno loro nè più nè meno  
 „ imputati , in qualunque modo sieno loro  
 „ imputati , ed essi non faranno nè più nè  
 „ meno puniti nell' Inferno .

„ Si potrebbe ancora fare una quistione ,  
 „ che non è più facile a decidere ; cioè si-  
 „ no a qual grado l' abito debbe essere per-  
 „ venuto , acciocchè i peccati non sieno più  
 „ liberi in lor medesimi , ma solamente  
 „ nella lor cagione ? I soli peccatori di abi-  
 „ to ricorrendo coll' animo sulla lor vita pas-  
 „ sata , potrebbero su ciò rendere a se stessi  
 „ qualche testimonianza : queste son cose  
 „ delle quali la sola coscienza può rispon-  
 „ dere , ed instruire colui che la vuol con-  
 „ sultare . Ma ritorniamo al punto capitale ,  
 „ ed alla proposizione principale che ho a-  
 „ vanzata , cioè che in qualunque manie-  
 „ ra si giudichi di queste sorti di pec-  
 „ cati , o che si dica che son peccati in se  
 „ stessi , o che si vogliano solamente pec-  
 „ cati nella lor cagione , o si sostenga che  
 „ hanno una malizia intrinseca distinta da  
 „ quella della lor cagione , o per lo con-  
 „ trario s' insegni non aver essi se non quel-  
 „ la della lor cagione per rapporto al costu-  
 „ me , e alla pratica , è lo stesso .

„ Dico esser lo stesso per rapporto a' co-  
 „ stumi : perchè se un peccatore abituato  
 „ dicesse per esemplo : *io ho contratto l' abito*  
 „ *d' un tal peccato , che me ne fa commettere*



„ un' infinità senza riflessione , non occorre che  
 „ pensi a rimediare a questo abito , perchè que-  
 „ sti peccati non mi saranno imputati . Gli si  
 „ risponderèbbon due cose . Primieramente  
 „ gli si direbbe, voi v'ingannate : questi pecca-  
 „ ti vi sono imputati, voi ne sarete punito, o  
 „ che Dio prevedendo i peccati che il vostro  
 „ mal' abito dee farvi commettere senza rifles-  
 „ sione , abbia destinato a' primi peccati che so-  
 „ no stati volontarissimi , le pene che loro sono  
 „ proporzionate , e quelle ancora che meritano  
 „ gl' involontarj , de' quali esser debbono la ca-  
 „ gione , come pensano que' Teologi , che dicono ,  
 „ questi ultimi peccati esser solamente peccati  
 „ nella lor cagione , ed imputabili nella loro  
 „ cagione , o che secondochè questi ultimi pecca-  
 „ ti si commettono , abbia ciascuno la sua mi-  
 „ sura di determinato gastigo , siccome dicono  
 „ quei che sostengono , esser questi peccati in se  
 „ stessi , e non solamente nella cagione .

„ In secondo luogo si risponderèbbe a un  
 „ tal peccatore , che questa malvagia risoluzi-  
 „ one ch' ei prende di non rimediare al  
 „ cattivo suo abito , è un nuovo peccato  
 „ volontarissimo , che rinchiude in se la  
 „ gravezza di tutti i peccati che ne segui-  
 „ ranno , e merita i gastighi di tutti quei  
 „ peccati , de' quali è una nuova cagione  
 „ dovendosene ragionare a proporzione come  
 „ dell' abito stesso .

„ Però è evidente che questo peccatore  
 „ non

„ non trova il suo conto piuttosto in un  
 „ sistema, che nell'altro. Dal che ne segue  
 „ la mia proposizione, che per rapporto a'  
 „ costumi, è affatto indifferente, che i  
 „ Teologi si determinino all'uno, o all'al-  
 „ tro sistema.

„ Dico in secondo luogo, che per la  
 „ pratica è una cosa stessa secondo i due si-  
 „ stemi. Parlo della pratica che seguono i  
 „ Teologi nel Sacramento della Penitenza  
 „ riguardo di tai peccatori quando s'indiriz-  
 „ zano ad essi. Perchè qualunque sistema  
 „ abbraccino questi Teologi nella presente  
 „ quistione Teologica, essi obbligano questi  
 „ peccatori a dire, quanto è moralmente  
 „ possibile, il numero de' peccati commessi  
 „ in virtù del peccato di abito, facendo  
 „ loro almeno spiegare quanto tempo sono  
 „ stati in quell'abito, quanti presso a poco  
 „ credono aver commessi di questi peccati  
 „ per giorno, per settimana, per mese, on-  
 „ de avere la più esatta cognizione che si  
 „ può dello stato della loro coscienza. Essi  
 „ impongono loro penitenze a questo nu-  
 „ mero proporzionate, e danno loro l'asso-  
 „ luzione quando li vedono disposti non so-  
 „ lamente a pentirsi del loro reo abito; ma  
 „ ancora a prendere i mezzi efficaci per tor-  
 „ lo. E tutto questo serve a confermare ciò  
 „ che ho detto, che nulla importa qual sia  
 „ il partito che nella scuola si prenda in-

„ torno questa quistione scolastica: se i pec-  
 „ cati di abito commessi senza alcuna rifles-  
 „ sione sieno peccati in se stessi, o sola-  
 „ mente nella lor cagione.

„ Finalmente da tutto ciò cha ho detto  
 „ è manifesto, che certi Teologi, i quali si  
 „ cerca di separarsi dagli altri per rendergli  
 „ odiosi, non hanno seguito in questo, sic-  
 „ come in ogni altra materia, o se non la  
 „ dottrina nelle scuole Cattoliche ricevuta;  
 „ che queste opinioni sulla distinzione de'  
 „ peccati che sono peccati in se stessi, e  
 „ degli altri che non lo sono, che nella  
 „ loro cagione, non hanno alcuna connes-  
 „ sione col peccato filosofico; e che in par-  
 „ ticolare i peccati de' libertini, che li co-  
 „ stituiscono, per così dire, nell'essere di li-  
 „ bertini, non entrano affatto in questa  
 „ quistione, essendosi veduto essere moral-  
 „ mente impossibile, che li commettano  
 „ senz' alcuna riflessione, e che quando il  
 „ contrario fosse pur vero, non vi sarebbe  
 „ una maggiore impunizione.

## P A R T E T E R Z A.

### *Del Peccato Filosofico.*

**I** Teologi hanno sempre nel peccato distin-  
 ti due differenti riguardi, uno alla drit-  
 ta ragione, che lo proibisce; l'altro a Dio,



il quale offeso ne resta , e disonorato . Per rispetto al primo riguardo si chiama peccato *Morale* , o *Filosofico* ; per rispetto al secondo si dice peccato *Teologico* . La ragione è , perchè , come insegna S. Tommaso 1. 2. q. 7. art. 6. ad 5. , il Teologo considera il peccato in quanto offesa è , ed ingiuria di Dio ; dove il Filosofo Morale non lo considera che come contrario alla retta ragione : *a Theologis consideratur peccatum precipue secundum quod est offensa contra Deum, a Philosopho autem morali secundum quod contrariatur rationi .*

Avvertasi ancora , che le parole *offesa di Dio* , e *peccato mortale* nella ordinaria significazione si prendono per la medesima cosa , cioè per un' ingiuria fatta a Dio , per un dispregio di Dio , per una disubbidienza a Dio , per una rivolta contro di Dio ; ma talvolta la parola *offesa di Dio* si usa non a denotare un' ingiuria fatta a Dio , ma solo un' azione , che Dio condanna , e dee punire come vendicatore della legge naturale , di cui egli è autore , come padrone sovrano degli Uomini , e come giudice delle loro azioni .

Che è dunque peccato Filosofico ? E l' azione d' un uomo , il quale a cagione d' esempio rubasse , o ammazzasse alcun' altro vedendo bene , che questo è un delitto contrario alla diritta ragione , ma senza sape-

re ,

re, che Dio ne fosse offeso, o senza che gliene venisse allora pure un pensiero. Sicchè al peccato Filosofico due condizioni sono essenziali; l'avvertenza, riguardo al nostro dovere, e a' dettami della diritta ragione, e l'ignoranza, o l'innavvertenza riguardo a Dio. Se si suppone il menomo pensiero di Dio, il peccato non è sol Filosofico, ma Teologico. Se si suppone una innavvertenza, o ignoranza invincibile del nostro dovere, e del divieto della natural ragione, non è peccato alcuno, neppur Filosofico.

Alessandro VIII. a' 24. d'Agosto del 1690. proibì come scandalosa, temeraria, offenditrice delle pie orecchie, ed erronea questo proposizione: *Peccatum Philosophicum seu morale est actus humanus disconveniens naturæ rationali, & rectæ rationi: Theologicum vero & mortale est transgressio libera divinæ legis. Philosophicum quantumvis grave, in illo qui vel Deum ignorat, vel de Deo actu non cogitat, est grave peccatum, sed non est offensa Dei, neque peccatum mortale dissolvens amicitiam Dei, neque pœna æterna dignum.*

Or si domanda, che cosa sia condannata nella proibizione di questa Tesi? Ciò è necessario di esaminare per vedere se i Gesuiti sieno rei della proscritta dottrina.

E' egli forse proibito il sostenere ipoteticamente, che se con una ignoranza, o dimenticanza di Dio, la quale fosse involontaria, è

non colpevole se commettesser peccati, questi non sarebbero nè offese ( cioè ingiurie ) di Dio , nè peccati mortali ? ( nello stesso senso d'ingiurie di Dio ) ? Nol crederà certamente alcuno , il quale rifletta , che nè verisimil è , che il Papa avesse condannata una proposizione tenuta da molti , e grandissimi dottori d'ogni scuola , nè sarebbe stato vero ciò , che nella condanna afferma il Papa , la Tesi da lui proscritta *de novo erumpere* , essendo ella in possesso di più secoli nelle scuole . E veramente l'hanno tra gli antichi Tomisti difesa Francesco Zumel già Professore di Salamanca , e poi , come altrove ho accennato , Generale del suo Ordine della Mercede nel 1593. in 1. 2. q. 71. art. 6. p. 178. Curiel altro Tomista , e Professore di Salamanca in 1. 2. q. 71. art. 6. dub. 3. Francesco Vittoria Domenicano *Relect.* 13. part. 2. dub. 3. Giovanni Prudenzio dell' Ordine della Mercede , e Professore in Alcalà , il P. Vincenzio Ferre Reggente per 18. anni a Roma nel Convento della Minerva T. 1. *Tract.* 2. q. 1. §. 10. , il P. Gonet celebre Domenicano T. 1. *disp.* 1. n. 62. e T. IV. *de Incarn. disp.* 4. n. 19. Marlete pur Domenicano , il quale a favor suo cita il Card. Gaetano , Medina , Bannez , Serra , Alvarez tutti Domenicani , presso il citato Ferre T. 1. *tract.* 2. q. 1. §. 10. Domenico Navarrete anch' egli dell' Ordine Domenicano , e poi



Arcivescovo di S. Domingo T. 1. *Tract.* 3. *controv.* 15. n. 7. pag. 180. Aggiungansi tra gli Scotisti Guglielmo Herinx Francescano, e poi Vescovo d'Ipri *disp.* 5. de pecc. q. 1. n. 9. il P. Vibrarne in 4. *Sent. dist.* 14. q. 2. *Secl.* 5., i Francescani di Lovagno nelle Tesi sostenute a' 18. e 19. di Luglio nel 1651., a' 30. d'Aprile del 1677., al 1. di Giugno, e a' 19. d'Ottobre del 1678. Dello stesso avviso sono stati Francesco Bonæ spei Carmelitano e Professore di Lovagno de *Incar.* *disp.* 1. *dub.* 5. n. 132. *Seg.* e 149., e i Carmelitani del 1656. e 1659. a Lovagno del 1673. a Dovay e a Valenciennes del 1685. e del 1687. pure a Dovay nelle lor Tesi. Il P. Pouhours nella quinta lettera all' articolo X. porta le precise parole di questi Autori, e di queste Tesi. Basterà a noi recare alcuni Domenicani.

*Si homo invincibiliter ignoraret Deum, nullum ejus peccatum esset mortale... Probatum... Malitia peccati mortalis petitur ex injuria Dei. Sed Deus non potest injuria affici, nisi cognoscatur; ergo si homo ignoraret Deum, nullum ejus peccatum esset mortale.* Gonet T. 1. *disp.* 1. n. 62.

Unde cum peccatum in suppositione facta (dell' ignoranza invincibile di Dio) non sit Dei offensa, materia satisfactionis non est, & pro illo satisfieri nullatenus potest. Lo stesso T. IV. de *Incar.* *disp.* 4. n. 19.

Peccatum gravissimum (verbi gratia proprium

patrem occidere) cum ignorantia invincibili veri Dei, & inculpabili, non erit offensa veri Dei (neque enim offendi potest is qui invincibiliter ignoratur) neque hominem a Deo vero avertet, neque pro ejus condigna satisfactione Deum & hominem requiret, imo neque gratiam: quia Deus non pacatur alicui per gratiam, nisi ei a quo offensus est. Ferre T. 1. Tract. 2. q. 1. §. 10.

Ad hoc respondet Marleta admittendo sequelam, & negando minorem. Esset enim, inquit, tunc tale peccatum mortale philosophice, esto, non theologice: & sic admittit omnia inconvenientia quæ in ratione nostra adducta sunt. Nam inquit illa convincere de mortali quod est contra Deum, non vero de mortali quo tantum graviter offenditur homo. Et addit hoc teneri admittere omnes illos Thomistas, qui affirmant puerum venientem ad usum rationis, solum teneri ad convertendum se in Deum, ut præcontentum in ratione communi boni rationi consoni non vero particulari. Marlete presso il Ferre nel luogo citato.

A qui se pueden ofrecer dos dificultades. La primera, si supuesta la ignorancia invencible de Dios, se han de llamar las culpas destes hombres que le ignoran, peccados Theologicos, o solo philosophicos, y Civiles. 2. si el que muriera con tales peccados en aquel estado, se condenaria, o no, ... Para la primera puede el curioso leer al Card. Lugo de Incarnat. disp.

5. Sect. 6. y 7. donde larga y doctamente trata est epunto. Lo que yo entiendo, es que admitida ignorancia invencibile de Dios, que es primera Ley y primer Legislador, no ay peccado alguno en quien tiene a quella ignorancia: porque en este caso, ni ay aversion de Dios, ni conversion a la criatura ( quanto a imputarse, se entiende ) quen en la realidad pecado sera ( scilicet materialiter ) la obra que in re se opusiere a aquella Ley. En esto me parece conviene el M. Fr. Greg. Martinez in 1. 2. quest. 71. art. 6. concl. 3.

Faltando el conocimiento, falta tambien lo voluntario: teniendo uno ignorancia invencibile de que ay Dios, en loque assi obrare, no le offendera en manera alguna, por no ser voluntaria a quella obra Yassi dize el mesmo Autor en la concl. 5. quæ ablata, omni lege naturali, divina & æterna, actus nec esset peccatum, nec malus moraliter, nec naturaliter, nec esset iniquitas. Navarrete Tom. 2. Tract. 3. contro. 15. num. 7. pag. 180.

Ma se la proposizione suddetta non è stata prescritta nel sento ipotetico, o condizionale di sopra spiegato, che resta, se non ch'ella sia stata dannata, perchè conceputa in termini, che suppongono darsi realmente persone, le quali non commettano se non peccati Filosofici per non conoscere Id-dio, o per non averlo presente alla memoria.



Questo è stato un motivo di condannarla, ma non questo solo. Il P. La Croix lib. 5. n. 58. osserva assai bene che nella detta proposizione assolutamente si dice, che il Peccato Filosofico comechè grave non è *offesa di Dio*; eppure sarebbe sempre offesa di Dio *almen materiale* ficcome quello, che a Dio darebbe ragionevol motivo di dispiacere. Però il dianzi citato Giovanni Pruden- zio scrisse: *Fateor in tali hypotesi ( ignorantie invincibilis Dei ) non eandem rationem formalem offensæ reperiendam esse in peccato; qualem hic & nunc in illo de facto cognoscimus: atque adeo impotentiam satisfaciendi pro illo in tali hypotesi non esse capiendam ex excellentia Dei ut formaliter offensi: quia hæc denominatio ex parte Dei sumitur ex formali ratione offensionis peccati, qualis in illo sub tali hypotesi non inveniretur. Verumtamen cum bis stat, Deum quolibet peccato, quod in tali hypotesi patravet homo, materialiter esse offendendum. Quindi, ficcome dice il P. Daniel in una lettera all' Arcivescovo di Reims, la verità opposta a questo errore è, che il peccato commesso anche nella supposizione dell' invincibile ignoranza di Dio essendo contro la ragione, e per conseguenza contro la legge di Dio impressa ne' nostri cuori, non è solamente Filosofico, ma Teologico, cioè contra Dio ( non che sia un dispregio di Dio; perocchè*

chè nella detta ipotesi s'ignorerebbe Dio, nè Dio si può dir dispregiato da lui, che nol conosce; ma perchè dispiace a Dio, Autor della legge, e quindi meritevole d'eterna condanna.

Ma Alessandro VIII. ha avuto un altro principal motivo di condannare questa proposizione. Dic' ella, che 'l peccato Filosofico non è offesa di Dio, nè mortal peccato *in illo qui vel Deum ignorat, vel de Deo actu non cogitat*, senza far veruna distinzione tra quello che ignori Dio, o a lui non pensi invincibilmente, e involontariamente, e quello che l'ignori, o non ci pensi vincibilmente e colpevolmente. Però da questa proposizione così illimitata evidentemente ne segue, che tutti i delitti, i quali si fanno nell'ignoranza, o nella dimenticanza di Dio, *anche volontaria e colpevole*, sieno solo Peccati Filosofici, che non offendono Dio. Or questo è ciò, che rende principalmente rea la proposizione. E veramente ecco che ne segue, cioè che tutti o pressochè tutti i peccati degli Atei, degl' Infedeli, e de' Cristiani più dissoluti sieno peccati puramente Filosofici, siccome quelli che si fanno con qualche ignoranza, o dimenticanza di Dio colpevole, e volontaria. La storia della stessa condanna dimostra, che principalmente per questo motivo fu la proposizione proibita. Insieme

me con essa fu deferita a Roma questa Tesi del P. Duffy Francescano, *nulla furta, adulteria, aliave Scelera quantumvis enormia, habere rationem peccati formalis, aut divine offensa* ( nel senso ordinario e stretto d'ingiuria di Dio INVINCIBILITER *ignorante Dei legem, prohibitionem, aut existentiam*. Questa proposizione del P. Duffy, a starne al rigore de' termini, esenta assolutamente da ogni peccato i delitti commessi nell'ignoranza della divinità; dove la proibita non gli esenta, che dalla malizia del peccato Teologico e mortale. Però per questa parte è meno colpevole la proscriotta proposizione dell'altra. Perchè dunque la proposizione del P. Duffy non fu condannata, proibita fu l'altra? Torniamo a considerarle. La proposizione del P. Duffy è ristretta alla sola ignoranza INVINCIBILE, e *involontaria*; la proibita parla d'ogni ignoranza di Dio senza distinzione veruna. Tutta dunque la ragione, che mosse Roma a dannar l'una, a non ferir l'altra, è la sola parola d'ignoranza *invincibile* espressa nella seconda, lasciata nella prima. Questa sola parola poteva distinguerle, e questa veracemente mette tra la due proposizioni una distanza presso che infinita.

Tempo è, che de' Gesuiti, e delle dottrine loro si parli intorno al peccato Filo-  
fo-



Di S. Pier d'Arena

sofico , del quale sono a piena bocca accu-  
sati da tutti i censori della loro Morale.

PRIMA PROPOSIZIONE. *Alcun Gesuita*

*non ha espressamente difeso il peccato Filosofico nella pericolosa estensione alla ignoranza vincibile, che fu uno de' principali motivi, onde Roma vietò la Tesi di sopra esposta. Dico nella pericolosa estensione alla ignoranza vincibile in grazia del P. Arriaga, del quale si parlerà nella proposizione seguente.*

Parrà strana questa mia asserzione, sapendo si, che la dannata proposizione fu presa dalle Tesi del P. Musnier Gesuita Lettore in Dijon. Ma quanto è vero, che il P. Musnier ha mal'espressa la sua dottrina, tanto è certo, ch'egli ne' suoi Scritti ha con tutta la forza impugnato il peccato Filosofico appunto per le pericolose conseguenze, che dall' ammetterlo ne verrebbero. Testimonio n' è la protesta fatta da lui medesimo, e riportata anche del Bernini; e testimonio pur ne sono gli scritti di lui, che il P. Bouhours senza tema d'essere smentito da Arnaldo recò in mezzo nella seconda lettera.

SECONDA PROPOSIZIONE. *La dottrina de' Gesuiti intorno l'ignoranza non conduce al peccato Filosofico.*

La dimostro. O si vuole, che al peccato Filosofico intorno l'ignoranza conduca la dottrina de' Gesuiti riguardo all'ignoranza

in-



invincibile, o quelle che tratta dell'ignoranza volontaria, o colpevole. Or nè l'una nè l'altra conduce al peccato Filosofico.

Cominciamo dall'invincibile. E prima parliamo di quella, che riguarda l'esservi un Dio. 1. La comune de' Gesuiti vuole, che impossibil sia almeno per lungo tempo l'invincibile ignoranza di Dio in Uomo alla ragione pervenuto. Non danno dunque luogo al peccato Filosofico, che suppone l'invincibile ignoranza di Dio. 2. que' pochissimi, i quali hanno creduta possibile in qualche barbaro più grossolano l'ignoranza invincibile di Dio, hanno insieme insegnato (tranne il solo Arriaga) che i delitti in questo stato d'invincibile ignoranza di Dio commessi non farebbono meno peccati mortali, che quei de' Cristiani; conciosiachè, dicono essi, offendere la retta ragione, e violare la legge naturale è sempre uno spregiarne l'autore, benchè questi altronde non sia conosciuto. Ora per fare i Gesuiti rei del peccato Filosofico non basta trovare alcuni di loro, che abbino tenuta l'ignoranza invincibile di Dio, ed altri, che hanno difeso, supposta l'invincibile ignoranza dover i peccati, che si commetterebbono, essere Filosofici in quanto non farebbono dirette ingiurie di Dio non conosciuto; converrebbe, che quegli stessi, i quali stanno per l'ignoranza invincibile di Dio, insieme

sostenessero , che i peccati in quello stato commessi sarebbono puramente Filosofici , cioè neppur contrarj , e dispiacenti a Dio , nè meritevoli di punizion sempiterna . 3. Arriaga è il solo Gesuita , che abbia riunite queste due dottrine , cioè quella dalla invincibile ignoranza di Dio , e quella del peccato puramente Filosofico in chi posto in tale ignoranza peccasse . Ma 1. è una solenne impostura far reo della dottrina d'un particolare tutto il ceto de' dottori Gesuiti . 2. Arriaga non ha seguito che il Domenicano Vittoria . Ecco le parole di questo dotto Tomista . *Tertium dubium in hac secunda questione est , an omnis talis perveniens ad usum rationis possit peccare ( & loquimur semper de illo , qui nec Deum cognoscit , nec potest cognoscere )* & pro parte negativa fiunt argumenta neque levia neque ita facile expeditibilia . . . *Ista , & similia , pro parte negativa afferri possent , certa non parum movere possunt ad suadendam partem negativam , quod scilicet antequam quis cognoscat , aut possit cognoscere Deum , non potest peccare . . . Neque video quam possit hoc vehementer impugnari , neque magna inconvenientia posse ex hoc sequi .* Relectione 13. ad quod teneatur homo veniens ad usum rationis , Relectionis parte 2. num. 1. & seq. p. 505. & seq. Edit. typ. Du Port , anno 1586. in 3. Arriaga esclude espressamente i casi dell'ignoranza , e della dimenticanza di Dio colpe-



pevoli, cioè que' casi, che potrebbero trarre le più orribili conseguenze nella Morale. *Bene respondet P. Lugo negando id sequi: quia omnes qui Divinum Numen cognoscunt, eo ipso sciunt peccatum ei displicere, ipsumque peccata punire. Id quod ego confirmo ex his quae dixi supra, homines immediate noscere furtum, verbi gratia, luxuriam, &c. esse mala, quia sunt contra legem Dei. T. 3. pag. 215.*

Quanto all'ignoranza invincibile del diritto naturale, la dottrina de' Gesuiti, come l'abbiamo di sopra spiegata, e quella del peccato Filosofico sono disparate sì fattamente, che uno, il quale sia nel caso da' Gesuiti ammesso possibile dell'ignoranza invincibile del diritto naturale, non può essere nel caso del peccato Filosofico. Eccol manifesto. Il peccato Filosofico in quanto è Filosofico, e si distingue dal Teologico, è quello che si conosce contrario alla ragione, cioè alla legge naturale ( che ragione, e legge naturale son qui la stessa cosa ), avvegnachè non si conosca, o non si badi, che quell'azione è contro Dio; dunque il peccato Filosofico esige essenzialmente la cognizione della legge naturale contro la quale si opera. Ma nel caso dell'ignoranza invincibile la legge non si conosce, nè si può conoscere; perocchè se si conoscesse la legge, allora non ci sarebbe luogo ad ignoranza, e meno ad ignoranza invincibile; dunque nel detto ca-

fo è impossibile il peccato Filosofico . Ma v'è di più . Se la dottrina dell' ignoranza invincibile del diritto naturale favorisse il peccato Filosofico , sarebbe perchè i sostenitori di essa vogliono , che tale ignoranza invincibile scusi dal peccato formale colui che adopera in virtù di tale ignoranza . Ora è evidente , che questa ragione non porta al peccato Filosofico . Alessandro VIII. che a' 24. d'Agosto del 1690. avea condannato il peccato Filosofico , a' 7. di Dicembre dello stesso anno proscribbe questa proposizione : *Tametsi detur ignorantia invincibilis juris naturalis , hæc in statu nature lapsæ operantem ex ipsa non excusat a peccato formali*; dunque il peccato Filosofico non può essere conseguenza della dottrina , che scusa dal formale peccato gli operanti per invincibile ignoranza del diritto naturale nel corrotto stato della nostra natura ; altrimenti il Papa avrebbe in quattro mesi portate due censure contraddittorie .

Rimane a dire della ignoranza vincibile . I Gesuiti insegnano 1. che le azioni , le quali nascono da tale ignoranza , sono peccati non Filosofici , ma Teologici . 2. che quelle azioni , le quali provengono da tale ignoranza , che in processo di tempo sia colpevolmente divenuta invincibile , benchè imputabili sieno nella cagione , non sono in se stesso peccati nè Filosofici , nè Teologici , come dunque da questa dottri-

na può derivare il peccato Filosofico?

**TERZA PROPOSIZIONE.** *Non v'è dottrina che più dal peccato Filosofico si allontani di quella che comune è tra Gesuiti.*

Eccone la prova. Il mezzo unico di combattere sodamente il peccato Filosofico, è stabilire che vi è un'ignoranza, e una dimenticanza di Dio, la quale non iscuola dall'offesa di Dio. Or come mostrar questo senza provare, che ci è una ignoranza, e una dimenticanza di Dio, la quale come volontaria sia colpevole? Ma per istabilir questo stesso è necessario far vedere, che tal ignoranza, e tal dimenticanza vi sia, la quale nasca da una negligenza colpevole. Dunque conviene ricorrere ad un principio certo nella Gesuitica Scuola, cioè: che *niuno pecca senz'averlo o mediatamente o immediatamente avuto gli ajuti bastevoli, e necessarj per evitare il peccato.* Perocchè, se questa dottrina non è certa, non potremo più sicuramente affermare, che questi ajuti non sieno mancati a coloro, de' quali si tratta. Ma se si dubita, che non l'abbiano avuto, non si può più dire, che sia stato in loro mano d'astenersi dal peccato; e se questo non è stato in loro mano, come senza eresia, e absurdità avanzare, che la negligenza, o l'ignoranza sia in coloro stata colpevole?

Che se vuolsi, a rifiutare il peccato Filosofico essere necessario, che *niuna ignoranza*



za : e dimenticanza di Dio v'abbia la quale ne impedisca l'offesa , anche per questo converrà gittarsi a' principj de' Gesuiti . Ecco : La prova di questa proposizione si riduce ad una di queste due proposizioni , che ogni ignoranza , e ogni dimenticanza di Dio sia colpevole , o che quando non lo sia , ad ogni modo si offenderebbe Dio peccando . La prima proposizione non si può cattolicamente provare se non sull' accennato principio Gesuitico , che l'ignoranza , e la dimenticanza non sono colpevoli , se uno non ha avuti i mezzi bastevoli per guardarsene ; e però su questo si fondano tutti i Teologi Cattolici , che assolutamente negano , darsi ignoranza invincibil di Dio . E certo , dicono essi , se tutti i mezzi umani mancassero a qualche uomo selvaggio per conoscere Iddio ( siccome può certo darsene alcuno , cui manchino ) Dio stesso supplirebbe co' suoi lumi straordinarj anzi che permettere , ch' egli si resti nell' impotenza di conoscerlo e di salvarsi . So , che non ha altro fondamento , che questo principio de' Gesuiti : che Dio non lascia alcuno nell' impotenza assoluta di fare ciò , che egli gli comanda sotto pena di colpa . La seconda proposizione non si può in altra maniera sostenere , se non dicendo , che ancora in caso dell' ignoranza invincibile di Dio uno non ignorerebbe invincibilmente , che l'omicidio a cagione d' esempio è un male , e

per conseguente egli peccerebbe contro i suoi proprj lumi, e contro la sua propria coscienza. Ma questo farebbe falso, se vero non fosse questo principio de' Gesuiti, che ogni peccato suppone qualche cognizione del male, che ci è in tale, o tal altra azione.

E' dunque manifesto, che i principj della Scuola Gesuitica sono i più opportuni per levare di mezzo il peccato Filosofico.

Aggiungasi, che per la maggior parte de' Gesuiti il peccato Filosofico è metafisicamente impossibile, perciocchè quantunque un uomo ignorasse invincibilmente Dio, non potrebbe ignorarlo in questo modo, se non infino a tanto che nel cimento fosse di commettere qualche peccato; ma posto una volta in tal frangente cesserebbe subito l'ignoranza invincibile, essendo impossibile, che l'uomo pecchi contro i lumi della sua ragione, e che non gli nasca qualche dubbio almeno *implicito* e *confuso* che egli pecca contra un Dio Legislatore, come dicono i Gesuiti Amico, de Rhodes, Martinon, Rainaud, Aldrete, Lessio presso il P. Bouhours nella lettera quinta articolo XIII. Veggasi anche il P. Viva sulla proposizion dannata dal peccato Filosofico n. 8. fegg. I Gesuiti sono in salvo, e la loro dottrina è bastevolmente giustificata.

## LETTERA IV.

*Si giustificano i PP. Azorio, Tamburino, Fil-  
liuccio da alcune false proposizioni loro appo-  
ste. Se qualche barbaro possa invincibilmente  
ignorare, che mortal peccato sia la semplice  
fornicazione? I PP. de Rhodes, e Arriaga  
aggravati nell' Ortodossia. Infedeltà, che in  
questa si usa, riguardo al P. Sanchez. Si  
difende il P. Casnedi.*

**S**Iamo ad un punto di molta importan-  
za, come dalla Dissertazione mandatavi  
coll'ultima mia avrete bene avvertito. Però  
a dirittura senz' altri complimenti entro a  
ragguagliarvi della conferenza che ebbi co'  
soliti amici intorno le Gesuitiche proposizio-  
ni 13. e seguenti sull' ignoranza.

Mi domandarono essi al primo arrivo, se  
letta avessi la dissertazione lasciatami? Sì,  
Signori, replicai io, e non pur quella, ma  
anche mi son divorato l' intero trattato del  
P. Daniel. Su i peccati d' ignoranza; e già  
mi pare, che ne potrei leggere in cattedra a  
questi Saccentelli, che quando lor sembra d'  
aver trovata una lasa proposizione in un  
Gesuita, van tronfi tronfi e pettoruti come  
se fossero tante divinità di sapere. O cor-  
bezzole! replicò l' Abate; voi parlate un lin-  
guaggio ben nuovo. Se fate di questi passi,



farete ben presto più Gesuita, che noi non siamo. V'ingannate, soggiunsi io, io non farò mai nè Gesuita, nè Domenicano, nè d'altra scuola, salvo, che di quella della verità. Se questa farà pe' Gesuiti, farò Gesuita; se per gli altri abbandono subito i Gesuiti; ma l'oppressione, ma l'impostura, ma la calunnia, la detesterò poi sempre in chicchessia. Bravissimo, disse il Religioso; massime son queste da vero Cavaliere, e da Cristiano. Ma non perdiam tempo. Per esaminar tutte le proposizioni nell'*Ortodossia* esposte vorrebbonci molti libri, che non abbiamo; ma faremo con que' pochi, che abbiamo, e per gli altri, che mancanci argomentereemo alla Virgiliana.

*Crimine ab uno*

*Disce omnes;*

anzi con più forza, perchè non da un solo delitto dedurremo gli altri, ma da parecchi. Abate leggete la proposizione XIII. *Che l'uomo può invincibilmente ignorare gli obblighi della legge naturale; come ex. gr. che non si può mentire, ammazzare, rubare, commettere adulterio ec. E può ancora ignorare, che si deve amare, adorare, servire Iddio, onorare i Parenti, e fare del bene a tutti.* P. Merat. tom. 1. tract. de pecc. disp. 9. sect. 7. col. 2. pag. 577. Azor. instit. moral. part. 3. lib. 3. cap. 4. pag. 136. col. 1. Tambur. lib. 7. in Decal. c. 8. 2. n. 10. Escobar tract. 1. exam. 1. cap.

3. num.

3. num. 49. *Fill. tom. 2. tract. 30. cap. 2. n. 50. pag. 389.* Chi all' Azorio, al Tamburino, al Filliuccio ( farà lo stesso del Merat, e dell' Escobar ) ha questa proposizione attribuito non l' ha certamente fatto per ignoranza invincibile. Vi ricordate d' aver letto nella dissertazione, che ne' precetti della legge naturale i Teologi con S. Tommaso distinguono i primi principj della legge, le conclusioni le quali da questi principj immediatamente discendono, e le conclusioni più remote, e più oscure di questi principj? Ma ora richiamatevi a mente un' altra cosa, alla qual forse non avete badato. I precetti del Decalogo a quale di queste tre classi appartengono? se pigliansi in lor medesimi, e spogliati dalle circostanze particolari vanno nella seconda classe, e ignorare non si possono invincibilmente; ma questi stessi precetti se prendansi rivestiti di certe particolari circostanze, ripongonsi nella terza classe, e si può allora di questi aver qualche ignoranza invincibile. Che il mentire, che il rubare sia cosa peccaminosa, quando si prende da se, è manifesto, nè di ciò può alcuno avere ignoranza invincibile. Ma se a questo precetto di non mentire, di non rubare si aggiunga la circostanza *se lecito sia di mentire per salvare la vita d' un uomo, se lecito sia di rubare per soccorrere un povero*, allora la cosa non è più sì aperta, e alcuno

ne potrebbe avere ignoranza invincibile. Ciò posto non v'incresca di darmi la prima parte dell'Azorio *lib. 1. c. 13. q. 1.* e poi parleremo del tuogo notato nell'Ortodossia: *Respondeo, ea quæ sunt juris naturalis, aliquando esse per se nota, ita ut non ex aliis, sed ex ipsis comperta, & explorata cuique redantur, qualia sunt: Bonum est amplectendum; Malum fugiendum: Caste vivendum; Nulli nocendum: Quod tibi non vis alteri ne feceris; Unicuique suum jus tribuendum; & horum ignorantia probabilis, & justa in nullum hominem cadere potest.* Dunque l'Azorio non potè mai insegnare, che si può ignorare ( invincibilmente, che di questo ora è questione ) che si deve amare, adorare, servire Iddio, onorare i Parenti, e fare del bene a tutti. Seguiamo a leggere: *Alia vero non sunt per se nota, sed facillime ex per se notis colliguntur, qualia sunt præcepta Decalogi, & horum licet possit esse ignorantia probabilis tempus brevissimum, non tamen diu, quia eo ipso quod ex per se notis evidentè conficiuntur, absque magno negotio innotescunt; at interim dum ea quis ex per se notis concludit potest bona fide, & sine culpa ignorare, sed diu non potest ea ignorantia laborare, aut in ea permanere, quia facile positè per se notis inferuntur. Ex quo efficitur ut verosimile non sit quod Bardesanes, & Eusebius, & alii historici tradiderunt apud aliquas gentes furtalicuisse, apud alias adulteria, apud alias supra, & promiscua*  
 con.



*conjugia, & homicidia: hæc enim facile ex per se notis concluduntur tanquam mala. Existimo tamen hæc, & alia similia apud certas nationes fuisse permiffa, vel impunita; ita ut auctores horum scelerum impune permitterentur, non quod hæc existimarentur honesta, bona, & licita, sed quod hujusmodi peccata minime pœnis debitis punirentur vel ob gentis illius ignaviam, aut malitiam, aut ob alia graviora mala vitanda, aut ob propria tuenda, conservandaque commoda. Ecco che i precetti del Decalogo, e quelli nominatamente, i quali proibiscono gli adulterj, gli stupri, gli omicidj, tali sono secondo l'Azorio, che non si possono invincibilmente ignorare. O andate a credere a questo bugiardo, il quale spaccia dall'Azorio infegnarfi: che l'uomo può invincibilmente ignorare gli obblighi della legge naturale; come ex.gr. che non si può mentire, ammazzare, rubare, commettere adulterio. Avanti: Alia item sunt juris aut juri naturali contraria, & adversa, quæ licet positis iis, quæ per se manifesta, notaque sunt, inducantur, haud tamen ita facile, & perspicue inferuntur. Talia mala sunt ex mutuo usuram & lucrum exigere, proprias injurias ulcisci: plures uxores habere, repudiare legitimam, furari ad succurrendum egenis, surripere aliquid hostibus, tyrannum occidere privata auctoritate, sine judicis sententia, ad scortum accedere, mentiri propter salutem alterius, vel ob malum gravius, & deterius cavendum, vel ob bonum comune ser-*

Vandum: carnibus humanis vesci: metu mortis  
 mali aliquid committere, sororem in uxorem ac-  
 cipere, negari non potest, quin horum & simi-  
 lium cadere in aliquos possit ignorantia probabi-  
 lis, & iusta, nam non solum ethnici, nec so-  
 lum indocti, sed Christiani homines etiam, &  
 docti horum nonnulla jure naturali licita esse  
 arbitrantur. Cassianus certe, Origenes, & Pla-  
 to putaverunt licere aliquando uti mendacio ob  
 majus malum devitandum, aut bonum tuendum,  
 & conservandum. Durandus, & alii tradiderunt,  
 simplicem cum scorto congressum, aut multitudi-  
 nem uxorum, aut repudium legitimæ uxoris non  
 esse jure naturali, sed tantum divino prohibita.  
 Item hujusmodi mala licet ex principiis per se  
 notis naturali ratione ducantur dubitari non po-  
 test, quin sit opus magna rationis intelligentia  
 in his argumento, & ratione colligendis; ergo  
 potest quis ea bona fide ignorare. Est tamen  
 animadvertendum apud Christianos, ignorantiam  
 hujusmodi malorum rarissimam esse, aut nullam  
 fere, quia apud Christianum populum est fre-  
 quens divini verbi enunciatio, vitiorum repre-  
 hensio, honestatis, & virtutis commendatio; bo-  
 norum prædicatio, quibus scorta, mendacia, frau-  
 des, insidiæ, usuræ, multitudo uxorum, & repudium  
 passim condemnantur, ut per se mala, & fugienda.  
 Osservate in questo passo dell' Azorio le cir-  
 costanze, che vestono i precetti del Decalo-  
 go. EX MUTUO usuram, & lucrum exige-  
 re, PROPRIAS injurias ulcisci, plures UXO-  
 RES

RES habere, REPUDIARE legitimam, furari AD SUCCURRENDUM EGENIS, Surripere aliquid HOSTIBUS, tyrannum occidere PRIVATA AUCTORITATE SINE JUDICIS SENTENTIA &c. e osservate inoltre, che l'ignoranza invincibile di questi precetti secondo l'Azorio tra' Cristiani è RARISSIMA, AUT FERÈ NULLA.

Ora venendo al luogo citato nell'Ortodossia, sapete di che ivi parli l'Azorio? della semplice fornicazione, e di questa sola solissima, notate, scrivono pure il Tamburino, e' l'Filliuccio. Volete chiarirvene? leggeteli. Si presero in mano, si lessero, e si trovò, che veramente della sola semplice fornicazione trattavano. Come dunque si citano per l'ignoranza invincibile del *mentire*, dell'*ammazzare*, del *rubare*, del *commettere adulterio*, del *doversi amare*, *adorare*, *servire Iddio*, *onorare i parenti*, e *fare del bene a tutti*? V'è coscienza? Questo è verissimo, dis'io; ma che dell'esser peccato la semplice fornicazione aver si possa ignoranza invincibile, la mi pare una proposizione assurda. Tal vi dovrebbe sembrare, ripigliò il Religioso, se 1. si trattasse de' Cristiani, ma ed Azorio, e Filliuccio espressamente gli escludono, ed anche Tamburino non nomina che barbari. 2. Se la semplice fornicazione entrasse nella prima, e seconda classe delle cose dal diritto naturale vietate, e non potesse appartenere



riguardo a certi barbari più rozzi, e più salvatici alle conclusioni men chiare, e più rimote di questa legge, e molto più. 3. Se si volesse quindi inferire con Durando, Martino de Magitris, e Caramuele, che la semplice fornicazione fosse solo vietata dal diritto positivo, e non dal naturale. Per altro perchè non facciate le maraviglie, se vedete tre Gesuiti sostenere, che si possa da qualche Uomo barbaro ignorare invincibilmente, che la semplice fornicazione sia peccato, sappiate che prima di que' tre Gesuiti l'ha insegnato il Domenicano Soto *de justitia & jur. dist. 5. q. 3.* e dopo d'essi il Basilio Cappuccino *Theol. Moral. T. 1.* alla parola *Fornicatio*, il Diana Teatino *T. VIII.* delle sue opere ordinate *Tract. 6. resol. 2.*, il Filippini pur Teatino *de privilegiis ignorantie cap. 11. n. 646.* Ma ciò che più monta, io credo che S. Tommaso sia di questo medesimo sentimento. Non mi guardate sì attonito; che la cosa è facil facile a provare. Sentite come parla il Santo *1. 2. q. 19. art. 15. Puta, abstinere a Fornicatione bonum quoddam est. Tamen in hoc bonum non fertur voluntas nisi secundum quod a ratione proponitur. Si ergo proponatur ut malum a ratione errante, fertur in hoc sub ratione mali; unde voluntas erit mala, quia vult malum; non quidem id quod est malum per se, sed id quod est malum per accidens propter apprehensionem rationis.*

E chia-

E' chiaro, che S. Tommaso qui parla d'un error di coscienza, e d'una ignoranza non qualunque, ma invincibile, e prima di me lo ha notato il dotto Vescovo Abelly de *Act. hum. sect.* 5. Certamente il Santo parla d'un error di coscienza, il quale rende reo, ciò che di sua natura farebbe buono, e buono ciò che di sua natura farebbe reo; e questo non può convenire ad un errore, e ad una ignoranza colpevole. Dunque S. Tommaso suppone poterli ignorare invincibilmente, che la fornicazione sia male; altrimenti egli darebbe per esempio un impossibile. Ma *q. 3. de malo, artic. 8.* forse si spiega il Santo più chiaramente: *Cum aliquis nescit, fornicationem esse peccatum, voluntarie quidem facit fornicationem, sed non voluntarie facit peccatum.* Ecco che qui ancora suppone il santo l'ignoranza invincibile riguardo a questo abominevol vizio. Perocchè se l'ignoranza fosse vincibile, non solamente l'azione, ma ancora il peccato farebbe volontario. O vada il Sig. Ortodossista a processare i Gesuiti!

Voi, soggiunse l'Abate, avete o Padre giustificato insieme l'Arriaga, al quale nell'*Ortodossia* si attribuisce questa proposizione: *Che chiunque ammazzerà con questa ignoranza l'amico, il parente, il Padre, il Re ec. o commetterà adulterio, ed ogni sorta d'incontinenza impudica, o naturale, o contro natura: o contro qualunque altro gravissimo pec-*

peccato d'odio, di furto ec. non pecca in verun modo. Rad. Arriaga ( il Luminoso ) secondo la Bibliot. script. soc. Jesu pag. 729. ) tom. 1. tract. de Deo disput. 2. sect. 3. pag. 31. & in tract. de act. human. disp. 9. sect. 11. pag. 212. Perocchè è manifesto, che l'Arriaga non può parlare di tutti questi peccati, e d'alcuni al più ne parlerà come contrarj al precetto non in se, ma nelle sue più remote conclusioni. Così è, disse il Religioso; ma credo che l'Arriaga non dica nè poco nè punto ciò che gli si fa dire. La farebbe bella, soggiunsi io. Visitemolo. Per disgrazia il primo che ci venne alla mano, fu il tomo de *Actibus humanis*. Andammo alla pag. 212. alla quale l'Ortodossista rimanda; ma ci trovammo la disputa xx. non la nona, e la sezione 11. non l'undecima, e' l' peggio fu che dell'ignoranza non ci è un jota. Andammo dunque alla disputa nona; ma questa non ha che tre lezioni, onde l'undecima, aspetteremo, dis' io, che sia stampata. Ma l'Arriaga ha da trattare dell'ignoranza in questo tomo. Così è, soggiunse l'Abate e cerca cerca, ecco che finalmente alla disputa dodicesima c'inbattemmo dove l'Autore ragiona dell'ignoranza, ma di quanto gli appone l'Ortodossista, per rabbia ci fosse stata una parola. Gittammo via il tomo, e più volentieri l'avremmo gittato sul grugno all'Ortodossista, o nelle reni per fargli men



men male ( che'l meritava la sua impudenza ) e corremmo al tomo primo *de Deo*. Ma anche qui ci trovammo corbellati. A quella pagina sostiene l' Arriaga ( ciò che l' Autor della dissertazione al fine della precedente lettera concede aver lui fatto ) poterfi l' esistenza di Dio ignorare e vincibilmente ; ma de' precetti naturali non fa motto. E viva l' Ortodossista , gridammo tutti ad una voce ; ma il Religioso aggiunse ; voglio che gridiamo e viva anche con più ragione . Guardate di grazia ciò che Arriaga risponde nella carta seguente : *ad instantiam e præceptis naturalibus dico , de multis* ( come sono le conclusioni più remote del diritto naturale ) *ad huc facilius esse posse ignorantiam invincibilem , quam de Deo ; de aliis vero , quia sunt de rebus ad ipsum hominem pertinentibus , non ita , v. gr. furari , ledere alterum &c. nam sicut sentit & dolet quis violenter sibi accipi aliquid ; & multo magis si lædatur in corpore : ita statim insurgit cognitio , quod in hac re ipse male faciat furando , vel ledendo alterum ex eo principio . Quod tibi fieri non vis , alteri ne facias ; vel quia Deus propter gubernationem moralem videtur hominibus indere naturalem pudorem in talibus actionibus , quo occultare statim desiderant , & clam id facere , unde naturaliter insurgit altera cognitio , ergo hoc non est bene factum .* Che dite ? L' Arriaga nega che de' precetti naturali di non rubare , di non offendere alcuno ec. da-

re si possa invincibile ignoranza, ed egli ha da insegnare: *Che chiunque ammazzerà con questa ignoranza l'amico, il parente, il Padre, il Re ec.; o commetterà adulterio, ed ogni sorta d'incontinenza impudica, o naturale, o contro natura, o qualunque altro gravissimo peccato d'odio di furto ec. non pecca in verun modo? E questo non è calunniare un galantuomo? Affè, disse l'Abate, che questo Ortodosfista viene per diritta linea da quel Brunello.*

*Non puro e non sincero  
ma tutto simulato, e tutto finto.*

come cel dipinge il nostro Ariosto. O andate a crederci quando ci conta tante belle filastroccole del peccato Filosofico alle proposizioni 15. e 16. nella prima delle quali anche ritorna il vostro *Nodgero*, o *Nodtingo*, il Nodo dello Sfondrati. Io non ci crederei se non quando alla Messa dicesse il *Domine non sum dignus*. Quanto a ciò, soggiunse il Religioso, sono anch'io del vostro sentimento, e comechè non abbiamo le Tesi de' Gesuiti, le quali in queste due proposizioni si annunziano, giuocherei cento doppie, se le avessi contro un giulio ancor calante, che que' Gesuiti non altro han detto se non che *se Dio per impossibile si potesse ignorare invincibilmente, in quel caso metafisico l'uomo che violasse le leggi di Dio, peccerebbe gravemente*  
sen-

senza ingiuriare espressamente Dio . Voi avete letta la Dissertazione ; state saldo ad essa , e non vi fate ciurmare da questo pubblico mal; dicente . Ma or ora vi darò un'altra prova della niuna fede , che costui si merita . Dice pur egli : *che chiunque priverà volontariamente un altro di vita , conoscendo di far male ma credendo , che questo male sia piccolo , non commette un gran peccato , ma un sol peccato lieve . P. Rhodes disp. 1. de peccat. quest. 1. sect. 1. §. 2. P. Martinon disp. 21. de pecc. sect. 2. n. 11. Sanch. Casuistarum Princeps lib. 1. in Decal. cap. 17. num. 21. ubi sic affatur : „ Ea ignorantia etiam in præceptis juris divini , & naturalis excusat a peccato . „ Che sia benedetto ; non si contenta d' una sola bugia , le manda in coppia a pricifione , direste voi Sig. Abate Toscano . Forse le faran tre perchè non posso dir nulla del Martinon , e allora una potrà far da Priora . Ma certo le son due e grosse bene . Il P. Rhodes non ha sillaba di tutta questa faccenda , e l' ho confrontato due volte . Se volete , confrontiamolo la terza . Sì , diss' io , facciamolo ; è sempre bene assicurarsi . L' Abate si prese a cercare , e io ci stava attento sopra coll' occhio , ma presto si vide , che il Padre si era apposto , e che il Rhodes non si era per sogno divisato di scriver tal cosa . Per altro , replicò il Padre se Rhodes avesse detta tal proposizione ( che non  
l' ha*



l'ha detta, nè la può aver detta, perchè egli *disp. 2. de peccatis quest. 1. sect. 1. §. 2. ad 3.* difende la comune sentenza circa i precetti naturali, che ignorare non si possono invincibilmente quelli, che sono *adeo perspicua, ut a nemine ignorari possint*, com'è l'ammazzare uno senz'altra circostanza, che possa ad un rozzo rendere oscuro, ed invincibilmente ignorato il reato dell'omicidio *hic & nunc*) per altro, dico, se Rhodes avesse detta tal proposizione avrebbe errato per l'esempio dell'omicidio, sul quale assolutamente preso non può cadere ignoranza invincibile, ma non sul resto della dottrina, Fingete, che uno ammazzi un nimico del suo paese *conoscendo di far male*, ma credendo (per ignoranza invincibile) *che questo male sia piccolo, cioè peccato veniale, non commetterà certamente un gran peccato, ma un sol peccato lieve, o sia veniale.* Non insegna il Card. Gaetano 1. 2. q. 76. artic. 3. che un atto peccaminoso *quantum habet de voluntario, ac per hoc scito (quoniam voluntarium oportet esse cognitum) tantum habet de peccato... quantum vero habet de involuntario, tantum habet error non peccati?* Ora nel caso proposto l'omicidio farebbe sol volontario come peccato veniale; dunque non farebbe che peccato veniale. Ma non ci dimentichiam l'altra bugia. L'Autore fa dire al Sanchez: *ea ignorantia etiam in preceptis juris Divini, & naturalis*

*turalis excusat a peccato* . Ma il Sanchez fa-  
 pete che dice? *excusat a MORTALI*, *ut di-*  
*ximus num. 17.* Che mistero è questo, direte  
 subito, di mutare l' *a mortali* di Sanchez in  
 questo *a peccato*, e di tacere quell' *ut diximus*  
*num. 17.* E' uno de' soliti misteri, cioè un  
 mistero d' iniquità . Che insegna il Sanchez  
 al num. 17. che *quando ignorantia, seu negli-*  
*gentia est tantum venialiter culpabilis, constat*  
*ita minuere, ut reddat opus veniale, quod ea*  
*ignorantia non excusante, esset mortale*; lo che  
 avean prima del Sanchez detto il P. M. del  
 Sagro Palazzo Silvestro: V. *Perjurium qu. 1.*  
*v. quando juratur*, e Zumel 1. 2. q. 67. art.  
 2. disp. 2. post 3. *dictum in solutione ad 3. e*  
 altrove. Dopo ciò cerca Sanchez, *an aliqua*  
*ignorantia seu negligentia mortaliter in se culpa-*  
*bilis excuset a mortali transgressione saltem præ-*  
*ceptorum humanorum?* Risponde che riguardo  
 a' precetti umani una tale ignoranza, purchè  
 non sia *affectedata vel crassa* può scusare dal pecca-  
 to mortale, e volendo esaminar su questo punto  
 la mente d'alcuni Autori, i quali come d' una co-  
 sa particolare ne' precetti Ecclesiastici del digiun-  
 no, e della Messa, certamente umani, affer-  
 mano non peccarsi che venialmente da chi li tra-  
 sgredisce per ignoranza anche colpevole, sog-  
 giugne, non poter questi intendersi della so-  
 la ignoranza che venialmente colpevole, *nam*  
*id tamquam PECULIARE in his præceptis hu-*  
*manis dicunt. At ea ignorantia* ( venialmente

colpevole ) *etiam in praeceptis juris divini & naturalis excusat a mortali*, ma non dal veniale *ut diximus num. 17.*

Ma a qual proposito reca mai l'Ortodossista questa dottrina di Sanchez, ripigliò l'Abate? L'unisce alla proposizione, che falsamente attribuisce a de Rhodes: *Che chiunque priverà volontariamente un altro di vita, conoscendo di far male, ma credendo, che questo male sia piccolo, non commette un gran peccato, ma un sol peccato lieve*, ma che ha a far con questa proposizione quella dottrina? Tanto certo, replicò il Religioso, quanto i gamberi con la luna. Perdoniamogli però questa svista in grazia della pellegrina notizia, che ci dà nella proposizione seguente dell'opere *Morali* del Sanchez. O! che forse non ci sono; dis'io? Ci saranno certo, soggiunse l'Abate, se le cita l'*Ortodossista*, ma prima di lui, e dell'*Appendicista* non si sapeva. Eh! replicò il Religioso, si intenderanno gli *Opuscoli Morali*; o sia i Consigli.

Mai no, disse l'Abate, che il primo libro di questi *Opuscoli* non passa il capo VIII, e qui si cita il Sedicesimo. Nè tampoco esser può l'opera *in Decalogum*, perocchè dopo averla allegata al num. 17. lib. I. in *Decal.* perchè avrebela addotta al numero seguente col titolo d'*Opera Moralia*? e poi il num. 21. del capo XVI. di quest'opere morali corrisponde a carte 12., e nella mia edizione



Bresciana del 1595. va a carte 75., è però in niun' altra stampa può mai esser ridotto a carte 12., e poi per terzo *al lib. 1. cap. 16. n. 21.* dell' opera in *Decalogum* non ci è nulla di tutto questo. Però rimane a dire, esser questa un' opera del Sanchez ignota a' Bibliotecaj de' Gesuiti, e quel Gesuita Franzese, che ora riforma la Biblioteca Gesuitica, si potrà a suo tempo far onore di questa Scoperta. Intanto noi che non pure non abbiamo il libro, ma non sappiamo che ci sia se non per relazione di questo grand' Uomo, ci staremo chiotti chiotti su questa proposizione. Fanne di meno, disse il Religioso; ma se per necessità taceremo di questa, per nostro piacere non diremo nulla delle tre seguenti, conciossiachè dato per vero, che i citati Autori le dicano, voi applicando ad esse la dottrina, che nella dissertazione avete veduta sopra l'opere ree, le quali fatte sieno per ignoranza invincibile della lor bontà, senza che ci pigliamo briga di confronti, vedrete che non c'è da far romore per questa contro de' Gesuiti piuttosto che contro altri Scrittori gravissimi d'ogni ceto. Mi dispiace bensì che non abbiamo il Casnedi da esaminare le proposizioni 23. 24. e 25. Ma non v'inquietate. Il P. Casnedi non dice sicuramente quelle fanfaluche. Il mio argomento è questo. Il P. Concina, e 'l P. Patuzzi quegli nella

storia del Probabilissimo , e nel tomo secondo del suo *Apparato* ; questi nel nuovo libro sopra la *Regola prossima delle azioni umane* si scagliano spesso spesso contra il Casnedi , e parlano di varie sue , com' essi credono , poco sagge dottrine ; e volete che avesser lasciato di mettere in veduta erroracci così badiali ? l' argomento è negativo , il confesso ; unielo ora al positivo delle tante volte che abbiamo colto in bugia questo Signore Ortodossista , e arriveremo alla dimostrazione . Abate preparatevi per dimani all' esame delle dieci seguenti proposizioni , e voi Signor Cavaliere continuateci la vostra attenzione .

Le nuove del mondo furono in appresso il soggetto del nostro piacevole ragionamento . Queste voi non interessano ; però le tralascio ; ma voi non lasciate di darmi le nuove di codesta Dominante , e mi protesto .



## L E T T E R A V .

*Si stabilisce nettamente lo stato della questione sull'obbligo d'amare Iddio . Quindi si fa vedere , quanto a torto si vogliano i Gesuiti nemici di questo precetto , specialmente Azorio , Suarez , e Castropalao . Errore ridicolo ed inescusabile dell' Ortodossista riguardo al gran Sirmondo . Impostura manifesta contra il Card. Toledo .*

**S**enz' attendere vostra risposta continuo a mandarvi il risultato de' nostri confronti .

I due amici vollero sul principio della conferenza leggermi un passo del P. Daniel nel settimo Dialogo di Cleandro ed Eudosso , dove stabilisce la controversia , sulla quale ci dovevamo principalmente trattenere .

„ In primo luogo ( dic' egli ) non vi è  
 „ mai stato Teologo , che abbia negato al-  
 „ solutamente aver noi un precetto di amar  
 „ Dio , l'osservanza del quale necessaria fos-  
 „ se alla salute . Ma dopo aver fatto , per  
 „ meglio rischiarar le cose , la distinzione  
 „ delle diverse spezie de' precetti in questa  
 „ materia , i Dottori si trovano divisi su  
 „ qualche punto .

„ Dicono essi che questo precetto è nello



„ stesso tempo un precetto generale , ed un  
 „ precetto particolare . Si può osservarlo come  
 „ un precetto generale , perocchè è impossi-  
 „ bile di uguagliarne tutta l'estensione , sen-  
 „ za che si estenda a tutti gli altri coman-  
 „ damenti , non potendosene violare un so-  
 „ lo senza ferire , e distruggere l'amore che  
 „ a Dio si debbe . Si riguarda come un  
 „ precetto particolare , o speciale , perchè  
 „ regola gli atti di una certa virtù in par-  
 „ ticolare : cioè gli atti di amore , che sono  
 „ nella loro specie tutti differenti dagli atti  
 „ delle altre virtù , per le quali si osservano  
 „ gli altri precetti .

„ In terzo luogo il precetto della carità  
 „ è negativo , ed affermativo . Un precetto  
 „ si chiama *negativo* , quando si considera  
 „ riguardo alle cose che proibisce di fare .  
 „ Vien detto *affermativo* quando si confide-  
 „ ra per rapporto alle cose che comanda di  
 „ adempiere . Così il precetto dell'amor di Dio  
 „ è *negativo* in quanto proibisce di odiare  
 „ il bene Sovrano , lo che non s' intende  
 „ solamente dell' odio formale , che non è  
 „ presso che se non peccato del Diavolo ,  
 „ ma ancora di ogni altro peccato , concio-  
 „ siachè ogni peccato rinchiuda un allonta-  
 „ namento da Dio . Questo precetto è *affer-*  
 „ *mativo* in quanto ne ordina di fare in  
 „ alcune occasioni atti di amor di Dio ,  
 „ per esempio nell' ora della morte , o nel  
 „ tem-

„ tempo che cominciamo a conoscerci nell'  
„ uscir dell'infanzia, e a fare uso della no-  
„ stra ragione, la quale ci presenta Dio co-  
„ me il nostro ultimo fine .

„ Inoltre i Teologi insegnano, che un  
„ precetto può obbligare o *per se stesso*, o  
„ *per accidente* : questi sono i termini de'  
„ quali si servono *per se*, *per accidente*. Egli  
„ obbliga *per se* subito che indipendentemen-  
„ te da ogni altro precetto, mi comanda  
„ di fare un atto di particolare virtù, alla  
„ quale egli ha relazione . Così il precetto  
„ di carità mi obbligherà *per se*, se indi-  
„ pendentemente da ogni altro precetto mi  
„ obbligherà di fare atti d'amore di Dio .  
„ Un precetto obbliga *per accidente* quando  
„ dovendosi soddisfare a qualche debito, o  
„ a respingere qualche tentazione, nè l'uno,  
„ nè l'altro non si può fare senza un atto  
„ comandato da questo precetto . Così tro-  
„ vandomi in qualche circostanza costretto  
„ dal precetto della Penitenza a fare un  
„ atto di contrizione perfetta, il precetto  
„ della carità mi obbliga in questa occasio-  
„ ne *per accidente* : perchè l'atto di contri-  
„ zione non essendo che una detestazione  
„ del peccato per lo motivo di amar Dio,  
„ non posso adempiere il precetto del-  
„ la penitenza senza fare un atto di amor  
„ di Dio .

„ In poche parole tutti i Teologi con-

„ vengono che v' ha un precetto di amar  
 „ Dio ; che questo precetto è negativo ,  
 „ perchè contiene la proibizione di non far  
 „ nulla contro di Dio ; e che è ancora af-  
 „ fermativo , perchè ci obbliga a certi do-  
 „ veri . Inoltre questo precetto è generale ,  
 „ e si estende alla osservanza di ogni altro  
 „ comandamento : e ve n' ha uno ancora  
 „ speciale , che obbliga almeno per acciden-  
 „ te , come nel caso della necessità della  
 „ contrizione , ed in qualche altro .

*Sin què il Daniel .*

Ora , soggiunse il Religioso , tutti i Ge-  
 suiti s'accordano con gli altri Teologi in que-  
 sti punti , e benchè per eccitar loro contro  
 una maggiore odiosità , questo si dissimuli  
 da' loro avversarj , l' accula ad altro mira .  
 Si cerca dunque , se supposte le già dette  
 obbligazioni , delle quali tutti convengono ,  
 questo precetto d'amare Iddio in quanto è  
 speciale ed affermativo , ci obblighi non sola-  
 mente per *accidens* , ma ancora per *se stesso*  
 a fare degli atti formali di amore , pe' quali  
 diciamo al Signore : *mio Dio vi amo con*  
*tutto il cuore ?*

Nel che francamente affermo , che dopo  
 Alessandro VII. e Innocenzo XI. i quali  
 hanno su questa materia proibite alcune pro-  
 posizioni , non si troverà Gesuita , il quale  
 abbia negato , che'l precetto della carità ob-  
 blighi per se a far degli atti formali d'amor  
 di-



divino . Il solo P. Frescè potrebbe citarfi contro questa mia asserzione , facendogli dire nell' *Ortodossia* , che l' uomo non è obbligato ad amare Dio come ultimo suo fine in tutto il tempo della vita sua , nè da principio di essa , nè nel decorso , nè sul fine ; ma come fidarci di questa citazione non avendo noi la Tesi ? Una parolina che si aggiunga , o che si lasci guasta una proposizione . Forse ed egli , e' l P. Remont citato nella settima proposizione non altro insegnano , se non che non siamo obbligati a riferire a Dio le opere nostre per solo motivo di carità ; lo che è certissimo , e' l contrario è stato dalla Chiesa dannato in Bajo , ed in Quesnello .

Aspettate un pò , disse quì l' Abate a me rivolto : avreste mai l' Arti Gesuitiche ? Si , replicai , e le ho della terza edizione del 1717. fatta alla barba di Roma dopo due condanne delle due prime . E bene datele a me , ripigliò l' Abate , e dopo avere un pò cercato , ecco disse a c. 77. n. 445. la proposizione del Professore : *Deum finem ultimum homo amare non tenetur neque in principio neque in decursu vite sue moralis* . Paragoniamola colla traduzione : *Che l' uomo non è obbligato ad amare Iddio come ultimo suo fine* **IN TUTTO IL TEMPO DELLA SUA VITA** , nè da principio di essa , nè nel decorso , **NE' SUL FINE** . O questo nè sul fine ci è di più , e ci è di più anche in quell' *in tutto il tempo della sua vita* , giacchè in questo ci en-

tra anche il punto della morte. Ma non è già questa una picciola differenza; perocchè sapete, che i Teologi nel punto della morte obbligano in particolar maniera all'atto d'amor di Dio. E' dunque questa una manifesta infedeltà dire, che il P. Tressè parla anche del *fine della vita*, quando non ne dice nulla, e non dicendone nulla mostra anzi di credere, che in quel punto ci sia obbligo, altrimenti, perchè non l'avrebbe espresso? Tutto bene, dis'io, ma almeno il P. Tressè ha insegnata una proposizione condannata da Alessandro VIII. Così è, disse l'Abate, la proposizione come giace nell'*Arti Gesuitiche*, è la stessa che fu proibita da quel Pontefice; ma chi sa, se l'Gesuita la disse tal quale; l'Autore dell'*Arti Gesuitiche* è ancor egli simile al nostro Ortodossista, cioè un bravo impostore. Ma quando pure il Tressè abbiata insegnata, avrà bensì errato nell'esprimersi, perchè essendo Dio nostro ultimo fine, dire, che non siamo obbligati ad amare l'ultimo fine, è realmente un dire, che tenuti non siamo ad amar Dio, nel che sta la reità principale della dannata proposizione; ma si vede ch'egli facea forza su quelle parole *ultimum finem*, e però non volle già negare l'obbligo d'amar Dio come buono in se, ma solo quello d'amarlo *come ultimo fine*; e certo, quantunque Dio sia ultimo fine nostro può stare, che uno l'

ami

ami per le infinite perfezioni di lui, senza che l'ami sotto la formalità di nostro *ultimo fine*. Non diceste qui; che dunque ha ben fatto il P. Tresè a negare l'obbligo d'amar Dio **COME** *ultimo fine nostro*; anche in questo ha sbagliato, perocchè abbiamo precetto di riferire le azioni nostre a Dio siccome ad *ultimo fine*, o sia questo un precetto distinto da quello della carità, come vuol Silvio, o sia lo stesso, siccome i più insegnano con S. Tommaso; ma egli non si può allegare se non falsamente e per impostura, come distruggitore del precetto d'amar Dio, se intese solo di negar l'obbligo d'amar Dio *come ultimo fine*, ammettendo l'obbligo d'amarlo come infinitamente buono in se stesso, le quali formalità; siccome dicea, separabili sono l'una dall'altra; e ch'egli abbia inteso questo è chiaro dalla stessa proposizione di Alessandro VIII. nella quale non mai si nomina *Dio* ( chechè dica il Sig. Aletofilo nelle *Arti Gesuitiche* ) ma solo *ultimo fine*. O chi avesse quelle Tesi!

Ma, soggiunse il Religioso, postochè non le abbiamo, contentiamoci delle vostre riflessioni. Aggiungo ora io in secondo luogo, che prima di Alessandro VII. e d'Innocenzo XI. que' Gesuiti, i quali hanno insegnato, che'l precetto della carità non obbligava *per se* a far degli atti formali d'amor divino, trovarono questa strada battuta da altri Dottori



nè pochi, nè di leggiera autorità. Ne volete alcuni? Leggete il Dottor di Lovagno Dubois sulle proposizioni censurate da Alessandro VII. art. I. ad prop. I., ci troverete notati un Bannez Domenicano illustre, un Gaetano Cardinale dello stesso ordine, Gianfencio Vescovo di Gand, Molano Dottor di Lovagno; Marcanzio, Giovanni Sanchez diverso dal Gesuita, e'l Debois ci poteva aggiugnere anche l'Agostiniano Giovanni Henriquez in summ. q. 9. ed altri più. Per altro in terzo luogo io dico, che i più e più gravi Dottori Gesuiti hanno sostenuto anche prima delle Pontificie condanne l'obbligo per se di rinnovare più fiate gli atti d'amor divino. Il P. Pollenter nel suo libro stampato a Lovagno nel 1689. col titolo *Sexaginta quinque propositiones nuper a Sanctissimo Domino Nostro Innocentio XI. proscriptæ, a Societatis Jesu Theologis diu ante Sanctissimi Domini decretum consensu communissimo rejectæ*, il P. Pollenter, dico, reca sino a 30. Gesuiti difensori del precetto di amar Dio preso in tutto il rigore. Per ora bastino tre: Tanner, Coninck, e Layman. Presili trovò subito i luoghi ove parlano di questo punto. Ecco le sentenze: Tanner. T. 3. disp. 2. q. 4. dub. 4. *Affertio I. tenemur aliquando super omnia amare Deum, non solum ut auctorem nature &c. Affertio II. Præceptum hoc dilectionis obligat tum in articulo mortis. . . tum etiam quando primum post rationis usum quis ani-*

animadvertit rationes &c. Assertio III. Quin etiam præceptum dilectionis Dei super omnia insuper in vita PER SE aliquoties obligat, quamvis incertum sit, quibusnam præcise temporibus obliget . . . . Assertio IV. Per accidens vero hoc præceptum obligat, quando actus ille dilectionis Dei &c. Passiamo a Coninck de moralitate &c. lib. 4. disp. 24. dub. 3. n. 50. Valde probabile est tunc nos PER SE incipere obligari ut eliciamus actum caritatis erga Deum, cum primum habemus sufficientem ipsius Dei cognitionem. . . . n. 51. tenemur PER SE elicere actum caritatis circa articulum mortis . . . n. 53. Valde probabile est, hominem diu viventem extra dictos casus adhuc sæpius PER SE teneri elicere actum caritatis, ita ut graviter peccet, si sciens sponte sive advertenter id valde diu differat . . . n. 54. Extra hos casus sæpe potest contingere, ut homo per accidens teneatur elicere actum caritatis. A Layman Tract. 3. c. 2. num. 6. Quatuor tamen mihi certiora videntur, quorum duo priora continent obligationem PER SE, alia per accidens. Il primo è l'obbligo di amar Dio subito che si conosce come ultimo fine. Addit vero Suarez de carit. disp. 5. in fine quod homo sæpius etiam in vite decursu actum ejusmodi Caritatis erga Deum elicere obligatus sit; nè già il Layman lo riprova. Secundum tempus, seguita egli, cum ingruente gravi tentatione periculum homini impendet, ne in odium Dei labatur &c.

&c. Adagio un pò, dis's'io, cosa è questa di Suarez? l'Ortodossista nol mette tra' Gesuiti che insegnano, che non siamo obbligati ad amare Iddio? E credete a costui, ripigliò l' Abate, dopo tante riprove della sua infedeltà? Cita anche Azorio tra' Gesuiti distruggitori del precetto d' amar Dio, cita Castropalao, ed eglino pure si uniscono a stabilire questo dolce precetto. Non perdiam tempo; al confronto. Ecco Suarez de *Carit. disp. 5. sect. 3. n. 4. Dico secundo. Aliquando præceptum hoc PER SE obligat. Ratio est, quia hoc præceptum per se habet vim obligandi; ergo habet per se tempus necessarium. Item amor Dei per se est necessarius ad salutem*; e circa il tempo, dice che *prudentiæ relinquendum est*. Prendiamo Azorio *Tom. 1. lib. 9. cap. 4. quæst. 1.* Vedete? rigetta quì l'opinione di quelli, che pretendono esser noi obbligati a fare un atto d' amor di Dio alla morte, e non perchè Azorio non creda questa obbligazione, ma perchè pensa che in morte a questo siamo tenuti *ratione præcepti pœnitentiæ, non autem præcise lege caritatis; nos autem (badate quì) in præsenti quærimus quo tempore PRÆCISE PRÆCEPTO caritatis cogamur elicere amorem in Deum*. Dunque Azorio sostiene che vi sia obbligo *per se*, e non solo *per accidens* di far degli atti d' amor di Dio. Ma dell' Azorio vedete il Cardenas nella sua *Crisi, Dissert. 6. c. 1.* E Castropalao? Ve l'ho apprestato, disse il



il Religioso *Traçt.* 6. de *Carit.* disp. 1. punct.

11. *Latum esse SPECIALE præceptum de diligendo Deum tenent cum D. Thoma omnes ejus Expositores.* Eh! questo sarebbe poco, ripigliò l' Abate; date a me il libro, e scorfolo per un poco, ecco, disse il buono punto 4. num. 10.

*Distinguo duplicem obligationem aliam quæ PER SE, & ex vi caritatis oritur, aliam quæ per accidens ratione alterius adjuncti, cui caritatis dilectio necessaria est . . . Hac ergo obligatione*

( per se ) *existimo teneri non singulis annis . . . quia hoc est nimis durum* ( non

che il Layman credesse esser duro il far soventi atti d'amor divino, ( queste le sono riflessioni per le vecchierelle, che crederebbono ancora che un asin volasse ) ma pensava solo,

che fosse troppo dura l' obbligazion di farli sotto grave peccato; così sarebbe duro obbligare i fedeli sotto grave colpa a comunicare ogni otto giorni, nè però è dura cosa,

ma dolcissima il partecipare anche ogni giorno, non che ogni settimana de' divini misterj) &

*nullo firmo fundamento nititur, sed aliquoties in vita, ut non multo tempore hoc exercitium dis-*

*feratur; signare autem hoc tempus fieri non potest sed prudentis arbitrio mensurandum est; re-*

*putarem autem dilationem trium annorum esse gravem. Nam qui tanto tempore divinam bo-*

*nitatem non redamat, eam videtur contemnere.*

Oh! tre anni; il panno è un pò largo, disse l' Abate; largo se volete, disse l' Abate; ma

non

non però il P. Castropalao è dell'opinione appostagli dall' Ortodosista, che un uomo, che in tutto il tempo della vita sua non avesse fatto mai un atto di amore verso Dio, non per ciò sarebbe dannato . . . Di questa opinione sono **QUASI TUTTI I GESUITI** . . . Castropalao. Stiamo al punto. Di questa opinione, che disobbliga per tutto il tempo della vita dall'amor di Dio, sono quasi tutti i Gesuiti.

Via, ripigliai io; ma almeno l'ha insegnata il P. Pintherau, e il gran P. Sirmondo. Il gran Sirmondo eh? soggiunse il Religioso. Vedete che razza d'uomini sono gli oppositori de' Gesuiti. Dappoichè il P. Daniel, ed altri hanno svergognato Pascale, il quale prese un granchio sì madornale di confondere Antonio Sirmondo col P. Jacopo Sirmondo veramente grande; han fronte costoro di ripetere la stessa canzone del gran Sirmondo? Si può dare sfrontatezza uguale? Sig. Cavaliere; Jacopo Sirmondo è il gran Sirmondo, non Antonio Scrittore, che se Pascale non veniva a sbucarlo, si starebbe in un cantone di qualche libreria senza che alcuno sapesse, lui essere stato al mondo. Il più bello è, che nè il gran Sirmondo, nè il piccolo hanno dette le bestialità, che loro si fan dire da questi impostori. Voi avete il Daniel; leggete il trattenimento settimo, e ci troverete bella e fatta la difesa del Sirmon.

mondo, anzi pure del Pintarelli, dell' Annato, e del Le Moyne . In somma il P. Zaccaria nella sua storia Letteraria , che tanto duole a certa razza di gente, disse pur bene, quando chiamò PILATISTI i contraddittori de' Gesuiti . Daniele, e cent'altri hanno ad evidenza rifiutata l' accusa data dal Pascuale, al Sirmondo, al Pintarelli ec. e come se niuno avesse zittito in contrario, si torna da capo a rimetterla sul tappeto. *Pilatisti, Pilatisti.*

Io a dirvela, a questo passo mi sentii tale stizza contro l' Ortodossista, che rivolto agli amici, sapete, dissi, com'è? Non voglio che perdiamo più tempo in esaminare questa *Ortodossia*. Credea che piovesse; ma veggo, che diluvia. Sospettava anch'io, che ci fosse qualche impostura, ma diascolo almeno una sì, e una nò; ma una sì, e l'altra sì, e poi la terza sì, e un pò troppo. E già le cose hanno a camminar d'un passo fino alla fine. Piacque sommamente agli amici la mia risoluzione. Pure l' Abate soggiunse, che se non tutte le restanti proposizioni dell' *Ortodossia*, almeno era bene esaminarne alcun'altra, e per oggi voglio che saltiamo alla 32. *Che il desio della vanagloria ( qui sta il marcio ) non è cattivo; è solamente indifferente; siccome è indifferente il desio delle ricchezze Tolet. lib. 8. Instit. Sacerd.*



cerd. cap. 6. pag. 538. Bisogna che costui creda, o che non ci sia altra edizione di Toledo, che la sua, o che tutte l'edizioni abbiano la stessa numerata di carte. Non ce n'è una dritta. A buon conto in questa che è di Brescia 1614. il passo citato è a carte 671. Ma leggiamo. *Et in hoc differt vanagloria a superbia; superbia enim appetit excellentiam; vana autem gloria appetit manifestationem excellentiae, praecipue apud alios. Appetere autem hanc gloriam ( non vanam gloriam, ma hanc, cioè manifestationem excellentiae, praecipue apud alios ) non est ex se malum, sed indifferens, sicut appetere pecunias, quod potest male, & bene fieri. Cum igitur appetitus GLORIAE ( non VANAGLORIAE ) est inordinatus, tunc vitium est . . . cum vero est appetitus secundum rationem, tunc non vitium, sed actus bonus est.* Corpo di Bacco! se fosse vivo il Cardinal grado d'avvertenza, cioè che si conosca, che Toschi, ad una impostura così solenne non si terrebbe di dire un quattro, pogniamo che si dovesse giuocare per la seconda volta il Papato. L'appetito di gloria secondo il Toledo è indifferente; e l'Ortodossista gli fa per sua degnazione la grazia di cambiare l'appetito di gloria in appetito di vanagloria. Non è ella questa da contare? O tempi! o mori! dicea colui stropicciando l'o tempora!

*o mores !* di Tullio . Con questo ci licenziammo dal tavolino .

Amico non vi foggio altro , perocchè sono proprio proprio sbalordito di tanta audacia , con che s'impone al mondo in un secolo , che si picca d'essere sì illuminato . Mi vi raccomando .



## LETTERA VI.

*Fatto grazioso del P. Abate Grandis . Questione sull' evidenza della Religione . Imposture date ai Gesuiti su questo punto nell' Ortodossia . P. Tournemine difeso . Altre imposture dell' Ortodossista . Aggravj da lui fatti al P. Francolino .*

**L**A vostra lettera mi ha confermato nella risoluzione da me presa di non procedere in un minuto esame dell' *Ortodossia* . Voi la Dio mercè avete già conosciuto l' aggravio , che lo scrittore di quella infelice giunta all' *Istruzione a' Principi* fa a' Gesuiti . Non vi è dunque necessità di seguirne tutti i passi . Non vi faran tuttavolta inutili gli altri esempi d' imposture , che abbiamo qua e là scoperti nelle ulterior nostre conferenze in questa villeggiatura . Per oggi ve ne darò alcuni .

L' Abate scorfe coll'occhio a carte 101. ove si nomina il P. *Benzi* , e sorridendo , questo nome , ci disse , mi fa ricordare un graziosissimo fatto , che ho dalla bocca medesima di quello , a cui avvenne . Avrete forse inteso nominare il P. Abate Grandis Canonico Regolare . Era egli amicissimo de' Gesuiti , ma d'insigne probità , e di molto sapere , i quali due pregi lo condussero in fine

ne



ne ad essere Vescovo di Chiozza. Ora trovandosi egli in una villeggiatura con alcuni de primarj Patrizj Veneti, e passato il discorso sulle pretese lassità de' Gesuiti nella morale, e nella condotta dell'anime, disse a que' Cavalieri: Signori io racconterò loro una cosa, che a me è accaduta; si degnino d'udirla, e poi faranno qual più lor piace giudizio della lassità de' Gesuiti. Fui un giorno in Venezia chiamato in Confessionale da una Signora molto propriamente vestita; la sentii, e senza farle parola le diedi l'assoluzione; dopo di che, Signora, le dissi, e perchè non si trova un Confessore stabile? L'ho, soggiuns'ella, grazie a Dio; ma sono venuta da lei, perchè se andava dal mio Confessore ordinario con questi peccati, ne avrei sentite delle belle, e poi senza fallo mi avrebbe differita l'assoluzione; A me non pareva, che ci fosse poi tanto guajo nelle colpe da lei confessatemi, sicchè si dovesse venire a romanzine, e a dilazioni d'assoluzione. Però feci tosto un giudizio veramente temerario, che il Confessore di questa Signora fosse qualche Rigorista, e dalla curiosità fui spinto a domandarle, se Religioso questi fosse, e di qual Ordine. Gesuita, mi rispose ella. Ci son rimasto questa volta, dissi io fra me e me; quindi più invogliato di sapere chi egli fosse, mi farebbe ella grazia, le replicai, di dirmene il nome? E perchè no,

ripigliò quella Signora; è il Padre ( Signori miei ecco il buono ) è il Padre Benzi. Non ne volli altro, e frettomi nelle spalle cominciai a far questo discorso. Il P. Benzi, a starme alle ciance, che di lui corrono, è il più lasso Gesuita, che da Bauny, o Tamburino in qua sia stato al mondo; e questo Gesuita sì lasso sgrida, e rimanda senz'assoluzione le penitenti per cose, sulle quali io non ebbi pure uno scrupolo di dare a quella Signora subito l'assoluzione; o che sarà degli altri Gesuiti meh lassi? son molto servidore alla lassità Gesuitica. Tutti que' Signori udirono con piacere questo racconto, e la giudiziosa riflessione del P. Abate; e questo piacere si rinnovò in me, e nel Religioso al sentircelo narrar dall' Abate; e poi il Religioso seguì a dire: è un peccato, che questi Signori, i quali zelano contro le Gesuitiche lassità, non si confessino da' Gesuiti; ma credo che dopo la prima volta non ci tornerbbon la seconda; che i Gesuiti lassi non si sentirebbono certo di assolverli. Ripigliò l' Abate, or se vi piace, vorrei che esaminassimo le proposizioni 48. e seguenti difese da' Gesuiti di Caen, e la 57. sostenuta da loro in Lione nel 1697. e in Roma nel 1700. Ma come farlo soggiunse il Religioso, non avendo noi quelle Tesi? state però, io credo poter noi far le difese de' Gesuiti; ma in grazia del Cavaliere è necessario, che  
spie-

spieghiamo varj termini, e premettiamo alcune cose.

Tre evidenze voglionfi nel nostro caso distinguere, evidenza di *verisimiglianza*, o di *probabilità*, evidenza di *credibilità*, evidenza di *verità*, la quale si appella anche *semplice*. L'evidenza di *verisimiglianza*, o di *probabilità* è quella, per la quale l'intelletto si trova della probabilità d'una proposizione per sì fatta guisa convinto, che necessariamente giudica, esser quella proposizione degna di assentimento, come che non iscompagnato da paura della verità della contraria proposizione. L'evidenza di *credibilità* è quella, per la quale l'intelletto si trova della credibilità d'una proposizione per sì fatta guisa convinto, che necessariamente giudica, esser quella proposizione degna di un fermissimo assentimento, sicchè almeno senza temerità, ed imprudenza negar non si possa nè mettere in dubbio. L'evidenza di *verità* è quella, per la quale l'intelletto si trova della verità d'una proposizione per sì fatta guisa convinto, che necessariamente giudica, esser vera quella proposizione, nè ha luogo a dubbio, che vera sia quella proposizione.

L'evidenza di *credibilità*, è quella pure di *verità* altra è *metafisica*, altra *fisica*, altra *morale*. La *metafisica* quella è che assolutamente parlando non può esser fallace: la *fisica* è quella, la quale non può esser fallace



di legge divina ordinaria, benchè assolutamente potesse esser falsa; la *morale* è quella che moralmente è impossibile, che sia fallace. Ma questa stessa *morale* evidenza è di due forti. Una è perfetta, e in sommo grado, la quale si dice anche *propriamente tale*; l'altra è imperfetta, e d' inferior grado, la quale si appella evidenza morale *men propriamente tale*. La prima esclude ogni oscurità, e per conseguenza ogni dubbio comechè indeliberato, e involontario; la seconda non esclude ogni oscurità, nè ogni dubbio anche indeliberato, ma solo ogni dubbio prudente. Questa proposizione: *c'è Roma*: ha un' evidenza morale della prima specie, un' evidenza morale perfetta, che esclude ogni dubbio anche indeliberato; perocchè nè io, nè voi, nè alcun altro si trova tentato di dubitare se ci sia Roma. Mille argomenti morali al nostro spirito si presentano da ogni banda, i quali non lascian luogo a veruno scrupolo in tal proposito.

Inoltre l' evidenza di verità altra è *immediata*, altra *mediata*. La prima esige, che all' intelletto appaja evidentemente in se stessa la connessione del predicato col soggetto; l'altra domanda, che l' intelletto per qualche mezzo estrinseco sia bensì convinto della verità della proposizione, ma evidentemente non vegga come al soggetto convenga il predicato. Mettiamo due proposizioni: *il tutto è maggior*

gior della sua parte ; la calamita tira il ferro. La prima proposizione è evidente *per se stessa*, o con evidenza *immediata*, perchè l' intelletto non solo evidentemente conosce, che l' tutto è maggior della sua parte, ma ancora come il tutto maggior sia della sua parte, o in altri termini; perchè l' intelletto evidentemente conosce l' intrinseca connessione che vi ha tra questo soggetto *il tutto*, e l' predicato *maggior della sua parte*. La seconda proposizione è evidente solo in *altro mezzo*, o con evidenza *mediata*, perchè l' intelletto è bensì dalla speriienza convinto, che la calamita tira il ferro, ma non conosce evidentemente come ciò addivvenga.

Applichiamo omai queste generali dottrine al nostro intendimento. Convengono tutti i Teologi e Gesuiti, e non Gesuiti, che la Religione Cristiana, e sippur la Cattolica sia *evidentemente credibile*, anzi da *credersi* nè solo *assolutamente* in se stessa, ma in paragone a tutte le sette, e Religioni contrarie. Convengono pur tutti, che questa evidenza di *credibilità* non è nè *metafisica*, nè *fisica*; ma sol *morale*. Diversità è di sentimenti intorno la qualità della evidenza morale, con che i misterj della Fede sono evidentemente credibili. I Gesuiti Granado, Simonnet, Zanchi, vogliono che sia evidenza morale somma, anzi la massima, che in fatto di morale evidenza di credibilità aver si possa.

Per

Per lo contrario i Gesuiti Arriaga, Platelio, Viva, sostengono, che l'evidenza morale della credibilità non passa la morale evidenza d' inferior grado, ed esclude soltanto il dubbio ragionevole, e prudente del contrario. Anche il Domenicano Gonet è di questo sentimento nel suo *Manual de' Tomisti T. V. Tract. 8. cap. I. §. 7. Illa, dic' egli de' Misterj della fede, sunt evidenter credibilia evidentiā non metaphisica, sed morali excludente omne dubium RATIONABILE de opposito.*

Quanto alla evidenza della verità ci ha de' Teologi, i quali sostengono, essere evidente, che i Misterj della Cristiana Religione veri sono, e da Dio rivelati. Ma di quale evidenza di verità parlano eglino? della immediata? o della mediata? Dell' immediata nò. Il Simonet, il quale acutamente difende l'evidenza della verità de' Misterj, premette, che *plane certum est quod argumenta credibilitatis, quibus probantur mysteria Religionis Christianae, non faciunt Trinitatem ver. gr. vel Incarnationem videri IN SE, vel evidenter cognosci quomodo sint, aut, si vis, non faciunt evidenter cognosci convenientiam prædicati cum subjecto in his propositionibus: Deus est unus, & Trinus: Verbum est incarnatum. Superest ergo ut quæramus . . . . . utrum veritates revelatæ, & revelationes divinæ sint evidentes simpliciter IN ALIO, nempe in moti- vis credibilitatis.* Nè è già il solo Simonet



Gesuita a supporre per certa cosa, che non si può quistionare della evidenza immediata della verità de' Misterj. Il Sig. de la Chambre nella sua Introduzione al compendio della Filosofia §. 5. num. 2. pag. 5. insegna che la cognizione, che la fede comunica, non fa sentire la verità intrinseca de' dogmi, ch' ella propone. Questi dogmi conservano spesso le loro oscurità nel tempo medesimo, che si credono, e che non si può loro negare l' assentimento, perchè i motivi di credibilità sono evidenti; ma questi dogmi restan sempre all' umano spirito impene- trabili. Vedete anche il celebre Sig. Genevesi negli elementi della Logico-Critica lib. 3. cap. 2. §. 9. Basti ricordare Gonet, il quale nel luogo dianzi citato dopo avere stabilita questa proposizione: *objecta seu mysteria nostræ fidei, quamvis sint in se obscura, sunt tamen evidenter credibilia*, soggiugne subito: *Ratio est quia aliunde sumitur veritas alicujus propositionis, & aliunde ejus credibilitas: veritas enim petitur ex connexionione intrinseca subjecti, & prædicati; credibilitas autem ex testimoniis &c.*

Io credo, disse qui l' Abate, che ancora il Iuenin autor non sospetto all' Ortodossista si potrebbe citare. Per sorta l' avea; però andammo a vederlo alla parte VII. delle sue Teologiche Istituzioni diff. 4. cap. 4. art. 2. In fatti alla conclusione seconda, in cui sostiene, che i motivi di credibilità sono necessariamente evidenti, si oppone, che se ciò  
suf-

fuffistesse, *Christiana religionis mysteria erunt evidenter credibilia; atqui mysteria religionis Christiana non sunt evidenter credibilia; si enim essent evidenter credibilia, essent quoque evidenter vera; sed non sunt evidenter vera; alioquin enim non essent obscura*, e poi risponde concedendo, seguire dall' evidenza de' motivi l'evidente credibilità de' misterj, e da questa la loro evidente verità, ma nega, *quod inde sequatur, res quae nostris misteriis continentur, fore IN SE IPSIS evidentes* (ecco che Iuenin concede l'evidente verità de' misterj, eppur nega l'evidenza immediata di questa verità.) *Ratio est, dic' egli quia evidentia credibilitatis non tollit obscuritatem ab articulo qui creditur; scilicet evidentia credibilitatis afficit quidem revelationem, seu demonstrat Deum revelasse articulum, qui creditur; sed nequaquam afficit objectum revelatum, hoc est objecti revelati naturam evidenter non subjicit apprehensioni intellectus.*

Ripigliò il Religioso. Vi sono altri Teologi, che negano assolutamente, essere i misterj della Religione evidentemente veri. Ma sapete che negano? Negano un'evidenza immediata, non la mediata proporzionata alla evidenza de' motivi, la quale per altri, siccome diceva, è somma, per altri è di grado inferiore. Leggete Platelio *p. III. cap. 1. §. 2. n. 57.*, Viva nella scolastica Teologia *p. IV. disp. 3. q. 1. artic. 2.*, il P. Zanchi de *virtutib. Theolog. p. 1. diff. 1. sect. 2. cap.*

3. numer. 14. nella risposta all' objez. prima . Per la qual cosa questi Teologi, i quali negano l'evidente verità de' misterj, vanno perfettamente d'accordo cogli altri, i quali l'ammettono, quelli negando l'evidenza immediata, che questi non ammettono, e questi ammettendo la mediata, che quelli non negano, e solo sarebbe da desiderarsi, che nel piantare lo stato della quistione usasser tutti una maggior precisione, e con nettezza sponessero le loro idee.

Voi già vedete, seguì a dire il Religioso che la proposizione 49. *che non è evidente, che la Religione Cristiana sia vera, perchè od essa insegna oscuramente, o sono oscure le cose che insegna*, parla apertamente della evidenza immediata, e la stessa ragion della Tesi li dimostra. Ma e che mal c'è? se questa è la dottrina comune. Abbiamo già citati alcuni, che hanno similmente opinato. Eccone un' altro, dico il celebre Sorbonista Isamberto *de fide disp. 2. artic. 1. Experimur nos NULLAM habere EVIDENTIAM PROPRIE DICTAM de mysteriis, quæ per fidem credimus*. La cinquantesima non l'intendo. Dell'altre vi confesso che desidererei vederle in fonte. Le *Arti Gesuitiche* riferiscon le stesse proposizioni di Caen, ma ristrette a sole cinque; dove nell'Ortodossia son otto, e d'una che è nell'*Arti Gesuitiche* la 423. quì se ne fanno due, la cinquantaduesima, e la cinquantesima



tesima quarta. Però vi è gran fondamento di dubitare, che sieno alterate. Alterata è certamente la 57. che non è evidente, che fra tutte le Religioni, che ci sono, la Cattolica sia la vera Religione. Per fortuna il P. Daniel in una giunta alla settima lettera da lui indiritta a Natale Alessandro la porta intiera siccome è: *Non est evidens evidèntia morali PROPRIE DICTA Catholicam Religionem esse veram.* La riconoscereste voi nell' Ortodossia? Il Professor di Lione non toglie alla Religione Cattolica se non l'evidenza morale **PROPRIAMENTE DETTA**, e le lascia l'altra men propriamente tale; ne poteva egli farne a meno, soggiungendo immediatamente nella Tesi: *sunt tamen mysteria, quae credenda proponit, EVIDENTER CREDIBILIA, & EVIDENTER CRE- DENDA assensu super omnia firmissimo.* Non vi desse fastidio che questi Teologi dicano stare maggiore evidenza estrinseca per l'esistenza di Roma, che per la verità della Religione. Perocchè non pensaste, ch'eglino però credessero, esser più forti gli argomenti, che persuadono l'esistenza di Roma, di quelli che provano la verità della Religione. Nò; fareste ingiuria alla loro non dirò pietà, ma avvedutezza, se aveste d'essi sì strana opinione. Sentite come dopo il Platelio parli su questo punto il P. Viva p. iv. disp. III. q. 1. a. 1. num. 5. e sia-

e siate certo, che questo è il sentimento degli altri: *Quamvis motiva credibilitatis fidei sint DE SE LONGE EFFICACIORA, & inductiva ad assensum CERTIOREM, quam testimonia humana de existentia Romæ: quia tamen continent* ( ecco la ragione unica e vera, perchè l' esistenza di Roma sia evidente d' evidenza moral somma, o propriamente detta, non così la verità de' nostri misteri ) *multa a sensibus remotiora, & sunt de rebus captum humanum superantibus, non sunt proportionata ad inducendum statim assensum citra ullam dubitationem etiam indeliberatam in contrarium, & citra possibilitatem moralem disensus, ut faciunt testimonia de Romæ existentia, que excludunt potentiam moralem ad disensum. Hinc est quod requiratur pia affectio ad fidem, inclinans ad talem actum, quin requiratur pia affectio ad credendam Romæ existentiam.*

Facemmo plauso al Religioso, il quale avea sì bene rischiarata questa materia, e conciossiachè stanco lo reputassi, io voleva, che passassimo a divertirci. Ma l' Abate volle anc' egli far le sue parti.

Ci ha, disse egli, nell' *Ortodossia* un' altra proposizione molto affine a quelle, che il nostro Padre ha fin' ora discusse; io ne voglio parlare, perchè son troppo stimatore di quello a cui viene attribuita, cioè del P. Tournemine. Ella è la 69. proposizione a

c. 104. Che non vi è certezza alcuna, che il Santo Evangelio ( che abbiamo per regola di nostra fede ) sia il proprio, che Cristo, e gli Apostoli insegnarono; nè ciò si può dire che sia di fede. Perchè il Vangelo ha potuto patire parecchie alterazioni, e corruzioni nel decorso di più di 17. secoli, onde non si può dimostrare, che il Vangelo v. g. di S. Matteo, sia veramente Scrittura Santa. Pater Tournem. in general. Mission. fact. in Civitate Condomiense anno 1730. Amici; vedete non so se dirmi povertà di materia, o eccesso di malizia, trarre in mezzo anche proposizioni dette a voce, cioè quelle delle quali i Gesuiti non possono con evidenza difendersi. Di sì fatte soperchierie pieni sono i mostruosi libelli, che da poc' anni innondano il mondo contra di loro. Sanno i loro avversarj, che i Gesuiti non possono rispondere alle accuse, che loro si diano sugli affari della Cina, perocchè se intraprendessero di farlo, subito passerebbono per disubbidienti a Roma, la quale ha vietato di scrivere su queste materie. E che fanno eglino? Postisi sotto de' piedi questi decreti Romani, che sono fatti per loro ugualmente, che per gli Gesuiti, cavan fuori il peggio che fanno delle infinite accuse già date a' Missionarj della Cina; perocchè, dicono eglino; o i Gesuiti rispondono, e subito subito si griderà loro contro, ai Refrattarj, a' caparbj, a' disubbidienti; o

non



non rispondono, e intanto la gente s'empirà delle idee più nere della loro condotta, Più. Si cavan fuori dagli archivj più sagrosanti ( con arti, quali? diremo *antigesuitiche*, e si intenderà quali sieno, cioè non di inganni, non di tradimenti, non di danaro; che queste sono arti Gesuitiche) si cavan, dico, fuori degli archivj più sagrosanti accuse, e informazioni mandate di là da' mari contro que' poveri Missionarj da gente talora, che ha lasciata l'Europa sol dopo averla contaminata di stupri, e d'adulterj, o funestata d'omicidj ( e qualche gran Cardinale, già Nunzio a Corti Forastiere ancor vivente potrebbe attestarlo ) si cavano relazioni presentate a' Papi sopra tali accuse; ma si tacciono le difese, che diedero della loro condotta ( che di questa io parlo, non de' punti decisi da Roma ), e che dovettero ben esser concludenti, altramente dovea Roma mille volte dannar tutti que' Missionarj alle forche, al fuoco, e ad altro se v'ha di peggio. E questa non è soperchieria. Abbiamo avuto ultimamente un decreto della Reina Vedova di Spagna favorevolissimo a' Gesuiti accusati di sedizioni eccitate nel Messico. In questo decreto si citano i processi dapprima formati nel Messico con deposizioni giurate, ad aggravio de' Gesuiti. Fingete che da qui a 200. anni vada uno a frugare negli Archivj di Madrid, e trovato questo processo

lo pubblici. Fingete ancora, che la Reina contenta d'aver fatte nuove ricerche, le quali smentirono il nuovo processo, non avesse onorati i Gesuiti con questo clementissimo suo decreto; onde non sapessero i nostri posteri della verità poi conosciuta. Non farebbe colui reo d'un'aperta sopercheria contro de' Gesuiti, stampando il processo loro contrario, e dissimulando le posteriori difese? Ma tornando a bomba, ecco una nuova sopercheria contro de' Gesuiti, cacciar fuori una proposizione, che si fa dire sino dal 1730. in una Missione al P.ournemine. I Gesuiti non possono rispondere, se non che questa è un'impostura; ma tanto presso alcuni; anche i più varrà il sì dell'Ortodossista, che il no' de' Gesuiti, onde la fama de' Gesuiti resta attaccata senza che portar possano dopo trent'anni monumenti, che dimostrino la falsità dell'accusa.

Che però? Il buono è, che questo Ortodossista si è tolto da se ogni credito con tante falsità, che contro d'opere stampate da' Gesuiti ha ammassate in pochi fogli. Senza quelle che abbiamo già osservate, basta dare un'occhiata alla proposizione 59. *Che gli scritti tutti, che noi chiamiamo libri de' Santi Padri, non sono altramente di essi: perchè tutti sono fabbricati da una truppa di empj del secolo XIII. (cioè secondo gli Autori di questo Anecdoto gli ordini mendicanti)* Francolito tom.

2. disp. 7. pag. 183. vide Cleric. Roman. contra nimium rigorem munit. Romæ ann. 1705. Joan. Hardovin Chronol. ex nummis antiquis &c. Item comment. novi testam. ejusdem, dicat. a toto Jesuitar. cœtu D.D. Cardinali Tencin anno 1741. Qui solo abbiamo tre bugie così manifeste, che tanto chiara non è la luce del giorno. Il P. Arduino come ha bene notato l' Abate Milanese per istravagante che stato sia nella sua critica, quanto a' Padri non ha mai detto, che TUTTI gli scritti che noi chiamiamo libri de' Padri, non sono altramente di essi; l' ha detto di molti, ma non di tutti. L' Arduino medesimo ha protestato contro questa accusa datagli da altro scrittore, e pogniamo che protestato non avesse in contrario, le tante opere de' Padri che cita ne' suoi libri, dimostrano che egli non pensò sì pazzamente di TUTTI gli scritti de' Padri. E una. Francolino tom. 2. disp. 7. p. 183. Che significa questo? se non che il Francolino insegnò quella pazzia, che gli scritti tutti, che noi chiamiamo libri de' Santi Padri, non sono altramente di essi? Ho letta e riletta quella disputa; e non solo non c' è parola di questo fatto, ma ci si suppone il contrario. E due. Alla terza, che è la reina di tutte Item comment. novi Testam. ejusdem dicati a TOTO JESUITARUM COETU D. D. Cardinali Tencin anno 1741. Lo stampatore di Amsterdam Enrico du Sau-



zet è quegli, che dedica questi Comenti al Card. Tencin: volete chiarirvene. Il libro è qui in Genova nella libreria de' Gesuiti; e costui con una fronte di bronzo ci viene a contare, che la dedica è di tutto il corpo de' Gesuiti, *dicati a toto Jesuitarum coetu?* Si può dare maggior iniquità? Ora un' Uomo che spaccia con incredibil franchezza le più alte menzogne in cose, delle quali può esser convinto subito subito col solo aprire i libri da lui citati, volete voi che meriti alcuna fede, quando ci conta proposizioni dette a voce, cioè proposizioni, che facilmente alterare si possono, e da bocca in bocca passando divenire tutt'altre? proposizioni, sulle quali è sicuro, che non gli si possono opporre documenti contrarj?

Eppure ho di che smentire costui con evidenza, e preso il Bellarmino *de verbo Dei non scripto lib. 4. cap. 4. col. 210.* dell'edizione d'Ingolstad 1586. *Sexto oportet etiam non solum scire, qui sint libri sacri, sed etiam in particulari istos, qui sunt in manibus esse illos. Non enim satis est, credere, Evangelium Marci esse verum, Evangelium Thomae non esse verum, sed oportet etiam credere, hoc Evangelium quod nunc legitur nomine Marci, esse illud verum, & incorruptum quod scripsit Marcus; quod certe ex scripturis haberi non potest. Quomodo ex Scriptura colligam, hoc Evangelium non esse supposititium, ut dicunt Mahometani,*

*tani vel certe totum depravatam, ut dicebant olim Manichæi, & nunc Anabaptistæ.*

Dunque il Bellarmino insegna da suo pari, che senza la tradizione non si può avere certezza alcuna, che il Santo Evangelio sia il proprio, che Cristo, e gli Apostoli ci lasciarono ec. Che voglio dire? Dir voglio che il P. Tournemine non altro affermò, e che se il Sig. Ortodossista non lasciava queste tre paroline *senza la tradizione* d'una proposizione orribile avremmo qui una proposizione sana sanissima, quanto lo è quella del Bellarmino. Ma quanto più la proposizione è *orribile*, tanto più si manifesta l'impostura. Chi era il P. Tournemine? Ve lo dirò colle parole non d'un Gesuita, ma dell' Abate di Pompignan in una lettera al Sig. de la Roque inserita nel Mercurio di Francia al mese di Agosto del 1739. Il passo è lungo, e l'ho a bella posta trascritto.

„ Egli ( il P. Tournemine ) sapea vera-  
 „ mente, che tutte le prove della nostra  
 „ Religione non sono ugualmente necessa-  
 „ rie, e che nella moltitudine di quelle,  
 „ le quali la confermano, ce n'ha di sì lu-  
 „ minose, di sì decisive, di sì forti, che  
 „ possono bastare per confondere la più osti-  
 „ nata incredulità. Ma con tutto ciò avve-  
 „ gnachè ei giudicasse, che il Testimonio  
 „ di Giuseppe in favore di Gesù Cristo po-  
 „ te-

„ teva essere ommesso, senza che i fonda-  
 „ menti del Cristianesimo venissero smossi,  
 „ non poteva approvare, che si desse di nul-  
 „ lità a un monumento sì autentico e sì  
 „ rispettevole. Comprendevasi egli le perni-  
 „ ciose conseguenze di una sì temeraria in-  
 „ trapresa. Vedevasi con dolore i mali, che  
 „ ha prodotti ne' due ultimi secoli, e pro-  
 „ duce tuttora una critica licenziosa, che  
 „ travalica tutti i limiti, e disprezza ogni  
 „ autorità. Con isdegno mirava Cattolici  
 „ imparare alla scuola de' Protestanti a ri-  
 „ gettare sui motivi più frivoli, e sulle più  
 „ leggiere apparenze le prove, che i Santi Pa-  
 „ dri hanno co' loro voti approvate. In fine  
 „ egli era convinto, non averci cosa più pe-  
 „ ricolosa, che questo spirito amico delle  
 „ novità non ancor dalla Chiesa proscriitte,  
 „ inesausto in obbezzioni, difficile sulle pro-  
 „ ve, e segretamente prevenuto contro d'  
 „ esse; spirito, che il contagio dell' Eresia  
 „ ha portato sino in mezzo a noi, e che  
 „ troppo diviene comune tra coloro, i qua-  
 „ li studiano la Religione.

Parlando poi il Sig. di Pompignan della  
 dissertazione dal P. Tournemine incomin-  
 ciata per l'autenticità di quel testimonio di  
 Giuseppe, segue a dire. „ La maniera con  
 „ che aveala cominciata, ci dee far dolore,  
 „ che abbiala lasciata imperfetta. Egli ha  
 „ in questa ultima opera sostenuto il carat-

„ tere



tere di quello spirito che si vede in tutti i suoi componimenti . . . Critico esatto e giudizioso sapeva in una materia, in cui più che in qualunque altra gli estremi sono dannevoli, tenere quel saggio mezzo sì sovente lodato, e sì poco conosciuto. Era egli senza dubbio lontanissimo da quella superstiziosa credulità, che senza discernimento, e scelta ammette tutti i monumenti trasmessici da' nostri maggiori; ma biasimando quello eccesso, del quale ci siamo troppo corretti, temeva ancor più la smodata libertà che prendonsi certi critici di muover dubbj, e di ragionare sopra semplici conghietture. Nemico de' sistemi, che non hanno altro merito fuori della novità, e della singolarità, credeva, la gloria dello spirito umano consistere non a dir cose nuove, ma a dire con nuova maniera cose vecchie. Così le sue riflessioni, e le sue ricerche non aveano altro fine, che di confermare la fede de' nostri Misterj, od appoggiandone ciò, che fosse favorevole ad essi, o distruggendo ciò, che ne fosse contrario.

Ora io domando, se possa sembrar verisimile, che un uomo di questo carattere abbia avanzata una proposizione, la quale atterra i fondamenti del Cristianesimo? Il P. Tournemine non sapeva soffrire, che alla Religione si togliesse la prova non necessa-

ria della testimonianza di Giuseppe, e poi in una Missione non avrà temuto d'infegnare una sì mostruosa bestemmia, che ci toglie la regola più sicura della fede? Però non è neppure da sospettare, che se il P. Tournemine disse in Missione quella proposizione, non abbiala giudiziosamente detta per provare la necessità della Tradizione. In somma quella proposizione colla giunta *senza la tradizione* può essere del P. Tournemine; senza quella giunta è solo un' invenzione dell' impostore Ortodossista.

Qui il Religioso dopo aver date le debite laudi ad un ragionamento sì chiaro, e sì forte, soggiunse, che conciossiacchè l' Abate avesse nominato il P. Francolini, prima di lasciare la nostra conferenza, avrebbe volentieri dette due parole sopra le proposizioni 60. e 63. dell' *Ortodossista* riguardanti quel Gesuita. Ci acconsentimmo, ed egli fattosi portare il Francolini, vedete, disse, qual proposizione al n. 60. gli si attribuisca: *Che seguitare la dottrina dei Santi Padri ad occhi chiusi; ed anche il farsene onore da per tutto, servendosene come di una guida certa, ed infallibile; sa di eresia sana, trionfante, e gloriosa: sapit haereticam gloriationem.* Ora cerchiamo il luogo. Eccolo al num. 14. di quella settimana disputa: *Patres semper obtrudere, & solos Patres* (è egli quello il seguitare la dottrina de' Santi Padri ad occhi chiusi?

O non

o non piuttosto, *metter sempre d'avanti, c'entrino, o nò i Padri, e i SOLI Padri*, coll' affettazione cioè di non nominare le decisioni de' Concilj, e molto più de' Papi, che quel SOLOS non è mica messo per nulla); *Patribus semper, & praesertim Augustino gloriari TAMQUAM SUO INDUBITABILI DUCE, praesignante CERTA vestigia, ac doctore praemonstrante quodam suae mentis radio veritatem claram CERTAM & INFALIBILEM, UT GLORIABANTUR PRAEDICTI NOVATORES, sapit haereticam gloriationem.* Che infedeltà? Il P. Francolini parla principalmente di S. Agostino; e l' Ortodossista gli fa parlare di tutti i Padri. Il P. Francolini riprende, come pizzicante di vanto ereticale il gloriarsi di S. Agostino come di guida infallibile non in qualunque modo, ma come facevano i Novatori, cioè Lutero, Calvino, Bajo, Gianfenio, *ut gloriabantur praedicti Novatores*, e questo Signore come cosa che niente abbia a fare, ha la bontà di lasciare le parole *ut gloriabantur praedicti Novatores*. E si sapete quanto importino queste parole. Donde è nata la 30. proposizione tra le dannate da Alessandro VIII. *Ubi quis invenerit doctrinam in Augustino clare fundatam, illam absolute potest tenere & docere, non respiciendo ad ullam Pontificis Bullam.* Sapete donde? appunto dal gloriarsi di S. Agostino *tamquam SUO INDUBITABILI*



BILI DUCE, *praesignante CERTA vestigia, ut gloriabantur praedicti Novatores.* Riprenda la proposizione del Francolino, chi ha coraggio di sostenere in faccia della Chiesa la detta proposizion censurata.

E vi è poi tanto male nell' altra proposizione di Francolino, *che Elia fu un uomo troppo rigido, ed inflessibile?* Benchè assicuriamoci prima, se il Francolini la dice così? oh! oh! voleva ben essere un miracolo, che questo *Ortodossista* ne dicesse una giusta. Il Francolini dice solo, *Eliam rigidum* ( quel troppo ci è di più ) & *inflexum*, e questo vuol dire non *inflessibile*, ma *duro, non piegato*. Per altro pogniamo ch' egli abbia chiamato Elia *troppo rigido ed inflessibile*, c'è egli sì gran male? Leggasi tra l' opere di S. Giovanni Grisostomo nel tomo VIII. dell' edizione del Savilio l' omelia in *SS. Petrum & Paulum, & Eliam*, e altro che *rigido, e non piegato*, si vedrà il Santo Elia trattato da uomo fiero, e quasi caparbio. So che i Critici negano al Santo quell' Omelia, ma è tuttavolta di un antico scrittore, al quale se lecito fu di rampognare per sì fatto modo la condotta di Elia; qual peccato ha da esser del Francolini l' averlo chiamato *rigidum & inflexum*. La durezza, e' l' rigor di Elia fu di naturale, il che non pregiudica alla santità, potendo uno esser santissimo, siccome Elia fu certamente, e tuttavolta per indole, e per na-

naturale esser severo più che non converrebbe. Benchè credete voi, che nol conoscesse l'Ortodossista? Ma egli non si è voluto lasciare sfuggire la bella occasione di dire quel sì gentil frizzo *troppo rigido ed inflessibile*, o come sarebbe a dire GIANSENISTA. O che arcibella cosa! C'è anzi chi crede, che per questa stoccata maestra data a' Gesuiti abbia l' Autor avuta una doppia di più da spendere ne' suoi minuti piaceri.

*O sommo Dio come i giudicj umani*

*Spesso offuscati son da un nembo oscuro?*  
direbbe qui Messer Lodovico.

E io vi dico, soggiuns' io, che non ne voglio più: già conosco abbastanza, che questo scrittore è un parabolano senza coscienza, indegno veramente di comparir tra gli uomini dabbene; o come disse il Lafca, soggiunse l' Abate,

*D'andar a viso aperto, e fuor di giorno.*

Ma nè men noi, replicai io, andremo fuor di giorno, se terremo più oltre dietro a questo librettucciaccio; mandiamolo al diavolo, e studiamoci di cacciar la nemesi, che ci ha fatta venire, con un bel concerto in casa al N. . . . che ci attende.

La lettera è lunga. Riserbo ad un'altra il rispondere alle vostre domande. State sano.

LET.

## LETTERA VII.

*Stato dei Gesuiti in Genova. Come si dovrebbe lavorare un Ortodossia Gesuitica, la qual nocesse alla società. Favoletta del P. Concina avvelenato dai Gesuiti di Roma. Si mostra, che il P. Ghezzi è stato falsamente aggravato nell' Ortodossia. Difesa del Card. Pallavicini dall' accusa datagli di dispregiator di S. Agostino. Gesuiti che hanno onorato e difeso questo Santo Dottore, messi a confronto con alcuni Tomisti. Apologia del P. Floyd. Probabilismo se possa condannarsi? e quai conseguenze verrebbero dalla condanna di esso. Molina, Suarez, Valenza, ed altri Gesuiti giustificati.*

**R** Ispondo alle due vostre interrogazioni, alle quali non potetti per la stanchezza nell'ultima mia soddisfare.

Mi richiedete primamente se vero sia, che i Gesuiti sieno in questa Città decaduti da quella stima, e da quell'amore, che godevano. Al che dico esser questa una delle infinite ciarle e bugie, che si vanno tutto dì spargendo contro de' Gesuiti. I Genovesi e spezialmente i Nobili, continuano ad avere una singolare parzialità per questi Padri: anzi una Congregazione di bravi Ecclesiastici secolari, essendosi da alcuni proposto il  
dub.



dubbio, se si potessero senza mortal peccato leggere i libri, che i nostri amici divulgano sul pretesto degli affari di Portogallo contra la Compagnia? ha deciso a pieni voti, che no. Andate dunque adagio a creder le nuove, che costì si spacciano de' Gesuiti di fuori; ma anche noi per esperienza dobbiamo esser rilenti in creder quelle che quì si dicono venire da Roma, altrimenti sapete quante ne avremmo credute delle panzane? e che il Generale de' Gesuiti si voglia per forza aver nelle mani dal nostro Re, e che il Papa l'abbia fatto mettere in Castel Sant'Angelo, ma quando per l'orrore di alcune lettere originali da quel Padre scritte in Portogallo contro la sacra vita di quel Monarca, e rispedite da Lisbona al Santo Padre, quando per sicurezza dalle domande di codesto nostro Ministro; e che il Papa voglia abolire la Compagnia, e che costì si tratti alle strette di condannare il probabilismo, e cento sì fatti sogni, i quali come che sieno di mano in mano stati sventati tutti, non isgomentano gli impostori dal diffeminarne de' nuovi ora più ora meno ridicoli.

In secondo luogo mi premete molto, perchè vi suggerisca un partito da compilare un *Ortodossia Gesuitica*, che faccia veramente, e con fondamento del male alla Società. A dirlavi non è questa impresa sì facile, come

come io la pensava una volta. Per nuocere alla Compagnia non basta fare una qualunque raccolta di proposizioni sia nel dogma, sia nella morale degne di condanna, Signor nò. Di queste raccolte ne han fatte Pascale, Arnaldo, l'Autore del *Teatro Gesuitico*, Fr. Arrigo da S. Ignazio nelle *Arti Gesuitiche*, Concina, Patuzzi, e'l nostro Ortodossista, e che hanno ottenuto? Si son fatti scorbacchiare. Bisogna dunque far tutto il contrario di quello che eglino hanno fatto.

1. Convieni citare le proposizioni giuste senz'alterarle di un apice; altrimenti quando anche Roma condannasse quelle Tesi, i Gesuiti diranno subito, che non sono ne' loro Autori, come giacciono.

2. Convieni, che dal contesto, donde staccate sono le proposizioni, non appaja essersi elle da tale o tal altro Gesuita dette in senso che non può esser reo, e degno di condanna.

3. Convieni citare con esattezza somma i luoghi donde son tratte. In tutto manca l'Ortodossista; ma in questo poi è un miracolo di negligenza. Ne avete già veduti degli esempli non pochi. Se ne volete degli altri confrontate il P. la Fontaine nel luogo citato p. 106. alla proposizione 80., e Vaquez nel luogo accennato p. 107. nella seguente proposizione 81. troverete che que' due Gesuiti neppure per sogno dicono o anche

che dir possono in que' luoghi le stranezze, che loro si appiccicano. Questa trascuratezza di citazioni fa nascere di brutti sospetti contro i compilatori di queste *Ortodossie*, cioè che o scrivino a vendetta, o con finissima malizia cerchino d'abusarsi della credulità del mondo, il quale veggendo citarsi libro, numero, e carta non sa immaginarsi, che gli si voglia imporre con tanta franchezza.

4. Convienè guardare, che tali ree proposizioni o sieno diverse dalle condannate da Alessandro VII. Innocenzo XI. e Benedetto XIV., o se sono le stesse, sieno state difese da' Gesuiti dopo le Pontificie condanne. Perocchè se non sono diverse, e d' Autori, che prima delle condanne abbiano scritto la risposta l'han già fatta milanta volte i Gesuiti.

5. Convienè avvertire, che i Gesuiti sieno stati i soli a dirle; perocchè se vi cominciano a rispondere, che prima di loro le hanno insegnate e Soto, e Bannez, e Ledesma, e Silvio, e Isamberto, e dopo loro e Wigandt, e Mercoro, e che dia scolfo io, che si otterrà? al più al più di dividere su tutti i ceti di persone il disonore, di che vorrebbe caricare il solo Gesuitico. E ben peggio sarebbe, se i Gesuiti mostrassero potessero, che i loro Autori sono stati più riservati degli altri in que' punti, e che se  
i loro



i loro scrittori han dato nel pecoreccio, gli altri vi si son profondati un palmo sopra la testa.

6. Convieni osservare, che se non tutti almeno i più Gesuiti abbianle sostenute; peccchè se due o tre le han difese, e venti di loro le hanno impuguate, non si potrà mai inferire, che sieno dottrina del corpo.

7. Ma per fare un gran numero de' Gesuiti sostenitori di tali proposizioni conviene guardarfi dal moltiplicare i soggetti: e dal farne d'uno due; nel quale errore è pure inciampato l'Ortodossista, facendo comparire il Gesuita Amico ora all'Italiana sotto il suo nome di *Amico*, ora alla Francese col nome di *Lami*, che andava almeno apostrofato *l'Ami*.

8. A rendere odioso il corpo della Società, e mettere in abominio la sua dottrina non basterebbe che in tutti affatto gli scrittori Gesuiti senza eccettuarne pur uno si trovassero ( lo che è certamente falso ) una o due proposizioni meritevoli di censura. Io sono sicuro, che non pure negli scrittori Gesuiti, ma in tutti gli scrittori dal principio della Chiesa fino a' dì nostri ( sempre eccettuatine i Canonici, i Concilj ecumenici, e i Papi quando parlano *ex Cathedra* ) se fossero esaminati con rigor Teologico i loro scritti, si troverebbe qualche proposizione men sana, o meno giusta. Questa è

la fatal condizione degli uomini, dalla quale esente non è alcuno di cadere in qualche errore. Però è inutil fatica in un Gesuita Tedesco ripescare una proposizione falsa, in altro Franzese una erronea, in un Italiano una scandalosa, in uno Spagnuolo una mal sonante, e così ite discorrendo. Se i Gesuiti vorranno prendersi una simile scesa di capo, avranno di che compilar più centurie ne' Padri Domenicani, negli Agostiniani, ne' Preti, e che è più, ne' Santi Padri. Quello che solo importa al fine, è di far vedere 1. che i più Gesuiti, e ciascun di loro abbiano avanzato buon numero di proposizioni erronee. 2. che i Gesuiti ne sieno stati gli inventori. 3. che tali proposizioni seguano legittimamente dalla dottrina più comune nella Compagnia.

Veggio che mi direte tosto, esser dunque impossibile, che per questa strada la dottrina della Compagnia patisca danno e sfregio, non potendosi fare una raccolta di proposizioni Gesuitiche ree sul piano proposto. Il confesso; ma che volete, che io ci faccia? Risparmiatemi dunque la pena di pensare a questa raccolta.

Ho soddisfatto alle vostre domande: e con ciò pensava di por fine a questa lettera; perocchè avendo detto agli amici, che io non ne voleva di più sull' Ortodossia, credeva finite le nostre conferenze. Ma egli-

no intesero, che non ne volessi di più per quel giorno. Però vennero il dì appresso ben muniti per iscardassare al solito il bugiardo Ortodossista. Non ne ebbi tuttavia dispiacere, e solo gli avvertii, che non si dessero più briga delle costui imposture; che troppo già mi era palese il disonesto proceder di esso; nè uopo era di far sopra i suoi detti un più minuto esame. In 28. o 29. proposizioni che abbiamo esaminate, l'abbiam trovato in fallo; dunque in qual tribunale del mondo potrebbe costui far fede? Ne convennero essi pure, ma per quel giorno vollero spacciare la loro mercatanzia. Ma nell'atto che si accingevano all'opera, venne all'Abate recata una lettera di Venezia. Appena che egli la cominciò a leggere, diede in una tal risatona, che ci si mosse una matta curiosità di saperne la cagione. O che pazzi! cominciò egli a gridare, o che pazzi! poi rivolto a noi, non sapete nuova? I Gesuiti non hanno solo uccisi Pontefici, Re, Cardinali, quanti ne mette loro sul dosso il Riflessionista, e l'Appendicista, ma anche il P. Concina. Eh! via, dissi io, contatecela giusta. Non ve la conterò io, soggiunse l'Abate; leggetela nella lettera,

„ Una bella notizia vi ho da scrivere .  
 „ Uno di questi Padri di S. D. è ito ultimamente da un nostro Stampatore, perchè in un libro, che stava sotto il torchio



„ chio aggiugnèsse una postilla , nella qual  
 „ si diceva, che i Gesuiti di Roma avea-  
 „ no avvelenato il P. Concina . Lo stam-  
 „ patore non ne volle far nulla , allegando  
 „ che non avea licenza di stampar quella  
 „ nota , e così non se ne fece altro . Ec-  
 „ co un altro ucciso da aggiugnere al cata-  
 „ logo degli omicidj fatti da' Gesuiti . Lo  
 „ dice un' Autore contemporaneo ; chi potrà  
 „ dubitarne ? E' un peccato , che questa in-  
 „ teressante notizia non venga a luce ; ben-  
 „ chè io credo che questo Religioso cerche-  
 „ rà mezzi di non tenere più occulta la sua  
 „ felice scoperta . Abate qual gente si dà al  
 „ mondo ! e fanno poi costoro gli zelanti  
 „ per la pura Morale !

Bravi Gesuiti ripigliammo tutti d'ac-  
 cordo ! eh ! che si fanno poi levare le mosche  
 di attorno . Il mal'è , soggiunse il Religio-  
 so , che sono un pò tardi nelle loro risoluzi-  
 oni . Se volevano fare al povero P. Con-  
 cina il brutto scherzo d' avvelenarlo , dovea-  
 no almeno farlo subito dopo stampata la  
*Quaresima appellante* , o al più tardi dopo  
 ch' ei pubblicò la storia del Probabilismo .  
 Ma aspettano che gli abbia infamati in mil-  
 le libri , gli lasciano per fino stampare la  
 Teologia Cristiana , e poi gli danno il ve-  
 leno . Non ci veggio gran politica . Questo si  
 chiamerebbe da noi ferrar la stalla dappoi-  
 chè i buoi ne sono usciti . Quanto tarderan-

no, dissi io, ad avvelenare Norberto, e Bertini? Daranno, replicò l'Abate, lor tempo di stampare dell'altre satiracce contra di loro, e poi li manderanno all'altro mondo con una tazza di cioccolata preparata a lor modo; che sono poi buonini questi Gesuiti; vogliono che i lor nimici vadano al mondo di là con lo stajo colmo di meriti.

Parecchie altre cose si dissero in tal proposito, che non è bene di scrivere. Indi si passò al solito esame.

Cominceremo, disse l'Abate dalla proposizione 66. p. 103. *Che S. Agostino* (da' Papi e dalla Chiesa universale chiamato *Fulgidissimum Ecclesiae Lumen*. Clemens XI. in Bulla *Cum sicut nobis innotuit* 28. Jan. 1704.) *sempre sia stato nelle tenebre caliginose, e scure: e fatto non abbia nella sua dottrina l'attenzione che far dovea. Perchè essa è indegna della gran bontà di Dio, ed ha causato nella Chiesa turbolenze infinite; mettendo molte anime nel precipizio, a rischio di perderfi in eterno. Il gran Ludovico Molina nella sua Concordia quest. 23. art. 4. & 5. disp. 1. memb. 6. pag. 332. & memb. ultim. pag. 386. Lo conferma il celebre P. Ghezzi nella sua Filosof. Moral. con dare anche l'onorato titolo di formale eresia alla dottrina di S. Agostino sopra la Grazia. Di ciò che riguarda Molina, non farò parola. E' un vitupero, che s'abbia coraggio di rinnovargli questa accusa dopo l'evidenti*

rif-

risposte, che han date i Gesuiti. Leggete di grazia il Meyer, e la lettera settima all' autore del *Tomismo Trionfante* a c. 8. fegg. Parliamo solo del P. Ghezzi. Il Ghezzi dunque è giunto a dare l'onorato titolo di formale Eresia alla dottrina di S. Agostino sopra la grazia. Dove? a c. 288. egli parla così. Voi dovete lor confessarlo, che ben può tra' Cattolici mettersi in disputa, se da Agostino siasi insegnata la grazia necessitante; ma qual che sia l'apparenza del sì, o del nò dell'averla esso insegnata, non può però mettersi seriamente in disputa, se tal grazia possa o debba ammettersi come la Grazia propria di questo stato; poichè tal Grazia dalla Cattolica Chiesa è proscritta come una formale Eresia. Il P. Ghezzi ha errato in dire quel crudo: ben può da Cattolici mettersi in disputa, se da Agostino siasi insegnata la Grazia necessitante, quantunque il senso sia manifestamente ipotetico, siccome egli l'ha poi con formali parole dichiarato. Ma questo non fa al caso. Si tratta se il P. Ghezzi abbia dato anche l'onorato titolo di FORMALE ERESIA alla dottrina di S. Agostino sopra la Grazia. Io dico di nò. Il P. Ghezzi dice: ben può da' Cattolici mettersi in disputa, se da S. Agostino siasi insegnata la Grazia necessitante; ma la Grazia necessitante è proscritta come formale Eresia; dunque il P. Ghezzi dice, che ben può da' Cattolici mettersi in disputa, se da S. Agostino siasi insegnata una



*formale Eresia*. Questa è la sola legittima conseguenza, che viene dalle parole del P. Ghezzi. Ma chi non vede la somma differenza, che passa tra queste due proposizioni: *la dottrina di S. Agostino sopra la Grazia è una formale Eresia*, e questa *si può da' Cattolici mettere in disputa, se S. Agostino abbia insegnata sopra la Grazia una formale Eresia*. Quella è assoluta sulla dottrina medesima: questa non afferma, che il poterli di ciò disputare. Per altro tanto è lungi che il P. Ghezzi abbia dato ( ecco l'assoluta proposizione falsamente attribuita al P. Ghezzi ) l'onorato titolo di *formale Eresia* alla dottrina di S. Agostino sopra la Grazia, ch'egli ha impiegato tutto il Dialogo fesso a mostrare, che *la dottrina di S. Agostino non è punto favorevole alla Gianseniana*, cioè che non è *formale Eresia*.

A questo argomento dell'autorità di S. Agostino appartiene la 67. proposizione pag. 104. *Che S. Agostino ha sinistramente spiegato le Sacre Scritture a riguardo della Predestinazione, e che egli protegge l'Eresia di Calvino. Pater Pallavic. postea Cardin. tract. de Unitate & Trinitate Dei ab eo in Colleg. Romano dict. Roma ann. 1652.* Non voglio rimproverare all'Ortodossista, che il titolo di quel Trattato del Pallavicini non è *de unitate & Trinitate Dei*, ma *de Deo uno & Trino*. L'esattezza ci manca; ma la cosa è la stessa. Il punto

punto è che il Pallavicino nè punto nè poco dice queste bestialità. Sentiamo il Pallavicini p. 591. num. 355. *Tertia demum sententia est, prædestinationem esse post prævisa merita, quamvis collatio gratiæ sit ante merita. Et quoniam hæc sententia solet impugnari præsertim ex Epistola D. Pauli ad Rom. V. multique Auctores hujus sententiæ contendunt tueri id, quod multi Patres, & interpretes probabiliter docent, in ea epistola nullum sermonem esse de prædestinatione ad gloriam, sed tantum de prædestinatione ad gratiam, ad dignitatem populi electi, & alia hujusmodi beneficia. Prova questo stesso con molte ragioni, ed autorità anche di S. Agostino. Indi al n. 356. conchiude di Paolo: non ergo loquebatur de prædestinatione, & electione ad salutem. Et quamvis Augustinus, & D. Thomas probabiliter interpretentur prædictam Epistolam ad Romanos in sensu opposito, eorum tamen interpretatio non tollit probabilitatem interpretationis, quam & aliis Patribus, & commentatoribus attulimus. Præsertim cum agant de explicatione Scripturæ, & non de doctrina scholastica. Neque novum est & ipsos, & alios Patres ad confirmandas suas sententias, non solum uti argumentis validioribus, sed etiam utcumque probabilibus, iisque Scripturæ testimoniis, que non sine multa ratione aliter ab aliis explicantur; sicut est illud Jo. 6. nonne ego vos duodecim elegi, quod omnino videtur intelligendum non de ele-*

*Etione ad gloriam, sed ad gradum Apostolatus .  
 Cum ex illis duodecim unus esset præscitus .*  
 Questo è egli dire, che S. Agostino ha SINISTRAMENTE spiegato le Sacre Scritture a riguardo della Predestinazione, e che egli protegge l'Eresia di Calvino? Di Calvino non dice motto, e neppur lo potea dire, perchè quando pur vogliasi, che S. Agostino abbia ammessa la predestinazione ante prævisa merita, non è già questo un proteggere l'Eresia di Calvino, altrimenti tutti i Predeterminanti, ed altri Cattolici sostenitori di questa opinione difenderebbono l'Eresia di Calvino. Di S. Agostino poi dice solo, che la sua probabile sposizion di S. Paolo non toglie la probabilità alla contraria interpretazione; e questo si chiama dall'Ortodossista un affermare, che S. Agostino ha SINISTRAMENTE spiegate le sacre scritture a riguardo della Predestinazione.

Fermate un pò, dissi io. L'Ortodossista p. 106. tra le proposizioni dannevoli de'Gesuiti mette pur questa 75. Che S. Paolo nella sua Epistola ad Romanos non abbia detto nè meno una parola della predestinazione degli eletti alla gloria. Hardovin. ad cap. 8. Epist. ad Rom. Comm. novi Test. ann. 1741. p. 458. Così è replicò l'Abate; ma qui colui quanto è sincero nel portare la sentenza dell'Arduino, tanto è ignorante nel riprovarla ne' termini che egli cita. Leggete il Petavio de Predestin.



stin lib. 10. cap. 1. e vedrete quanti Padri abbiano prima dell' Arduino così spiegata la pistola ad Romanos. Anzi il P. Calmet nella dissertazione in *prædestinationem & reprobationem*, benchè inchini all' opposta spiegazione, dovette confessare; che *usque adeo tamen CERTUM NON EST, an de prædestinatione ad gloriam . . . dicta illa exponantur, vel tantum de prædestinatione AD GRATIAM & vocationem ad fidem. CONTENDUNT PLURES, solo inspecto Apostoli in universa hac Epistola consilio satis insinuari, omnia hæc de Prædestinatione AD GRATIAM, & vocatione ad Fidem, beneficiis prorsus, quantum ex Deo, gratuitis, dicta intelligi oportere.* Ma di grazia per poco torniamo a S. Agostino. Vorrebbonfi i Gesuiti rappresentare come dispregiatori di S. Agostino. Vedete per altro un poco il P. de Champs de *hæresi Janseniana lib. 3. disp. 1. c. 6.* e la prefazione del P. Alticozzi al primo tomo della sua *somma Agostiniana*. Qual impegno avrebbon mai avuto questi due Gesuiti di raccorre le più onorevoli testimonianze alla dottrina di S. Agostino, se la Società avesse per massima di conculcarla? Che dirò del Suarez, e del Vasquez, le parole de' quali si citano dal de Champs medesimo? Che del P. Daniel, il quale un intero trattato compose per difendere S. Agostino dalle imposture del Launojo? Che del P. Merlin, il quale

le un libro stampò contro le accuse al Santo date dall'empio Bayle? Ma diamo, che i Gesuiti abbiano parlato con poco rispetto di S. Agostino; avran fatto male; ma non ne han forse avuti altri esempi? Io vi voglio leggere un passo della lettera settima già citata all' Autor del *Tomismo trionfante*.

„ Ma, mio Reverendo Padre, se in ciò  
 „ Molina è così colpevole, se ha voluto con  
 „ ciò levarsi alto sopra S. Agostino, se ciò  
 „ prova che la *dottrina di Molina fosse rico-*  
 „ *nosciuta da lui stesso nuova*; che si dee pen-  
 „ sare del vostro Domenico Bagnèz il capo  
 „ della vostra scuola predeterminante, che  
 „ parla così male dell' opinione di S.  
 „ Agostino sulla riprovazione, il quale cre-  
 „ de che non si possa sostenerla senza mol-  
 „ ta difficoltà ( 1. p. q. 2. a. 5. ) *Hac sen-*  
 „ *tentia Augustini non modicam habet difficul-*  
 „ *tatem*; il quale riguarda l'opinione di So-  
 „ to come più probabile di quella di S. Ago-  
 „ stino, *imo forte probabilior secunda illa sen-*  
 „ *tentia, quam prima D. Augustini*; il quale  
 „ crede finalmente, che S. Agostino non si  
 „ è impegnato a sostenerla, se non perchè  
 „ non ha voluto badare alla cattiva conse-  
 „ guenza del suo ragionamento. SI ITA-  
 „ QUE D. AUGUSTINUS VOLUISSET  
 „ ATTENDERE MALITIAM HUIUS  
 „ CONSEQUENTIÆ ( *ibid* ) *numquam po-*  
 „ *suis-*

„ *suisset quod universaliter originale peccatum*  
 „ *solum est causa reprobationis omnium repro-*  
 „ *batorum hominum.* Bagnez aggiunge che il  
 „ passo di S. Paolo a' Romani, il quale ha  
 „ convinto S. Agostino di questa falsa opi-  
 „ nione non è difficile, e facilmente se ne  
 „ può dare la soluzione. *Ceterum testimonium*  
 „ *Apostoli ad Romanos . . . quo convincitur*  
 „ *Augustinus . . . facilem habet solutionem.*

„ Ecco dunque Domenico Bagnez soste-  
 „ nitore d' un'altra opinione differente da  
 „ quella di S. Agostino sulla riprovazione,  
 „ il quale trova senza fatica la soluzione  
 „ di un passo della Scrittura che ha abbrac-  
 „ ciato questo Padre, e gli ha fatto abbrac-  
 „ ciare una falsa opinione: il quale più il-  
 „ luminato di S. Agostino scuopre l' errore  
 „ di una conseguenza, alla quale questo Pa-  
 „ dre non avea fatto attenzione. Paragona-  
 „ te a questo testo di Bagnez ciocchè avete  
 „ citato di Molina.

„ Che si dovrà ancora pensare di S. Tom-  
 „ maso ( *de Malo quest. 5. art. 2.* ) il qua-  
 „ le insegna evidentemente una opinione  
 „ contraria a quella di S. Agostino sulla pe-  
 „ na che soffrono i fanciulli morti senza  
 „ battesimo? E' vero che per rispetto di S.  
 „ Agostino, dice che si dee spiegarlo, e  
 „ che non bisogna prendere quello che dice  
 „ a rigore ( *ibid ad 3.* ) *large accipiendum:*  
 „ ma Domenico Soto celebratissimo Dome-

„ nica-



„ nicano senza fare tante cirimonie sostiene  
 „ che indubitabil cosa è che S. Agostino ha  
 „ condannati i fanciulli al fuoco eterno ( *l.*  
 „ *1. de nat. & gr. c. 14.* ) & *ideo non est*  
 „ *dubium quin Augustinus misit infantes in i-*  
 „ *gnem aeternum*: Egli aggiugne che salvo il  
 „ rispetto dovuto a S. Agostino, il più gran  
 „ numero de' Teologi li liberano da tutte le  
 „ pene sensibili, ed è il sentimento del Mae-  
 „ stro delle sentenze, di S. Tommaso, e  
 „ di quasi tutti i Teologi. *Salva tamen sem-*  
 „ *per auctoritate præclarissimi Augustini, com-*  
 „ *pendio plures sunt qui parvulos omni prorsus pœ-*  
 „ *na sensus liberant: in qua sententia sunt Ma-*  
 „ *gister sententiarum, & S. Thomas, & omnes*  
 „ *ferme Theologi*. Egli avea detto dianzi es-  
 „ ser pochissimi quelli che seguono il senti-  
 „ mento di S. Agostino, e che questi si chia-  
 „ mano i carnefici de' fanciulli ( *ib. initio* )  
 „ *unde qui ejus sententiæ subscribant, perpau-*  
 „ *sunt; & tortores parvulorum nuncupantur*,  
 „ Se quei che seguono S. Agostino debbon  
 „ esser chiamati carnefici de' fanciulli, è evi-  
 „ dente che S. Agostino che n'è il capo,  
 „ merita ancora più giustamente questo ti-  
 „ tolo. Che non direste voi qui, mio Re-  
 „ verendo Padre, se non fosse un Dome-  
 „ nicano, ma Molina, che si fosse spiegato  
 „ in questa maniera.  
 „ Sisto Sanese altro famoso Domenicano,  
 „ pretende che S. Agostino combattendo

„ contro i Pelagiani nemici della Grazia ,  
 „ sembri cadere nel precipizio opposto, ed  
 „ accordare qualche volta meno che non  
 „ bisogna alla libertà dell'uomo ( *Præf. in*  
 „ *l. 5. Bibliothecæ* ) *in alteram quasi foveam*  
 „ *dilabi videtur , minusque interdum tribuere*  
 „ *quam par sit , liberæ hominis voluntati .*

„ Bartolommeo Medina, alquale il Gene-  
 „ rale del Serafino Cavalli fece un coman-  
 „ do in virtù di sant' ubbidienza di stam-  
 „ pare la sua *sposizione tutta d' oro* sulla pri-  
 „ ma e seconda parte di S. Tommaso, questo  
 „ Teologo, dico, dopo aver assicurato che  
 „ indubitabilmente il sentimento di S. Ago-  
 „ stino è che l'uomo nello stato di pura  
 „ natura ha forze naturali di agire, che non  
 „ ha nello stato della natura caduta, aggiu-  
 „ gne poi, che questo sentimento non pia-  
 „ ce a' Dottori, e che bisogna tenersi al-  
 „ l'opinione de' Teologi, i quali sostengono  
 „ che le forze naturali sono le stesse ne'  
 „ due Stati ( 1. 2. qu. 507. art. 2. ) *Sine*  
 „ *dubio sententia est Augustini quod homo in pu-*  
 „ *ra natura habet naturalem virtutem operan-*  
 „ *di; quam non habet in lapsa. NON PLA-*  
 „ **CET TAMEN DOCTORIBUS . . . .**  
 „ **MANEAT FIXA ET CERTA** *illa sen-*  
 „ *tentia Theologorum, quod homo in puris na-*  
 „ *turalibus & in statu naturæ corruptæ non*  
 „ *differunt quantum ad sufficientiam operandi*  
 „ *opera naturali rationi consentanea , quia in*  
 „ *utro-*

„ *utroque vires humanae sunt æqualiter dispositæ, & affectæ.*

Il Religioso non si tenne qui alle mosse, e dopo aver dette su questo punto altre bellissime cose, che lungo sarebbe il raccontare, lasciate ora, soggiunse, a me parlare d'alcun'altre di queste proposizioni. Si fece egli però dalla 71. p. 105. *Che la Chiesa Cattolica può ben sussistere senza Sommo Pontefice, e senza Vescovi. P. Floyd Apolog. du S. Siege per totam: adottato dalla Comp. nella Biblioteca de' suoi Scrittori pag. 242.* Io non so di quale stampa sia la Biblioteca degli Scrittori Gesuiti da costui citata; so che nell'ultima del Sotuello si parla del Floyd p. 449. Ma e perchè non avea la Compagnia ad adottarlo nella Biblioteca de' suoi scrittori? Sicchè le si voglia quasi mettere a reato di averle dato luogo nella sua Biblioteca? Per altro in questa Biblioteca non trovo l'*Apologia*, che qui si attribuisce al P. Floyd, onde ancora si vede, che se la Compagnia ha adottato il P. Floyd tra' suoi scrittori, non ha per sua riconosciuta quell'apologia. Ma vegniamo al punto. Il Vvitasse nel suo Trattato *de ordine* p. 273. della Edizion Veneta porta queste cinque proposizioni, le quali furono tratte dall'*Apologia*, e condannate nel 1631. dall'Assemblea del Clero, e della Sorbona. La prima è questa? *Ordinatio presbyterorum & ministro-*  
rum



*rum Ecclesie sola est causa, que infert necessitatem Episcopi. La seconda: Ecclesia tempore persecutionis indiget Episcopo solum propter ordinandos presbyteros. La terza: Lex divina non plus exigit, quam ut sint aliqui Episcopi in Ecclesia, tot numero scilicet ut periculum non sit ne totus Ordo subito abripiatur ex eorum mortibus, & sic dispersi per mundum ut omnibus Christianis sufficienter provideatur de doctis & virtuosis Sacerdotibus. Si hoc fiat legi divine satisfiet, licet nulli sint Episcopi in Gallia, Hispania aut Anglia. La quarta: Da ergo mihi multitudinem Christianorum, quantumcumque magnam, que non indiget Episcopo ad ordinandos Sacerdotes, & audacter dicam quod non sit opus ut gubernator illius societatis sit Episcopus. La quinta finalmente: Imo ponamus ordinationem Sacerdotum & ministrorum Ecclesie non esse necessariam in Ecclesiis, sequitur statim non esse opus ut Ecclesia universalis gubernetur ab Episcopis, qui superiores sunt Sacerdotibus. Ora due cose io veggo in queste proposizioni. Veggo in primo luogo che si pretende, poter si dare una qualche Chiesa particolare, la quale non abbisogni di Vescovi; veggo in secondo luogo, che si suppone la necessit  di Vescovi nella Chiesa universale, come   al presente istituita da Cristo, e che solo si vuole che questa necessit  si fondi nelle ordinazioni, le quali tolte in altra provvidenza non vi sarebbe*  
me-

mestieri di Vescovi. Se Cristo potesse o nò costituir la sua Chiesa in altro sistema di governo da quello che ha determinato, è quistione inutile, e di niun danno, qualunque parte uno abbracci; sicchè se l'accusata proposizione del Floyde si riferisca ad un altro stato di provvidenza, poteva lasciarsi. L'*Ortodossista* ha voluto dimostrare, che il Floyde parla dello stato presente della Chiesa come costituita da Cristo, e questa è impostura. Perocchè il Floyde ne parla della Chiesa universale in questa provvidenza, ma solo di qualche Chiesa particolare, e di questa sol parla in supposizione, che non abbisogni di Vescovi per l'ordinazioni. Piuttosto dovea l'*Ortodossista* mostrare, che il Floyde ha errato, nel prendere la necessità de' Vescovi nella presente Chiesa dalle sole ordinazioni; Ma se questa proposizione *che necessarij sono i Vescovi solo per l'ordinazioni* sia da riprovarsi come contraria alla vera ortodossia, mi darà licenza l'*Ortodossista*, che nol definisca; e ne ho una ragione, che parmi assai forte. Urbano VIII. avea un sommo impegno per condannar questi libri. Perocchè usciti erano da persone malcontente, che il Papa avesse in Inghilterra mandato come delegato il Vescovo di Calcedone Riccardo Smith; eppure il Papa inteso solo a calmare gli spiriti non solo non pronunziò della dottrina di questi libri,



Di S. Pier d'Avenc.

libri, ma fece bene a' 19. di Marzo del 1633. emanare un decreto della Sacra Congregazione dell'Indice proibitivo di tutti i libri, e trattati dati fuori fu quella controverfia de' Regolari collo Smith, colla protesta tuttavia, che *per hoc decretum nihil intendit sacra Congregatio statuere de meritis causæ, vel ulli auctori aut operi ignominiam aliquam, vel notam MALÆ DOCTRINÆ inferre.* Dunque nè al Papa, nè alla Sacra Congregazione non parve sì empia quella proposizione, che io credo tuttavolta falsissima, e molto meno il Papa, e la Sacra Congregazione trovò in que' libri la proposizione riferita dall' Ortodossista: *Che la Chiesa Cattolica può ( nello stato in cui è di presente ) ben sussistere senza Sommo Pontefice, e senza Vescovi;* la qual proposizione non potea tollerarsi per verun modo.

Saltiamo ora alla proposizione 73. *Che è permesso di dare l'assoluzione Sacramentale al penitente, dimidiata confessione, nei giorni di gran concorso di confessioni. Li Gesuiti di Malina nella Fiandra esaminati dall' Arcivescovo di quella Città l'anno 1654. ed il P. Paolo Segneri nel suo Confessore istruito prima ediz. Il P. Segneri veramente la dice, benchè con grandissime restrizioni, nè si può salvare dalla condanna della 59. tra le proposizioni per Innocenzio XI. proibite. Ma la disculpa del P. Segneri è in quelle parole prima*

M

edi-



edizione. Questa fu fatta in Bologna nel 1673. sei anni prima del decreto Innocenziano. Intollerabil cosa farebbe che il Segneri l'avesse sostenuta dopo la proibizione Romana; ma che abbiala difesa prima, non è maraviglia avendola prima di lui oltre altri difesa Megala, Rodriquez, e Zambrano citati nel margine dallo stesso Segneri, de' quali tre niuno era Gesuita.

Non dirò nulla di quella spampanata in credenza, che sulla fede del Serry si mette alla 74. proposizione in bocca del Generale Acquaviva. E' da stupire come alcuni rinunzino all'umanità per dir male de' Gesuiti. Paolo V. avrebbe egli tollerata un impertinenza di quella fatta? E Acquaviva era egli, lasciamo stare la sua religiosità, sì poco prudente da precipitar tutto con una minaccia sì fuor di proposito? Meglio è che alla 78., e alla 79. proposizione ci restringiamo.

Permettemi, disse l'Abate, io non voglio che lasciamo la 76. proposizione: *Che la sentenza che sostiene la potenza ne' Demonj, e negli altri dannati di fare colla sola virtù della natura vere azioni moralmente buone, sia la più corrente, e la più probabile. Valenzia tom. 1. disp. 4. quest. 25. punct. 2. pag. 1006.* Che importa questo, disse il Religioso? La dica, o non la dica Valenzia è il medesimo. Quando sia sua, la sostiene  
dopo

dopo Durando, e Scoto, e nitano può accusarla di eresia perchè qui non si tratta di opere meritorie, ma solo di azioni, che in se stesse sieno moralmente buone. Ma che impegno avete mai, che confrontiamo le parole di Valenza? Forse il luogo è mal citato? Si certo, disse l' Abate, ma questo non mi fa più specie: questi sono svarioni già soliti: dovea l' Ortodossista scrivere Valenza *disp. 4. quest. 15.* Ma ci è un'altra cosa bella bellissima. Tornate a leggere la proposizione dell' Ortodossista: *Che la sentenza, che sostiene la potenza ne' Demonj, e negli altri dannati di fare colla sola virtù della natura vere azioni moralmente buone,* SIA LA PIU' CORRENTE, E LA PIU' PROBABILE. Presto presto datemi Valenza: *Et hac sententia VIDETUR PROBABILIOR.* E non altro? non altro dice Valenza, e queste parole: *Videtur mihi probabilior* si traducono in volgare da questo scioperato: SIA LA PIU' CORRENTE, E LA PIU' PROBABILE? Ma dovè hanno costoro non dico la coscienza ( che questa se l'han giuocata da un pezzo ) ma un pò di capo, onde non veggano il cimento, in che si mettono di perdere ogni credito, quando più ne abbisognerebbono per nuocere a' Gesuiti? Intanto osservate. L' Ortodossista caccia fuori questa proposizion di Valenza come assurda, e Valenza dice, che ella gli par più probabile. O

andate a fare il Probabiliorista! Qui disse il Religioso avete mille ragioni. Io non avrei alcuna difficoltà ad essere Probabiliorista, anzi ci inchino assaiissimo. Ma una sola cosa mi ritiene. La probabilità vera si conosce da tutti; ma la maggior probabilità è sol subbiettiva, cioè dipende dalle varie teste. Ad uno parrà più probabile quello che ad altri è certamente falso. Lo vedete nell' *Ortodossista*. Egli condanna l'asserzione di Valenza, e a Valenza sembrava più probabile. Dunque ci ridurremo nella morale ad una regola incertissima, e dipendente dallo spirito privato di ciascheduno; di che qual cosa più assurda? I Probabilioristi possono dire quello che vogliono; ma questo è un argomento, a cui non hanno mai risposto, nè risponderanno in eterno. Mi fanno però da ridere certuni, quando per ispaurachio vanno spargendo, che Roma vuol condannare il Probabilismo. Volete voi che Roma la Maestra della Religione ci dia per regola di morale il giudizio privato di ciascheduno? Allora ne vedremmo delle belle. Ma io voglio venire al Molina, e al Suarez, dal che voi mi avete distolto col vostro Valenza. *Che l'obbligazione, che ha il Signore Dio di conferire la sua grazia a chi fa tutto quello, che egli può colle forze della pura natura, procede da un patto, o da una convenzione fatta, di obbligo rigoroso, fra Dio*



Padre, e Gesù Cristo suo figliuolo. Molina disp. 1. pag. 31. col. 1. Che questa convenzione ( quantunque sia stata condannata da Innocenzio XI. l'anno 1679. ) è vera anzi verissima, Molina ib. fol. 243. n. 3. e Suarez ( Quello Agostino del suo secolo, secondo che gridano tutti i Gesuiti, il Maestro del Mondo: il Corifeo dei Teologi: l'Oracolo de' tempi suoi: e l'Archivio universale della Teologia tutta insieme ) Videat. Probl. hist. Utrices tom. 1. pag. 154. Io non voglio entrare nella questione Teologica, qual senso abbia quel detto comune tra gli scolastici *Deus facienti quod in se est non denegat gratiam*. A me dà un infinito piacere questo modo di scrivere: che questa convenzione ( quantunque sia stata condannata da Innocenzio XI. l'anno 1679. ) è vera anzi verissima. Quel quantunque ha una forza maravigliosa per dimostrare la caparbieta di Molina e di Suarez, i quali, quantunque sia stata condannata da Innocenzio XI. l'anno 1679. questa convenzione, la dicono vera, anzi VERISSIMA. Guardate pertinacia da Eretici! Innocenzio XI. l'anno 1679. condanna questa convenzione, e nondimeno Suarez e Molina un secolo prima di Innocenzio XI. l'hanno dichiarata vera anzi verissima. Che refrattarj? E così tutti gli autori, che hanno tenuta qualche proposizione vietata dai Papi dopo anni, e lustri, e secoli, sono una mano di ostinati,

e di refrattarj alle Bolle Pontificie. Ma è egli vero, dissi io, che Innocenzio XI. nel 1679. abbia condannata quella convenzione? Verissimo, ripigliò il Religioso: Leggete la prima proposizione tra le Innocenziane: *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, nisi id vetet LEX, CONVENTIO.* La vedete voi quella malvagia convenzione di Molina, e di Suarez? Uh! soggiunsi, e che ha fare la convenzione di cui parla la proposizion dannata, e la convenzion di Molina, e di Suarez? veramente nulla; ma se Innocenzio XI. non condannò questa convenzione in quella prima proposizione, non la condannò in altro luogo, sed sic est, che l'ha condannata, perchè lo dice la bocca della verità, dico il Sig. Ortodossista; dunque l'ha condannata in quella proposizione. Almeno le dice grosse questo buon Uomo. Innocenzio XI. ha condannata nel 1679. la convenzione di Molina e di Suarez? Questo è un uomo, che non fa quello, che fanno gli altri, e fa solo quello che non può saper nissuno, cioè seguite condanne che non mai ci furono. O che arca di scienza!

Ma la sua scienza si fa anche più manifesta alla proposizione 83. *Che il peccato originale altra cosa non è, che la privazione della grazia; e non già l'origine della concupiscenza la causa del peccare, nè il principio del mori-*

re. Ibid. pag. 283. Videantur Maldonat. tom. 3. pag. 87. Molin. quest. 14. art. 13. disp. 3. pag. 13. Vasquez 1. 2. disp. 132. cap. 7. n. 28. pag. 595. Suarez tom. 6. tract. 5. de peccat. disput. 5. sect. 2. pag. 436. Becan. Sum. Theolog. tract. 2. de peccatis cap. 9. quest. 6. num. 4. pag. 292. Rhodes tom. 1. disp. 4 de peccat. quest. 2. sect. 3. §. 2. pag. 451. A buon conto il de Rhodes va cancellato, perchè egli sostiene il contrario: *Dico secundo: peccatum originale non videtur esse formaliter privatio gratiae*: così egli de pecc. disp. 4. q. 1. ( non 2. ) sect. 2. ( non 3. ) §. 2. Gli altri è verissimo, che mettono l'essenza del peccato originale nella privazione della Grazia, e della originale giustizia. Ma son forse foli? leggete il Vasquez, Tanner, il Bellarmino, e ci troverete un ampio cacche hanno così opinato; aggiugneteci i Salmaticesi Carmelitani scalzi, il Boucat Minimo, e'l P. de Rubeis Domenicano, il quale nel suo bellissimo trattato *de peccato originali cap. 58. pag. 326.* dopo le molte così conchiude: *natura igitur humana, ita disponente Deo propagatur ex Adamo, qualem fecit ipse, privatam scilicet justitia Originali. In hac privatione originale consistit, quod nobis inest peccatum.* Ma i Gesuiti citati negano, che il peccato originale sia l'origine della concupiscenza, la causa del peccare, il principio del morire: Sentite come lo nega il Maldonato



nato q. 6. p. 86. *Effecta peccati originalis, alia cernuntur in animo, alia in corpore, alia in rebus externis. In animo primus effectus fuit ut privaretur justitia, & gratia originali. Secundus ut odio haberetur a Deo. Tertius, ignorantia, ut homo perderet uberrimam illam scientiam divinarum & humanarum rerum, quam a Deo acceperat. Quartus fuit, aversio & depravatio voluntatis, ut non posset se iterum in Deum revocare, nisi accepta nova gratia. Quintus fuit mors secunda, ut vocat D. Joannes in Apocalypsi, idest, damnatio aeterna animae. In corpore autem primus effectus fuit rebellio contra rectam rationem, quae antea tollebatur per gratiam & justitiam originalem. Secundus fuit mors, aut mortalitas. Tertius, omnia genera morborum, quae nunc experimur. Quartus, fames, & sitis, non qualiscumque, sed quae hominem extinguit. Quintus, dolor mulierum in pariendo ut scriptura docet, cap. 3. Genes. &c. Sentite come lo nega il Valquez in 1. 2. disp. 134. c. 1. Antequam de poena alterius vitae quae huic peccato debetur, differamus, in qua major difficultas est, paucis in hoc capite enumerabimus poenas ejusdem peccati, quae in hac vita illud consequuntur. Prior igitur, eaque spiritualis est amissio gratiae, & justitiae, ubi cursim etiam observandum est id quod diximus disput. 132. cap. 10. nempe privationem justitiae, quatenus mentem Deo subiciebat nullo modo fuisse poenam, & effectum peccati originalis,*

*quia*

quia nullus defectus potuit esse prior in parvulis hac justitiæ privatione, qui veram haberet rationem peccati: fuisse tamen pœnam peccati primi parentis ea dumtaxat ratione qua fuit negatio quædam, & subtractio gratiæ prout a Deo, non prout libera: sic enim est ipsamet ratio formativæ peccati originalis, ut ibidem explicatum est: privationem tamen hujus justitiæ quatenus vires inferiores subdebat rationi esse pœnam non solum peccati primi parentis, sed etiam peccati originalis in uno quoque parvulo contracti: nam ex eo, quod parvuli carent subjectione mentis, & conjunctione cum Deo vires inferiores destitutæ sunt dono justitiæ .... Deinde de pœna peccati originalis contracti in unoquoque, & peccati primi parentis sunt mors, atque ægritudines corporales. Sentite come lo nega de Rhodes p. 449. Certum igitur primo est, mortem corporis & cæteras omnes infirmitates ac dolores qui corpus corruptibile affligunt, esse veros effectus & pœnas peccati .... Certum est secundo plures etiam & multo graviores pœnas per hoc peccatum causatas esse in anima hominum omnium, revocari commode possunt ad privationem originalis illius justitiæ qua reddebatur homo subjectus Deo & rationi. Deinde ad quatuor illa vulnera quæ sequuta sunt subtractionem illam justitiæ. Primum vulnus in intellectu ignorantia est tum negativa, quia multa nunc imo innumera ignoramus quæ in statu innocentie ignoraturus nemo erat; tum positiva quia



quia in multis decipimur in quibus clare per-  
 spectuxi eramus veritatem, & de rebus ut sunt  
 recte iudicaturi, quia scilicet ex gratia illa e-  
 micuisset in intellectum radius omnem expellens  
 caliginem & errores discutiens, nunc damnati  
 ad tenebras, cæci vivimus, & de tenebris inte-  
 rioribus, ruimus in tenebras exteriores ubi erit  
 fletus & stridor dentium. Secundum vulnus,  
 voluntatem malitia corrumpit: quia voluntas ho-  
 minis per iustitiam illam erecta bonum seque-  
 batur rationis, neque declinabat amorem ad sen-  
 sibilia, nunc autem fræno illo gratia destituta,  
 heret in infirmis, torpet ad superna & æterna,  
 suoque pondere prona creaturas spectat, deserit  
 Creatorem. Tertium vulnus in appetitu concu-  
 piscibili concupiscentia illa est malorum omnium  
 incentrix, corruptrix bonorum. Fornax intra  
 ipsam animam accensa, & accendens animam.  
 Est enim appetitus, bonorum sensibilibus ratio-  
 nem præveniens, & rebellis rationi, non expe-  
 ctat videlicet ut ei voluntas imperet, & im-  
 perantem non audit, proprieque vocatur fomes  
 peccati. Quartum vulnus in appetitu irascibili  
 est infirmitas, ratione cæjus torpet homo ad  
 quodvis bonum honestum, quamvis ad sensibilia  
 vegetas semper & erectus sit. E così dite degli  
 altri. Che valente calunniatore è questo mai!

Ma sapete, credo che qui sia l'ignoranza uguale alla malignità. Egli sa, che i Gesuiti credono possibile lo stato della pura natura, e che però insegnano, la sciolta



concupiscenza, l'ignoranza, la morte, la malizia, e tali altre cose essere proprietà della natura; ma non fa intendere il poverino (tanto è indietro di Scrittura), come quelle che sono proprietà della natura possano esser pena dell'original peccato; quindi, dalla sentenza de' Gesuiti, che questi mali sieno proprietà della natura, argomenta tener eglino dunque, che effetti non sieno del peccato originale. E in ciò è tanto fitto che sopra ha messo a reato del P. Casini, e del P. Ghezzi prop. 82. l'aver eglino insegnato: *Che l'uomo ha potuto essere creato anco indipendentemente dal peccato di Adamo, sottoposto all'ignoranza, alla concupiscenza, a tutte le miserie di questa vita, ed alla morte che n'è il termine, cioè l'aver difesa contro Bajo, e Giansennio la possibilità della pura natura con tutti quasi i Teologi delle scuole Cattoliche, trattine i seguitatori del Noris. Ma di grazia se volete giustificare su quello punto i Gesuiti (benchè dovrebbe piuttosto giustificarsi l'Ortodossista, non essendo di vero error dannato in Bajo e Giansenio negare la possibilità dello stato della pura natura come la negano i Norisiani, ma essendo tuttavia cosa più conforme alle Bolle de' Papi, e alla più ricevuta Teologia sostenere il contrario.) leggete il Tournely, e 'l P. de Rubeis de pecc. origin. c. 51. seg.*

A proposito del peccato originale voglio dirne un'altra. L'*Ortodossista* mette tra le orribili proposizioni de' Gesuiti questa dell' Arduino, che quell' *in QUO* nelle parole di Paulo *in quo omnes peccaverunt*, si debba intendere *quia, eo quod, quatenus*; Eppure il P. Arduino nel luogo da lui citato p. 446. cita per questa sua opinione il Card. Gaetano, e Giovanni Gagneo famoso Dottor Parigino. Come dunque ha avuto coraggio di muover lite per questo ad Arduino, dissimulando le guide, ch' egli ebbe?

Ne demmo la ragione, che potete immaginarvi, e conchiudemmo, che i Gesuiti non hanno certo a dolersi di questo loro avversario, ma piuttosto debbono ringraziarlo per aver fatta buona la pericolante lor causa con imposture così solenni.

La conchiusione è affai naturale, come vedete anche voi. Ma io ne traggio un'altra, ed è, che uscendo altri libri contro i Gesuiti se non sono d'altra fatta, non v' incomodate più a mandarmeli, perchè non servono ad altro che a far perdere il tempo, e allacciar la coscienza. Spero tuttavia, che voi colle vostre buone maniere saprete avvertire chi presiede a codeste stampe anti-gesuitiche, acciocchè si serva di persone più atte al bisogno. Mi vi raccomando.

# RIFLESSIONI

S O P R A

QUATTRO MASSIME

MACHIAVELLISTICHE

*In certi fogli attribuite a' GESUITI.*



## A V V E R T I M E N T O A' L E G G I T O R I.

**S**iccome ne' fogli, ne' quali si sono voluti far rei i Gesuiti di quattro empie massime di Macchiavello, dopo ciascuna di queste massime si citano varj Gesuiti come sostenitori d'essa ; così noi abbiamo voluto qui registrar le parole medesime de' Gesuiti, de' quali ivi si accennano i soli luoghi ; a fronte delle dottrine di questi Gesuiti metterem poi quelle d'altri Teologi, e voi dovrete giudicare, se sia equità, 1. mettere a conto de' soli Gesuiti dottrine di tanti altri. 2. griare contro i Gesuiti come Macchiavellisti, quando eglino hanno per lo più moderate, e ristrette le assai più larghe, e più perniciose degli altri. Questo è l'unico scopo di queste riflessioni, che senza più vi presentiamo.

## § I.

*Prima empia Massima, e scelerata Proposizione di Niccolò Macchiavello.*

Qualunque Persona volesse rovinare un'altra Persona, o Governo, deve principiare seminando *calunnie* per diffamarli, essendo certo, che tal calunniatore troverebbe sempre dalla sua parte gran numero di uomini, che ordinariamente sono propensi a credere il male. Dalchè seguirebbe, che levando fra poco tempo il credito al calunniato, perderebbe questi tutte le forze principali, che consistono nella riputazione, per poi soccombere *al medesimo* calunniatore di cui pretendesse vendicarsi.

*Proposizioni dannate che si citano.*

*Proposizione 43.* condannata da Innoc. XI. Quidni non nisi veniale sit detrahentis auctoritatem magnam sibi noxiam falso crimine elidere?

*Proposizione 44.* similmente da Innoc. XI. condannata. Probabile est non peccare mortaliter, qui imponit falsum crimen alicui ut suam Justitiam, & honorem defendat, & si hoc non sit probabile, vix ulla erit opinio probabilis in Theologia.

Calumniari est *falsa crimina* intendere-Gratian. in C. *Si quam pœnituerit* 2. q. 3.

*Sentenze degli Autori Gesuiti, che si citano.*

Busemb. al luogo citato *lib. 3. tr. 6. cap. 1. dub. 2. n. 6.*

Si quis injuste lædit famam tuam, nec potest eam tueri, nec recuperare alia via, quam imminuendo quoque famam illius, id licet *dummodo falsa non dicas* in tantum, quantum ad tuam famam conservandam necesse est, nec magis lædas, quam lædaris, collata tua, & alterius Persona.

Lessio al luogo citato *lib. 2. de Just. cap. 4. dub. 25. n. 133.*

Si tu alium injuste infamasti, qui te antea infamaverat, non teneris ei ad restitutionem, si ipse tibi restituere nolit, sed potest uti compensatione, servata tamen æqualitate quantum fieri potest.

Tamburino al luogo citato *lib. 9. in Decal. cap. 2. §. 2.*

Quæres 1. Potest ne reus ad enervandam falsorum testium Authoritatem eorum occulta crimina revelare? Respondeo si alia via non datur, qua commode testimonium infirmet, sane potest . . . . quod si alia via datur, ut item si per manifestationem peccati minoris sibi consulere fatis posset, manifestaret autem majus, eum peccaturum etiam contra Justitiam puto.



n. 4. An si alio modo te ab injusto teste tueri nequeas, *licite falsa* crimina illi possis obiicere, quanta sufficiant ad tuam justam defensionem? Duo assero unum mihi satis probabile, alterum satis incertum.

n. 5. Probabile mihi est, te, si id facias, non peccare contra Justitiam, unde nec obligari ad restitutionem.

n. 6. Incertum mihi est, an id possit fieri licite sine ulla culpa? quivi propone alcune difficultà, e risposte di alcuni Autori, e conchiude.

n. 7. al fine. Audio, quia tamen adhuc durum audio, libenter nodum hunc in aliud tempus evolendum reservo.

De Lugo tom. 1. de *Iust. disp. 15. de restit. famæ sect. 3. n. 49.* An si possis aliter famam tueri, & tamen velis eam tueri detegendo detrectoris vitia occulta pecces contra Justitiam, an solum contra charitatem? Lessius quamvis propter communem doctorum auctoritatem concedat esse contra Justitiam; indicat tamen, stando in ratione, esse solum contra charitatem . . . . Cæterum non est ullo modo recedendum a communi sententia: quia cum detectio illa solum sit licita in defensionem; cessante defensionis necessitate non est, unde maneat licita, atque ideo erit injusta, quia Proximus jus habet, & retinet ad suam famam, quando non est necesse illam lædere ad defensionem tuam.

n. 51. An ob eundem finem defensionis possis non solum vera detractoris crimina detegere, sed etiam falsa ei opponere quantum necesse, & satis est ad te defendendum, & avertendam ejus injuriam! Communiter doctores videntur supponere, id non licere; dum prædictam doctrinam limitant ad detectionem veri criminis. Et quidem si mendacium vel perjurium intercedat, non est dubium, quod id non liceat. Quod etiam dicendum videtur, quando scripturam publicam fingeres, aut apud Judicem de falso crimine eum accusares, hoc enim ad minus esset peccatum grave contra Rempublicam, & contra publici judicii ordinem. His tamen seclusis, & loquendo solum de injuria contra ipsum Detractorem, ego quidem speculative loquendo, non invenio malitiam injustitiæ contra infamatum. Pro qua sententia videtur esse Bañes.

E ben disse *speculative loquendo*, perchè in pratica non può mai dirsi un peccato non vero del Prossimo senza menzogna; nè mai può giovare alla difesa del proprio onore, senza spergiuro; nè liberarsi dall'accusa del detrattore senza o scrittura, che si finga, o accusa, che si faccia al Giudice; onde praticamente non può mai esser lecita, e senza grave peccato secondo la sua medesima sentenza esposta in questo medesimo paragrafo.

Queste son le dottrine de' Gesuiti, che si citano, e in esse non si vede alcun vestigio della detestabile massima dell' infame Macchiavello, di calunniare, cioè seminare delitti non veri di quelle Persone, o Governi, che si pretendono rovinare. Non c'è alcun vestigio delle due dannate proposizioni: *esser peccato veniale detrarre con falso delitto una grande autorità a noi contraria: che sia probabile esser solo peccato veniale imporre al Prossimo falso delitto per difendere l' onor proprio.* Tuttocchè questi Autori scriveffero assai prima di tal condannagione. Dacchè furon da Innoc. XI. condannate le suddette proposizioni nell'anno 1679.; e Busenbaum scrisse l'opera citata nel 1645. Tamburino nel 1654. Lessio morì nel 1623. De Lugo morì nel 1660.

*Autori non Gesuiti, che hanno sostenute, od ampliate le suddette dottrine.*

Angles de' Minori Regolari flor. *Theolog. quest. part. 2. q. de restitut. famæ dub. 3. pag. 339.* Est ne locus compensationi in restitutione famæ? respondeo cum Soto est quidem dummodo sint cætera paria: Lo prova col cap. *Tua Fraternitas de Adulteriis*, ove Innoc. III. scrivendo al Vescovo Ambiano nel 1213. stabilisce, che *paria crimina compensatione mutua deleantur.*



Soto, dell' Illustrissim' Ordine de' Predicatori *lib. 4. de Just. & jur. q. 6. pag. 121. 2. §. ex his*. Ex his, quæ dicta sunt, dubiolum aliud solutum evadit, nempe utrum possit compensatio fieri in fama? Plane enim colligitur fieri posse, ut si tu meum de re aliqua corrossisti nomen, atque ego vicissim tuum, non solum convenire possumus, ut uterque cum suo maneat vulnere, si Personæ sumus privatæ, verum etiam mihi licebit non tibi velle restituere; nisi eandem tu mihi solutionem facias. Probatur quoniam, ut diximus, fama potest per pecuniam repensari, & ideo sicut in nummis, ita & in fama locum habet hujusmodi cambium. Haud tamen infamatus potest per modum vindictæ infamatoris nomen lædere, sed tunc dumtaxat ut vim vi repellat, prodendo, scilicet, aliquod verum ejus crimen, quod ad labefastandum illius testimonium necessarium est.

Tommaso Urtado Cherico Regolare Minore *tract. variar. resolut. moral. de Obligat. rei tr. 6. resol. 14. n. 102. Limita 2. in Advocato & reo*, qui ad infirmandum testimonium manifestat occulta crimina; id enim licite potest facere ad sui defensionem cum moderamine inculpatae tutelæ.

Bannes dell' Illustrissim' Ordine de' Predicatori Reggente della prima Cattedra di Teologia di Salamanca *decision. de Jur. & Just. Comment. in q. 70. art. 3. Tertia conclusio.*

Quan-

Quando testis falsum testificatur, licitum est obiicere illi vera crimina ad refutandum ejus testimonium, sive crimina sint publica sive secreta. Probatur Conclusio; nam talis objectio habet proprie rationem defensionis cum moderamine inculpatæ tutelæ, quemadmodum quando quis occidit hominem cum moderamine inculpatæ tutelæ in sui defensionem. Ex quo sequitur, quod ista conclusio habet etiam verum quando testis ex ignorantia invincibili dicit falsum testimonium contra me: eo quod licitum est, me defendere ab invasore, qui ex ignorantia invincibili me invadit.

*Quinta conclusio.* Licitum est obiicere testibus verum testificantibus etiam secundum ordinem juris, vera crimina, etiam occulta, si tamen probari possunt, & probata testem refutare. Quia jure conceditur reo illa objectio, ut se defendat.

*Infra dub. 2.* An semper sit mortale peccatum obiicere falsum testimonium testificanti falsum crimen, vel testificanti contra ordinem juris?

*Tertia conclusio.* Nobis verisimilior est sententia, quæ ait, quod per se loquendo, hoc est seclusis aliis circumstantiis, est solum peccatum veniale mendacii obiicere crimen falsum testi iniquo, quando talis objectio prodest ad refutandum ejus testimonium. Probatur ista Conclusio; quia occidere in-

vaforem, a quo non potest se defendere, nisi mentiendo contra illum, non peccaret mortaliter: ergo neque in nostro casu.

2. In casu posito reus potest negare testimonium testis, etiamsi accusetur de vero crimine. Et quamvis secundum sententiam quorundam reus mentiatur, tamen non peccat contra iustitiam. Tunc ergo sic arguitur. Perinde est imponere falsum crimen testi, & negare quod dicit esse verum; sed negando non peccat contra Iustitiam: ergo neque imponendo crimen falsum.

3. Imponere falsum crimen alicui eatenus est peccatum mortale, quatenus proximo nocumentum infertur contra Iustitiam, non quia falsum dicitur, ut docet D. Th. in art. 4. ergo si licitum est absque peccato veniali obiicere verum crimen testi, quantumlibet secretum: non erit peccatum mortale obiicere falsum. Patet consequentia quia illæ duæ objectiones non differunt, nisi per verum, & falsum, quæ differentia solum facit peccatum veniale. Confirmatur quia reus habet jus defendendi se etiam cum destructione famæ ipsius testis revelando crimen secretum; ergo si destruat imponendo falsum nihil amplius nocet, sed solum mentitur.

Pietro Navarra Teologo Toletano lib. 2. de restitut. cap. 4. n. 350. Etiamsi accusator verum peccatum denunciavit; si tamen injuste



juste denunciavit, negare reus potest, quamvis inde sequatur infamia accusatori, quia ipse utitur jure suo suam innocentiam publice defendendo, quam juste conservat donec sit convictus nocens.

Pietro de Ledesma dell' Illustrissim' Ordine de' Predicatori Cattedratico nella Università di Salamanca nella sua *Somma stampata nell' idioma Spagnuolo in Saragosa nel 1611. 2. part. tr. 8. cap. 25. §. vigesima Conclusion.* Quando los testigos testifican falso, licito es oponerles verdaderos delictos ocultos, o publicos, para deshazer su dicho, con condicion, que se les pueda probar. Esto enseña Medina, Bañes, Orellana, y todos los discipulos de Sancto Thomas ec.

La dificultad es, quando el testigo testifica falso per ignorancia invencible, pensando, que dize verdad, si sera licito oponerle los mismos delictos.

Se responde, que es licito oponerle los mismos delictos, para deshazer su dicho. Esto enseñan todos los doctores citados ec.

§. *Vigesimalprima conclusion.* Esto mismo es licito todas la vezes, quæ al testigo dize verdad, pero injustamente, y contra el orden del derecho. Esta enseñan los doctores citados ..... La duda es si el reo podra oponerle, que miente, y que dixo falso ....

A esta dificultad se responde ser licito el oponerle, que mentio y que dix falso.

Esto enseñan Medina. Bañes Orellana, y comunemente los discipulos de Sancto Thomas .... Se responde facilmente a la razon de dudar. Diciendo, que aunque es verdad especulativa, pero non lo es practica.

La segunda duda es si podra darse algun caso, en el qual el testigo testifique verdad, justamente, y con todo esto el reo pueda oponer delitos verdaderos publicos, o secretos para deshazer su dicho ...

A esta dificultad se responde, que en algun caso puede ser licito, si los tales delitos conforme a derecho se pueden provar. Esto enseña Orellana, y machos discipulos de Sancto Thomas.

La tercera duda es, si sera contra justicia oponer al testigo, que dize su dicho contra orden de justicia algun delito falso para deshazer su dicho ....

A esta dificultad se responde, ser mas probable, que en el tal caso la mentita no es pecado mortal de injusticia, ni es mentita perniciosa. Esta enseña Orellano, y comunemente los discipulos de Sancto Thomas. Pruevese, porche este tal en el tal caso no haze mas, que defenderse: en lo qual no ay injusticia alguna.

Non s'intende colle sentenze riferite degli altri Autori autenticare le sentenze degli scrittori Gesuiti; si pretende solo di dimostrare, che sieno degni di compassione, se

se han sostenute le opinioni di tanti , e tali Autori , che essi veneravano , o per ogni ragione venerar doveano come lor Maestri non men nella virtù , che nella dottrina , e come tali forniti di quel vero , e santo zelo della Gloria di Dio , della salute delle Anime , e di mantenere incorrotta nella sua purità la morale Cristiana . Molto più , che non avendo essi nè l'ingegno , nè l'autorità de'lor Maestri , non hanno avuto l'ardire di sostenerle con tutta l'ampiezza , colla quale l'hanno insegnate i lor Maestri .

## §. II.

*Seconda empia Massima , e scelerata Proposizione di Niccolò Macchiavello , Uomo infame .*

L'utilità dell'interesse proprio può esser motivo per macchinare , ed eseguire la morte altrui .

**P**roposizioni dannate su questa materia da Alessandro VII. Prop. 17. Est licitum Religioso , & Clerico calumniatorem gravia crimina de se , vel de sua Religione spargere minantem occidere , quando alius modus defendendi non suppetit , ut suppetere non videtur , si calumniator sit paratus vel ipsi Religioso , vel ejus Religioni publice , &



coram gravissimis viris prædicta impingere, nisi occidatur.

*Prop. 18.* Licet interficere falsum accusatorem, falsos testes, ac etiam Judicem, a quo iniqua certe imminet sententia, si alia via non potest innocens damnum vitare.

*Da Innocenzo XI.*

*Prop. 30* Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, Si aliter hæc ignominia vitari nequit. Idem quoque dicendum, si quis impingat alapam, vel fuste percutiat, & post impactam alapam, vel fustis ictum fugiat.

Vi sono sopra questa materia altre proposizioni dannate da Innocenzo, ma non fanno al caso presente. Come la 31., che si possa uccidere per difesa *unius aurei*; la 32. che non solo per li beni posseduti, ma per quelli *ad quæ jus inchoatum habemus, & quæ nos possessuros speramus*; e la 33. che sia lecito all'erede, e legatario *contra injuste impediendum ne vel hæreditas adeatur, vel legata solvantur*.

*Dottrine de' Gesuiti che sono citati.*

Francesco Amico tom. 5. disp. 36. n. 118. In questo numero porta alcune ragioni, che provano, che i Cherici, e i Religiosi, han-

hanno diritto di difendere l'onor loro contra l'invalore. *Etsi sententia de Clericis, & Religiosis, quod jus sui honoris tuendi contra invalorem non habeant, communis sit, sua tamen difficultate non caret* ec. e nel n. 17. provando la sentenza contraria, dice: *Ratio quia cum clericus, vel Religiosus nullum habeat in tali casu jus tuendi suum honorem, cui ratione professionis renunciavit; non poterit ejus defensio esse justa, cum omnis justa defensio fundari debeat in aliquo jure tuendo. Contrarium sentit Lessius, putans sola lege charitatis teneri clericum fugam capessere. Sed prior sententia est longe verior, ut assignata ratio demonstrat.* Vero è però, che nel medesimo n. 118. oppone cogli stessi termini la proposizione 17. dannata; ma stampò quel libro in Anversa nel 1650. 15. anni prima della proibizione eppur le propose come speculative, e da non seguitarfi in pratica contra la sentenza comune. Ecco come conchiude quel paragrafo. *Verum quia hæc apud alios non legi, nolo ita esse dicta ut communi sententiæ adversentur, sed solum disputandi gratia maturo juicio relicto penes prudentem lectorem.*

Busembaum lib. 3. tr. 4. dub. 3.

1. Non licet reo occidere Ministros Justitiæ a quibus ad carcerem vel ad supplicium trahitur, uti nec licet id proscripto, quia non sunt iniqui aggressores.

2. Etsi ob contumeliam aliquam non licet

cet alium occidere eo quod aliter repelli possit ac soleat; licere tamen si aggressor fustem vel alapam viro valde honorato impingere conaretur quam aliter avertere non posset, docent cum Diana, Lessius, Hurtado, & alii 12. verum & hoc videtur in praxi periculosum.

3. Si fuste vel solo vulnere vel amputatione brachii, aut aliter arcere vim potes, non licet occidere. Unde si quis sit persona talis cui non sit dedecus fugere, debet fugere potius, si potest, & servare se. Secus autem si turpe sit fugere v. g. viro nobili, vel officiali bellico, nisi rursus id tali hic & nunc turpe non esset ob præstantiam invaloris, vel alias ejus qualitates, v.g. quia ebrius est vel amens, talem enim occidere non licet quando potest fugere.

4. Non licet occidere furem ob rem exiguam: licet tamen si quis auferat honorem valde notabilem, aut bona magni momenti: nisi tamen alia via, v. gr. Juris, vel aliter arceri, aut recuperari possint ec.

5. Probabilius est hæc etiam licere clericis, & religiosis ob bona temporalia ec.

6. Cum autem iniquus aggressor sit in periculo salutis, potest quis ex charitate ei parcere, & injuriam potius pati, sed non tenetur.

7. Non licet occidere si injuria jam est contracta vel aggressor jam fugit, quia id  
non



non effet se defendere, sed vindicare. Henriquez, Navarra & Fernandez dicunt: si lætus magnam faceret jacturam honoris, posse eum persequi & percutere quantum esset satis ad defensionem honoris, quod Layman, Bonacina, & Lessius putant, præctice vix posse fieri sine vindicta &c.

8. Ad defensionem vitæ, & integritatis membrorum licet etiam filio, religioso, & subdito se tueri, si opus sit, cum occisione contra ipsum Parentem, Abbatem, Principem: nisi forte propter mortem hujus, futura essent nimis magna incommoda, ut bella &c.

9. Licet quoque occidere eum, de quo certo constet, quod de facto paret insidias ad mortem, ut si uxor e. gr. sciat, se noctu occidendam a marito; si non potest efugere, licet ei prævenire.

10. Hinc etiam dicunt alii, licere occidere eum, qui apud Judicem falsa accusatione, aut testimonio &c. id agit, unde certo sibi constet, quod sis occidendus, vel mutilandus, vel etiam, ( quod alii difficilius concedunt ) amissurus bona temporalia, honorem &c. quia hæc non est invasio, sed justa defensio, posito, quod de alterius injuria tibi constet. Lessius tamen, Filliucius, & Layman non audent id defendere propter periculum magnorum abusuum.

11. Quandocumque quis juxta supradicta habet  
jus

jus alium occidendi, id potest etiam alius pro eo præstare, cum id suadeat charitas.

*Lessio lib. 2. cap. 9. dubitat. §. num. 41.*  
 dico I. fas esse occidere invasorem ob defensionem vitæ suæ, & integritatis membrorum cum moderamine inculpatae tutelæ. .  
 Quare etiam clericis, & Monachis hoc concessum, sicut & laicis: idque contra quoscumque, etiam contra superiores, ut Monacho contra Abbatem, filio contra Parentem, servo contra Dominum, Vassallo contra Principem & in quocumque officio sit quis occupatus; ut sicelebret & invadatur, potest se tueri, & occidere invasorem, si necesse sit, & postea sacrum continuare.

44. Si accedas ad feriendum, nec possum evadere nisi vel fugiam, vel te præveniam. Et quidem si possum absque periculo, vel ignominia fugere, teneor ex charitate. . Unde religiosi & Ecclesiastici tenentur fugere.

47. Si falsis criminationibus, testibusque subornatis ... vitam meam imputas in iudicio, nec alia sit ratio effugii, quidam doctores concedunt ... Petrus Navarra sentit esse probabile, sed hæc sententia, etsi fortasse speculative probabilis videri queat, non tamen in praxi est admittenda ob incommoda, quæ ex ea sequi possent, facile enim homines sibi persuadent &c.

55. Etsi licitum est occidere invasorem, quando aliter nos tueri nequimus; tamen  
 sæpe

sæpe est salutare consilium permittere, se potius occidi, quam occidere . . . . .

1. quia periculum est ne ira, vel odium se immisceat, neque modum excedamus. 2. quia hoc modo magis conformamur Christo. 3. quia charitas etsi non obliget, ad hoc magis inclinatur, ne proximus in æternum pereat. Ob has rationes, sentio, hoc consilium magni faciendum, & omnibus clericis, maxime viris Religiosis amplectendum, ut malint mortem perpeti, quam iniquum invasorem occidere.

56. Dixi sæpe; quia si quis putaret, se esse in peccato, & valde timeret damnari, si tunc occideretur; teneretur se tunc omnibus modis tueri, quia magis tenetur diligere salutem animæ suæ, quam proximi.

76. Dubit. 12. Licitum est mulieri, adolescenti, & cuivis alteri pro defensione pudicitia occidere invasorem.

77. Fas est viro honorato, occidere invasorem, qui fustem, vel alapam nititur impingere ut ignominiam inferat, si aliter hæc ignominia vitari nequit.

78. Si contumeliis afficias sive per verba, sive per signa, hic est etiam jus defensionis ait Petrus Navarra, verum hæc sententia non est sequenda: satis enim esse debet in Reo, ut injuriæ verbales verbis repelli possint.

79. Si illata alicui alapa, cessas vel fugias



gias, multi doctores censent, si vir nobilis, honoratus hujusmodi injuria sit affectus, posset statim repercutere; vel fugientem insequi, & tantum infligere verberum, vel vulnorum, quantum putatur necessarium ad honorem recuperandum. Ita Navarrus &c.

80. Hæc sententia est speculative probabilis; tamen in praxi non videtur facile permittenda.

81. Si nomini meo falsis criminibus apud Principem, Judicem, vel viros honoratos detrahere niteris, nec ulla ratione possim illud damnum famæ avertere, ni te occulte interficiam, Petrus Navarra inclinatur esse licitum talem de medio tollere.

82. Verum hæc quoque sententia mihi in praxi non probatur quia multis cædibus cum magna Reipubl. perturbatione probaret accessio mea.

66. Dubitat. II. occidere furem in defensionem suarum facultatum laicis est licitum; si facultates sint magni momenti, nec sit probabilis spes aliter illas recuperandi.

72. Idem licitum est clericis pro defensione rerum suarum.

Filliuccio tom. 2. tractat. 29. in 5. præcep. decal. cap. 3. In tutto questo capo siegue le medesime sentenze, e quasi colle stesse parole di Lessio, onde non si replicano le parole del testo. Quivi si cita ancora il capo 3.

§. *Sexto* *quero* n. 145., dove si rapportano le ragioni, per cui alcuni stiman lecito il Duello, forse per far credere, che egli fosse uno di questi, ma la fedeltà voleva che si citasse, non lessero il numero 147. dove dice *veriorum esse sententiam contrariam, non esse licitum acceptare duellum ob honoris defensionem*; e qui vi fino al numero 50. impugna le ragioni esposte nel numero 145. e 146. e prova efficacemente, non esser lecito a chi si sia calunniare secondo l'empia massima di Macchiavello, spargere con inganno un grave delitto del Prossimo che non ha commesso, e non difendersi da un ingiusto aggressore, ma per denigrare l'onore di un innocente, e conculcarlo sicuro, che molti per mal talento non vorranno, e altri per infingardaggine non cureranno ripescar la verità. Onde resti poi appagato il desiderio del calunniatore di vedere annientato l'Innocente, che egli odia.

Molina *tom. 4. tr. 3; de Just. commutativa* insegna ancora l'istesse dottrine, si cita la sez. 5. *tr. 3. de injust. lesion. Corpor. cap. 3. num. 4.* Dopo aver provato nel n. 3. essere illecito l'accettare il Duello, soggiugne: *non audeo damnare si ad pugnandum laceffens alterum crebra convicia, & contumelias adiiciat, qua ille molestia, & subeundo dolore aliter liberare se non possit, nisi armis congregiatur.*

Jacopo Gordon *Theol. Moral.* lib. 5. de  
*restit.* q. 4. edit. Lutet. Paris. anno 1634. nu.  
 3. Licet in vasorem occidere cum moderami-  
 ne inculpatæ tutelæ ob defensionem vitæ,  
 salutis spiritualis, & libertatis.

§. 7. num. 11. licitum est pro tuenda pu-  
 dicitia in vasorem occidere si non potest ali-  
 ter salvari. Recepta a Doctoribus sententia,  
 est; quia pudicitia violata habet periculum  
 peccandi, & ipsa in se præstantior est mul-  
 tis opibus.

Num. 13. Superest de bonorum propriorum  
 defensione, seu divitiarum. Hanc defensio-  
 nem, & occisionem, si habet inculpatam  
 tutelam in rebus magni momenti licere con-  
 stat. Licetque etiam clericis, saltem in foro  
 conscientiæ.

Ecco fedelmente esposte le sentenze dei  
 citati Autori Gesuiti, nelle quali veramen-  
 te non si comprende, come si insegna l'ini-  
 qua massima di Macchiavello, che l'utilità  
 dell'interesse proprio può esser motivo per mac-  
 chinare, ed eseguire la morte altrui. Null'al-  
 tro dicendosi, che per necessaria difesa, e  
 della vita, e della roba di momento,  
 può l'assalito difendersi dall'aggressore,  
 e quando non ha altro modo, ucciden-  
 dolo. Non si nega, che certe espressioni  
 avanzate devono moderarsi dopo le pro-  
 posizioni dannate, ma questi Autori, come  
 si è toccato di sopra, hanno scritto prima di  
 tali



tali condannagioni . Eccone una più piena dimostrazione .

Alessandro VII. nel primo decreto fatto alli 24. di Settembre 1665. condannò 28. proposizioni e nel secondo alli 18. Marzo 1666. seguitò a condannare dalla 29. sino alla 45.

Innoc. XI. condannò 65. proposizioni con decreto alli 2. di Marzo 1679.

Busembao stampò la *Medulla* citata , presso Bernardo Reesfelt nell' anno 1645.

Lessio morì nell' anno 1623.

De Lugo morì nell' anno 1660.

Gasparo Urtado morì nell' anno 1651.

Tamburino scrisse in *Decal.* nell' anno 1654.

Amico morì nel 1651.

Filliuccio morì nel 1622.

Suarez morì nel 1617.

Valenza morì nel 1603.

Tommaso Sanchez morì nel 1610.

Giovanni Sanchez morì nel 1620.

Di Castillo morì nel 1653.

Pietro Navarro non Gesuita ma Dottore Spagnuolo scrisse nel 1590.

Martino Navarro Canonico Regolare morì nel 1586.

Bonacina non Gesuita , ma Vescovo , e Dottore in Teologia , e nell' una , e l' altra legge morì nel 1631.

Leandro non Gesuita morì nel 1663.

Castropalao morì nel 1633.

Trullench non Gesuita ma secolare Dottore in Teologia morì nel 1633.

Diana Cherico Regolare scrisse circa il 1628.

La Teologia fondamentale di Caramuele Abbate di Monte Serrato dell'Ordine Benedettino fu ristampata in Roma nel 1665.

Malleto, che si cita al tom. 2. *Malleat.* 3. *Bract.* 13. e Monaco Cisterciense della Congregazione riformata di S. Bernardo, e scrisse nel 1655.

Con che si rende manifesto, che tutti gli autori citati hanno scritto prima del 1665. in cui fu fatto da Alessandro VII. il primo Decreto di condannazione delle citate proposizioni. Nè le proposizioni di questi autori (quando veramente sieno da essi sostenute) possono servire ad altri di inciampo, avendo dopo di essere state pros critte perduta affatto ogni probabilità. E per questo fine medesimo nelle ristampe fatte del Busembao e del Tamburino dove occorre alcuna proposizione condannata, s'è posto un segno, il qual dinoti, non poter si adottare quella proposizione già pros critta.

Anzi Tamburino medesimo in quei pochi anni che sopravvisse alle suddette condannazioni, notò nei manuscritti al margine di quelle opinioni, che avea date come probabili, non esser più probabili ma condannate; e che però avvertiva di corregger si nel caso

di ristamparsi quella sua opera. Tal nota di carattere proprio di Tamburino l'ho io veduta, e sen'è fatta la ricognizion del carattere da' pubblici Notari, i quali ne han fatta fede autentica, e legalizzata.

Due Autori solamente si citano, che veramente scrissero dopo le Proposizioni condannate, Torrecillas, e Viva. Il primo non è Gesuita, ma Cappuccino, e suppongo, che i suoi l'avranno difeso dalle accuse del P. Concina.

Il secondo è Gesuita; si cita alla proposizione XVII. proibita da Alessandro VII. al numero 4. Ecco le sue parole dopo aver esposto le ragioni su cui fondavano gli autori la proposizione dannata: egli impugna l'opinione con ragione, che chiama *a priori*, e intende provare, che non sia lecito ad un Innocente a torto calunniato uccidere il calunniatore anche prescindendo dalla condannazione. Trascrivo le sue medesime parole n. 4. „ Ratio a priori, cur nemini id „ liceat, fundatur in illa maxima, & regu- „ la generali, quod scilicet, ut possit inva- „ sor: licite interfici, duo requirantur, & „ quod evidenter damnum grave inferat; & „ quod non possit moraliter alia via da- „ mnum illud impediri: aliter, ut notant „ communiter doctores, innumeris cædibus „ operiretur ostium cum magna Republicæ „ perturbatione. Sed in casu nostro nec est



„ evidens, quod damnum grave sequeretur  
 „ ex hoc, quod aliquis nitatur calumniam in-  
 „ ferre: Cum sæpe calumnia apud cordatos  
 „ viros, ut calumnia habeatur, atque adeo  
 „ solum calumniatorem, dehonestet. Nec  
 „ est evidens, quod non possit aliter gravis  
 „ infamia declinari, nempe per Judicem,  
 „ adhibendo testes &c. & quamvis aliquan-  
 „ do possit alicui utrumque evidens appare-  
 „ re & quod grave damnum ex parante ca-  
 „ lumniam immineat, & quod non sup-  
 „ petat alius modus illud declinandi, quam  
 „ per necem invaloris; non proinde licita  
 „ esse potest calumniatoris occisio, quia fa-  
 „ cile homines ex passione hallucinantur.  
 „ Unde debuit absolute a natura tale medium  
 „ ad vitandam calumniam prohiberi, eo quod  
 „ majus esset damnum in Republica ex fre-  
 „ quentibus cædibus quæ haberentur, quam  
 „ bonum, quod inde sequeretur, & quia bo-  
 „ num publicum prævalere debet bono pri-  
 „ vato, ideo toleranda potius in aliquo ca-  
 „ su ab Innocente aliqua dehonoriatio,  
 „ quam permittenda defensio isthæc occi-  
 „ siva. “

Fa ombra quella parola *in aliquo casu*,  
 quasi che si stabilisca dall'autore regola ge-  
 nerale in contrario, fondando, cred'io, un  
 tal sospetto nel comune Assioma, che *exce-  
 ptio firmat regulam in contrarium*. Ma chi ri-  
 flette a tutto il testo, ove si stabilisce che

debit absolute prohiberi. Che non mai, se non di rado in qualche particolar caso, o circostanza, concorrano le due certezze, del gran male evidente, e del non esserci altra via di evitarlo. Non la prima *cum apud cordatos viros ut calumnia habeatur, & solum calumniatorem debonestet*. Non la seconda perchè può evitarsi *per Judicem adhibendo testes*. Nè deve in ciò guidarsi dal suo giudizio, cui sembrino evidenti tali certezze, *quia facile homines ex passione hallucinantur*: chi tuttociò considera ben vede, che l' esserci veramente le due necessarie certezze non può succedere, che in qualche rarissima particolar circostanza: *in aliquo particulari casu*. E anche in questo caso così particolare, e così circostanziato non è lecito, perchè anche in questo *particulari casu toleranda potius est ab Innocente aliqua debonoratio, quam permittenda defensio isthac occisiva*, perchè *bonum publicum prævalere debet privato*. Onde quella parola: *in particulari casu*, non è eccezione; è l' unico caso, in cui dagli sostenitori della proposizione potrebbe dirsi lecita la difesa occisiva. Ma in questo medesimo caso unico, e particolare è tal difesa chiamata illecita dall' autore.

*Autori non Gesuiti, che hanno sostenute, od ampliate le suddette dottrine.*

L' Angelico Dottor S. Tommaso 2. 2. q. 64. art. 7. Utrum liceat alicui occidere aliquem se defendendo? . . . Respondeo dicendum: ex actu alicujus seipsum defendentis duplex effectus sequi potest. Unus quidem conservatio propriæ vitæ, alius autem occisio inuasoris. Actus ergo Hominis ex hoc quod intenditur conservatio propriæ vitæ, non habet rationem illiciti, cum hoc sit cuilibet naturale, quod se conservet in esse quantum potest. Potest tamen aliquis actus ex bona intentione procedens, illicitus reddi si non sit proportionatus fini. Et ideo si aliquis ad defendendam propriam vitam utatur majori violentia, quam oporteat, erit illicitum. Si vero moderate violentiam repellat erit licita defensio. Nam secundum jura vim vi repellere licet cum moderamine inculpatae tutelæ. Nec est necessarium ad salutem, ut hunc actum moderatæ tutelæ prætermittat ad evitandam occisionem alterius. quia plus tenetur homo vitæ suæ providere quam vitæ alienæ.

Il Cardinal Gaetano comentando questo luogo, prova e sostiene di mente del S. Dottore esser lecito l'uccidere l'invasore, non solo per difesa della propria vita, ma anco-



ta dell'onore, e de' beni, quando non possono altrimenti difenderfi, quin sequatur ex defensione occisio invaloris. Et est ratio illa eadem, quæ assignatur in littera, quia, scilicet plus tenetur aliquis curam habere rerum suarum, quæ sunt adminicula vitæ suæ & virtutis, atque felicitatis, quam alienæ vitæ . . . Signum autem quod hæc sit authoris ( scilicet D. Th. ) intentio habetur ex hoc, quod Augustini in l. de liber. arbitr. auctoritas ( quam sibi objecerat D. Thomas secundo loco ) loquitur non solum de vita corporali, de aliis, quæ inviti perdere possumus. Et in speciali ibi quidem de libertate, & pudicitia loquitur: postmodum vero in prosecutione ejusdem primi libri sub eodem ordine, scilicet eorum, quæ inviti perdere possumus, ponit honores, & divitias. Unde cum in hac responsione Author glosset illam universalem scilicet pro his rebus, quas contemni oportet, insinuat, quod eadem est de omnibus ratio.

Di più S. Tommaso apertamente sostiene, che tal difesa possa senza peccato farsi da Clerici, onde opponendosi la risposta di Niccolò Papa 1. *decret. distinct. 50. cap. de his clericis*, risponde, che incorsero l'irregolarità, ma senza peccato. Ad 3. dicendum, quod irregularitas consequitur actum homicidii, etiamsi sit absque peccato, ut patet in Judice, qui Juste aliquem condemnat

minat ad mortem. Et propter hoc clericus, etiam si se defendendo interficiat aliquem, irregularis est, quamvis non intendat interficere, sed se ipsum defendere.

Ma il Gaetano sostiene, che neppure incorra irregolarità il chericco, che per giusta difesa della sua vita, uccide un altro §. *in responsione ad tertium*: considera, quod materia est juris positivi irregularitas. Et novo jure in clem. unic. de homic. statutum est, quod is, qui aliter mortem evitare non volens, suum occidit invasorem, irregularis non est, quæ lex si tempore authoris extitisset; non scripsisset hoc Author.

L' Arcivescovo di Firenze S. Antonino Dottore esimio, che tanto ha accresciuto di lustro all' ordine de' Predicatori, e Dottore, e maestro sì accreditato. 3. part. summ. tit. 4. cap. 3. de Bel. particul. & quomodo liceat se defendere: Utrum ille, qui est fortis, vult me percutere pugno, qui sum debilis, & non possum resistere, & liceat mihi defendere me cum ense dubitetur: distingue con gli Autori due casi: Aut quis vult propulsare violentiam illatam Personæ, aut illatam rebus. Primo casu licet & cum armis & qualitercumque si res aliter reparari non potest: Nam si possum occidere furem ubi non cognosco, & non potest in rebus furatis provideri per Judicem: multo magis licet occidere ubi Persona aliter salva esse

non

non potest. Quando violentia infertur pro rebus: aut violentia rebus illata potest per viam iudicii reparari, & hanc non licet ... ubi autem aliter salva esse non possit, modo per viam iudicii reparari non potest; tunc licet qualitercumque defendere, etiam Personam occidendo. Sic igitur intellige cum moderamine inculpatae tutelae ex qualitate armorum, & factorum.

Nell' istesso §. si aggredientes sunt audaces, & prompti ad percutiendum, cum video eos paratos ad percutiendum, non teneor expectare, sed eos praevénire possum ut impediendo non percutiant.

Nell' istesso §. Item licita est praedicta defensio in omni loco, etiam in Ecclesia ... Item licitum est in quocumque officio occupato, ita quod etiam celebrans si invadatur, & aliter evadere non potest, licitum est se defendere, & occidere .... ac si in defendendo occiderit, potest etiam reassumpto officio celebrare, dummodo affuerint, de quibus loquitur clement. *si furiosus*: nam nullum peccatum in hoc fecit, nec irregularitatem incurrit.

§. *Item nota*. Licitum est cuique se defendere modo praedicto contra quoscumque injuste invadentes. Unde & contra superiorem suum quando constat, quod injuste invadit. Item contra Judicem, aut potestatem injuste invadentem ut occidat, licitum est



se defendere. Item contra Patrem egentem aliquid contra filium excedendo sibi concessa ex jure patriæ potestatis, credo filio licitum se defendere etiam degenti in Patris potestate, & multo magis emancipato. Item contra Abbatem, vel alios Prelatos licitum est monacho se defendere, ubi Prælati attentaret aliquid contra monachum in his, quæ non pertinent ad officium suum jure vel constitutionibus modificatum, maxime in his, quæ propter moram periculum ingerunt, utpote si Abbas monachum invaderet, ut ipsum subito occideret ... Item contra Dominum licet servo se defendere, si attentet Dominus aliquid contra eum quam a jure sit permissum .... Idem dicendum est de Vassallo contra Dominum, de discipulo contra magistrum, de uxore contra maritum .... Item licita est prædicta defensio non solum pro se, sed etiam pro filio ... Item pro Patre ... Item in uxore nam injuria uxoris est irrogata marito, & injuriarum actio sibi competit, immo pro sponsa. Item pro aliis Personis conjunctis. Nam si quis injuriatur uni conjuncto, omnibus injuriari videtur ... Licitum etiam erit amicos, & conjunctos juvare.

§. 2. Licita est defensio cum moderamine inculpatae tutelæ, ut dictum est, non solum pro Persona, sed etiam rebus ... Notandum quod licitum est etiam pro rebus vim

vi repellere contra omnes, contra quos licitum est pro Personis, si tamen illæ Personæ, quæ vim repellere volunt, possunt habere bona, ut excludantur servi, Monachi, & similes; tamen moderamen tutelæ diversificari debet, attentata varia personarum qualitate; nam aliter, & mitius contra Patrem, quam contra penitus extraneum. Et sic de singulis, quæ consideranda venirent, inspectis circumstantiis, cum non sint hæc jure limitata.

Silvestro altro splendidissimo lume dell' Ordine de' Predicatori, e Maestro del Sacro Palazzo in *summa V. Bellum* 3. sostiene tutto ciò, che sostiene S. Antonino, che tal difesa può farsi da tutti, contra ogni Persona, in ogni luogo, e in ogni azione, in cui si trovi occupato, e per se, e per altri per difesa o della Persona, o della roba, e perchè il dice; paucis mutatis, quasi colle stesse parole di S. Antonino, non ne trascrivo qui il testo. Solamente aggiungo, che al n. 4. propone la questione: *Utrum percutere possit invasus, qui posset evadere fugiendo?* e par che aderisca, se non alla sentenza di Bartolo, che assolutamente stima di sì; almeno a quella del Palermitano, il quale in *c. olim. de restit. Spoliator.* sostiene contra l' Arcidiacono, che si *aggresso est magnum dedecus fugere, non tenetur fugere, sed percutere potest ad injuriam repellendam.*

Giulio Claro verbo *Homicidium* n. 19. Est indubitata Juris Conclusio, quod homicidium factum ad sui defensionem non est punibile, cum sit licitum unicuique vim vi repellere. Et procedit etiam in foro Conscientiæ, & est communis opinio, & apud Theologos receptissima sententia . . . n. 20. locum habet non solum pro defensione vitæ, & corporis sui, sed etiam pro defensione rerum suarum n. 21. multo magis dicendum est, quod liceat pro defensione proprii honoris n. 23. Generaliter, & indistincte intelligenda est hæc conclusio . . . Etiam si ille, qui vult offendere sit clericus . . . Quinimo etiam si sit Papa, vel Imperator adhuc potest licite occidi . . . quod puto intelligendum si Papa, vel Imperator contra omne jus volebat eum offendere, neque iste poterat se alio modo salvare ab imminente morte, neque etiam fugiendo . . . n. 25. etiam si insultatus posset se fugiendo salvare; potest nihilominus insultantem impune interficere, & est communis opinio.

Martino Azpilcueta detto comunemente Dottor Navarro Teologo di gran nome in *suum cap. 14. a n. 2.* Sæpe quis alterum occidit . . . ob vitæ suæ defensionem . . . Non potest juste habere animum occidendi, nec apprehendere mortem alterius tamquam medium ad se defendendum; solum enim esse debet intendere in defensionem sui, rerum sua-



suarum, & proximi, licet inde mors aggressoris fuit subsecuta, ut videtur sentire D. Tb. 2. 2. q. 64. art. 7.

3. Credimus dici posse, illum tantum aggressorem, qui decrevit occidere alium nulla mora interposita, qua ullo modo possit effugere mortem, nisi præveniat antequam aggredietur, qualis videtur esse uxor, quæ certo novit se occidendam a marito pugione, quum supposuit cervicali ad occidendam eam dormientem, & non potest fugere, conclusa clave janua .... Idem nobis videtur quando nisi se armis defenderet, injuriam maximam honoris, aut personæ pateretur. Siquidem recte quis potest ob suarum rerum custodiam alterum occidere. At honor pluris valet, quam alia bona fortunæ.

4. Si ille, quem alius aggreditur non potest absque suo dedecore fugere, non tenetur id facere. Etsi non potest vitare vulnus, aut alapam, quam sibi alter molitur impingere, nisi ipsum occidendo, poterit occidere: Qui jam vulneratus, vel quem aggressor jam reliquit, & fugit, non potest absque peccato illum occidere, quoniam jam illud est vindictam sumere, & limites defensionis transgredi, secundum Richardum in 3. lib. Sentent. dist. 37. Quod limitandum existimo quando affectus injuria vulneris, aut alapæ, vel alia, magnam sui honoris

noris iacturam faceret, si fugientem non persequeretur. Nam talis posset eum persequi, & percutere, quantum ad sui honoris defensionem opus esset.

Francesco Vittoria dell' Illustrissimo ordine dei Predicatori Professore di prima cattedra di Teologia nell' Accademia Salmaticense nelle sue *Relazioni teologiche* stampate in Lione nel 1586. chiamato esimio e incomparabil Professore *lib. 2. relect. Theol. relect. 6. de Jure Belli q. 2. n. 4.* Bellum defensivum quilibet potest suscipere, & gerere etiam privatus. Non solum pro defensione Personæ, sed etiam rerum & bonorum . . . Bartolus *in lib. 1. ff. de Pœnis*, & *in l. furem* indistincte tenet quod licet se defendere nec tenetur fugere, quia fuga est injuria . . . Et hæc opinio potest probabiliter & satis tuto teneri, maxime cum jura civilia hoc concedunt: autoritate autem legis nemo peccat, quia lege Deut. jus in foro Conscientiæ . . . Et hoc, secluso scandalo, videtur licere non solum laico, sed etiam clerico, & Religioso.

5. *Proposit. 2.* Per injuriam percussus potest statim repercutere, etiamsi invasor non deberet ultra progredi, sed ad vitandam injuriam, & dedecus, posset qui colaphum e. g. accepit gladio statim repercutere, non ad sumendam vindictam, sed ut dictum est, ad vitandam infamiam, & ignominiam.

Caramuele Abate di Monte Serrato dell'

Or.

Ordine Benedettino *Theol. fundam. sect. 2. pract. 4. n. 1583.* Permittit Respublica ut se possint Innocentes defendere cum moderamine inculpatæ tutelæ, hoc est quod possint vim vi opponere, ferrum contra ferrum stringere, & si alia via non suppetat, possint invasorem occidere . . . . Divitiæ simili subjacent infortunio: sunt enim incendiarii, fures, latrones, qui clam invadunt, & noceret pluries, si non possemus nos privata autoritate defendere. Permittunt ergo leges ne te nearis permittere, ut te fures, aut latrones expolient, sed te possis, tuaque verbis, & minis propugnare, & si sic non prævaleas, etiam possis aggressores occidere.

1584. Si vir ingenuus sit, & Petrus fuste armatus velit te excipere, aut Paulus te colaphis cædere, te posses defendere ne percutiaris, aut cæderis, & si non possis aliter, etiam ense. Hoc fatentur universi Theologi, quia cum sit in mora periculum, in tali miseria constitutus, non potes damnum impedire ad superiores recurrendo.

1585. Si virgo prematur, debet fugere, debet clamare, si neutrum possit, habebit se defendendi cum debito moderamine facultatem etiam occidendo invasorem.

Soto celebre Dottore Domenicano *lib. 5. de Just. & Jur. quæst. 1. art. 3. §. ad quæstionem.* Nemini licet aggressorem occidere, nisi id fuerit necessarium medium, nempe si



alia via se non potest defendere. Ubi medium illud fuerit necessarium, licitum est vim vi secundum jura repellendo cum moderamine inculpatæ tutelæ illum occidere.

§. *Si Prætor*. Si autem Prætor, aut alii ministri Justitiæ vellent in me manus injicere, constaretque mihi, per iniquitatem id facere, liceret mihi profecto perinde vim vi repellere, ac si essent personæ privatae.

§. *respondetur nihilominus*: Citra dubium licere etiam diurnum furem in defensionem bonorum temporalium interficere, si aliter illa eripi ab ipso nequeant.

Dimanda quivi se anche ciò sia lecito quando ci è speranza di potersi per altra strada recuperare il furto, e risponde: Certo si spes est certissima, quod facillimo negotio recuperari posset, verum apparet: uti autem res est dubia, posset liberum esse Domino jure uti suo.

§. ad 3. con Gaetano sostiene, che non si incorra l'irregolarità, e intorno alla risposta di S. Tommaso dice: Loquitur secundum jus quod suo sæculo erat in usu. Postmodum namque Clement. unic. de *Homicidio*, providenter cautum est, ut qui mortem aliter vitare non valens, suum occidit, aut mutilet invasorem, immunis sit ab irregolaritate: dicendosi in questo testo: (a) *si furio-*

(a) Cap. *si furiosus* unic. in clem. de *Homicid.*

*riofus, aut infans seu dormiens hominem mutilat vel occidat, nullam ex hoc irregularitatem incurrit. Et idem de illo censemus, qui mortem aliter vitare non valens, suum occidit, vel mutilat invasorem.*

Moltissimi altri Autori si tralasciano, i quali sostengon lecita la uccisione di un invasore *cum moderamine inculpatae tutelae* per difesa della vita, o integrità del corpo; per difesa della sua roba, e del suo onore. Così li Teologi, così li Giurisperiti, e Canonisti fondati nella legge civile, e canonica: Così *l. ut vim ff. de Just. & Jur. ut vim atque injuriam propulsemus, nam jure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit jure fecisse existimatur.* Dove la Glossa: *Quid ad tutelam rerum suarum? Respondeo idem dummodo cum moderamine.* Così *l. Furem nocturnum ff. ad leg. Cornel. de Sicar. Furem nocturnum si quis occiderit, ita demum impune ferat, si parcere ei sine suo periculo non potuit.*

Ecco il perchè si son rapportati questi autori, per far vedere che non si finisce di comprendere come gli autori Gesuiti con quel di meno, che dicono, dimostrino, che sia infetto tutto il corpo della Religione, e sia in tutti i Gesuiti la corruttela; mentre il molto di più che hanno lasciato scritto i non pochi autori, e questi classici degli altri Ordini, nulla al corpo pregiudica, e lo

lascia nella pacifica possessione della Innocenza originale. Sia per esempio: Busembao scrivesse che può il Vassallo ingiustamente assalito dal Principe, se non ha altro modo, difendersi colla morte del Principe. Non può certamente approvarsi tal sentenza, essendo la vita del Principe non solo utile, ma necessaria al bene della Repubblica e come tale dovendo preferirsi il bene pubblico al privato, deve piuttosto il Vassallo lasciarsi uccidere. Pubblicò egli tal sentenza colla restrizione di una circostanza, che essendo impossibile a purificarsi non può mai la sentenza servire in pratica. Questa è: *Con che non segua incomodo nella Repubblica: nisi forte propter hujus mortem non essent secutura incomoda*: e non è possibile non seguire incomodo da una morte; e tal morte del Principe: tanto più, che per quanto possa essere mal veduto, ha sempre molti del suo partito e da questi due contrarj partiti non è possibile, che non seguan disturbi. Pure per una sentenza così ristretta Busembao si è meritata la reità dell' infamia, ed ha denigrata la sua Religione. I Dottori di altri Ordini han pubblicata la stessa sentenza senza l'imitazione, eppure non solo non hanno offuscato il chiarore dell' Ordine loro; ma son essi restati nel concetto di Dottori esimii. Questo è, che non si capisce. Si dirà che i Gesuiti praticano queste lor dottrine; questo



sto dovrebbe prima provarsi, e non già da ciò che hanno scritto i loro Autori.

## TERZA MASSIMA

*dell' Infame Macchiavello.*

Quando così fosse utile alla salute corporale, all'onore e all'interesse, si potrebbe lecitamente mentire, usando a tal fine restrizioni, ed equivoci mentali, che occultassero la verità dei fatti in quanto al passato, e che poi potesse spiegarsi nel senso conveniente quanto al futuro, e che col giuramento potrebbero rendersi più accreditate le loro bugie o amphibologie artificiose.

*Proposizioni dannate, che si citano.*

D. Alessandro VII. la 28. sopra l' obbligazione del Popolo di accettare la legge promulgata dal Principe.

Da Innocenzio XI. 24. che il giurar sopra la bugia in materia leggiera non sia mortale.

25. Che con qualche causa si può lecitamente giurare senza animo di giurare.

26. Che l' usare la mentale restrizione, e il giurare sopra un detto falso e sol vero secondo il senso moralmente ristretto, non sia nè bugia, nè spergiuro.

27. Che sia sufficiente necessità ad usar simili restrizioni, la salute del corpo, l'onore, la fama.

28. Che colui, che è promosso a Magistrato, o pubblico Uffizio per vie illecite di raccomandazioni regali, costretto a giurare, può servendosi della restrizione mentale giurare di non aver quel delitto.

*Sentenze degli Autori Gesuiti, che son citati.*

Castropalao tom. 3. tr. 14. disp. 1. punct. 7. in tutti i numeri citati, sostiene, che in certe tali circostanze, in cui ci è necessità di non manifestare la verità, si può senza peccato giurare sopra di un detto, che considerato solo in se stesso è falso, unito col senso, che ha in mente, e in cui senso intende e parlare, e giurare, è vero. Tal'è chi ingiustamente dimandato di qualche suo delitto occulto, o dei complici che non deve manifestare: può negare *subintelligendo, ut dicam*. Tale se dimandato, se ha ricevuta da Tizio prestata la tal somma, quale benchè veramente prestata, per giuste ragioni che non può esporre, non deve; può risponder di no, *subintelligendo ut debeam*, e qui si stende in alcuni casi consimili. Non si rapportano le sue parole, sarebbe un allungar troppo, e senza necessità, come si vedrà appresso.

Filliuccio al luogo citato *tom. 3. tract. 25. cap. 11. num. 325.* dice esser probabile, che l'usar tale ambibologia è bugia e spergiuro il confermarla con giuramento: *nel 326.* che sia più probabile, non esser bugia, e in conseguenza neppure spergiuro: *nel 327.* che la restrizione non deve essere arbitraria, ma proporzionata alle parole, colle quali unita faccia un senso vero: *nel 328.* che è meglio proferire con voce sommessà la restrizione, che è in mente: e che si abbia intenzione di compir tutto il sermone non colle sole parole, ma anche colla restrizione: *nel 329.* che non può senza colpa usarsi, se non essendoci giusta causa di usarla: *nel 330.* che l'usarla senza cagione è probabile, che sia bugia, e il giuramento spergiuro: *nel 331.* che è più probabile non esserci nè bugia, nè spergiuro senza causa parlando in tutto rigore, ma ( se non ci sia scandalo ) ha la malizia opposta alla Prudenza, che è l'astuzia secondo S. Tommaso *2. 2. q. 55. art. 3.* dove chiamò l'astuzia vizio opposto alla Prudenza; di più ci sarebbe in tal caso anche la malizia contra la Religione di giurar senza necessità.

Nell' istessa maniera, parlano quelli, che generalmente senza nominarsi si citano come bene impugnati dal piissimo, dottissimo e tra poco Taumaturgo P. Concina. Tutti però convengono, che non possa ciò lecitamente



mente farsi senza necessità, e grave motivo. Basta, che rapporti qui ciò, che scrive il P. Suarez, a cui gli altri aderiscono. Egli *tom. 2. de Relig. lib. 3. de Juram. cap. 10. num. 10.* insegna: Cavendum est, ne hinc homines sumant nimiam licentiam ita loquendi, vel jurandi: nam id sine dubio esset contra bonos mores, & contra sermonis simplicitatem, ut sic dicam, necessariam ad humanam societatem. Addendum igitur est hunc loquendi modum per amphibologiam, & præsertim per sermonem mutilatum in verbis, & quasi integratum in conceptibus non esse licitum, nisi ex justa causa, & necessitate, & si aliter fiat, culpam committi, & si addatur juramentum, regulariter esse grave peccatum.

Disse *regulariter esse grave peccatum*, perchè avendo provato che un tal parlare non è bugia; segue che il giuramento non è spergiuro, non chiamandosi Dio in testimonio del falso; ma nondimeno è regolarmente peccato grave, ed ingiustizia, se ci è danno grave del prossimo, o di disubbidienza grave, se è legittimamente interrogato dal Giudice, e per altri motivi, che adduce nel *cap. 11. al num. 4.*

Non parlo qui degli altri Dottori citati, che non son Gesuiti, come *Trullench* Dottore secolare, *Diana* Teatino, *Malleto* Cisterciense, perchè si parla solo  
dei

dei Gesuiti, che con tanta civiltà, e carità Cristiana si spaccian seguaci dell'empio Macchiavello; la cui massima esposta è chiaro, che non si spaccia nelle addotte dottrine, perchè non ci è chi abbia detto, esser lecite le bugie per l'interesse; queste coprirsi colle amphibologie, e per renderle più credibili aggiugnervi il giuramento. Hanno solo insegnato, che queste tali amphibologie non sono bugie, e il giuramento essendo sopra il vero, non è spergiuro, e che possano farsi per giuste cause, e in caso di necessità.

Ma si dice, non possono almeno scusarsi dalle proposizioni dannate. Non ho intenzione di scusarli da ciò, nè ho questa necessità, perchè come si è detto tutti questi autori hanno scritto assai prima dei Decreti adottati sopra la condannazione delle suddette proposizioni. Nè è maraviglia, che una sentenza falsa sembri la più probabile per sodezza di ragioni, e per facilità di abbattere le ragioni contrarie, massimamente se è abbracciata da un gran numero di Autori classici: *multa falsa probabiliora veris*, e tale appunto stimaron gli Autori citati questa sentenza; che poi meglio esaminata coll'Autorità della Chiesa, a cui si appartiene, scoperta la falsità l'ha condannata, allora perde ogni probabilità, nè può più seguirsi. Per ciò

mi basta, che le suddette sentenze sieno state insegnate prima d'esser condannate dalla Chiesa.

Nondimeno mi piace esporre ciò che dicono gli Autori, lasciando al lettore la libertà dopo seria riflessione di giudicare da se stesso, se la condannazione va a fulminare le riferite sentenze.

Distinguono tre sorti di ambibologia: la prima, che propriamente si chiama equivocazione, quando la parola ha da se due significati, e chi parla, sente assumere quel significato, che è vero, benchè chi ode lo prende nel senso falso. E questa è tutta ambibologia esterna, nè ha dell'interno, se non l'intenzione di chi parla, che intende quel senso vero.

La seconda è ambibologia mista, la quale benchè ristringne mentalmente la parola ad una significazione, che ella non ha da se; pure è accompagnata da certe circostanze esterne, e quella restrizione mentale insieme con queste circostanze rendono non sol vero il parlare, ma in qualche modo da poterli avvertire: Per esempio (ed è uno degli esempi rapportati dagli Autori non sol Gesuiti, ma da altri, come or ora vedremo) Un esente di pagar gabelle dimandato dai custodi alla porta della Città se ha la tal cosa; risponde, che nò, non ostante che l'abbia, inten-

den-



dendo non l'ho in modo, che debba pagare. Questa restrizione è accompagnata dal fine della interrogazione, cioè per pagar la gabella; e dall'essenzone della Persona o privilegio di non pagare, e l'una, e l'altra circostanza è talmente esterna, che deve sapersi da quel che interroga. Questa tale non è restrizione puramente mentale, ma mista.

La terza finalmente è puramente mentale quando si restringe la verità nella sola intenzione, che quel che parla ha in mente, e questa in nessun modo ha connessione, o proporzione coll'esterno, nè colla domanda, come sarebbe in circostanza, in cui si parla di morte naturale, uno dimandato se Tizio è morto, risponde di sì, intendendo morte civile, per essersi fatto religioso.

Posto ciò dicono, che è condannata la restrizione mentale pura, non già la prima, o seconda sorta di ambibologia. Dicono inoltre, che gli autori citati non abbino ammessa per lecita la restrizione puramente mentale, ma l'equivoco, e la restrizione mista, a cui si riduce la scienza comunicabile, o incomunicabile, come sarebbe, se dimandato un confessore, se il tale si è confessato il tal peccato, dice di no, intendendo *ut tibi revelem*. Par che il P. Suarez abbia apertamente dichiarato questo  
fen-

senso, in cui parlano i Dottori, quando dicono, che non è bugia la mentale restrizione. Egli *al cap. 11. num. 6.* dice: *Hæc maxime procedunt quando verba ipsa in aliquo sensu recipiunt significationem ambiguam, sive id propter multiplicem significationem, quam ex se habent, sive propter occurrentes circumstantias externas, cum quibus conjuncta, & interrogationi in debito sensu accommodata, verum aliquem sensum recipiunt, ut fere contingit in casibus supra expositis. Quando autem solum suppletur sensus per internam additionem pure voluntariam, probabile est non excusari proprium mendacium, & perjurium. Così prima della condannazione scrisse Suarez.*

Giudichi ora il prudente lettore se gli Autori citati debban condannarsi rei di avere insegnate dottrine, che poi sono state proscritte dalla Chiesa, ma per giudicar maturamente, è ben che sappia non essere i Gesuiti inventori delle restrizioni mentali, come spacciarono già gli Eretici dei nostri tempi e ora spacciano anche i Cattolici, sebbene i primi per odio, i secondi per carità Cristiana, o fraterna correzione. Non non furono essi gli inventori. Per veder dunque quanti e quali Dottori dovete condannare rei dell'istesso delitto; soggiungo  
i sen-

i sentimenti su questo punto degli altri Dottori non Gesuiti.

Disse il Redentore agli Apostoli: *omnia quaecumque audivi a Patre meo, nota feci vobis*, ed è certo, che non tutto avea loro rivelato, perchè nel capo seguente del medesimo S. Gio: disse: *Adbuc multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo.* Joh. 16. v. 12. Come salvano gli interpreti la verità del primo detto di Gesù Cristo? *Christum omnia revelasse Apostolis, quæ tunc pater illis revelari volebat, seu quæ capere poterant.* Così Leonzio, ed Eutimio presso a Lapidè in questo luogo, *nota feci vobis*, cioè parte l'ho rivelato, e parte dopo la Pentecoste lo rivelerò, così presso l'istesso a Lapidè, Beda, e S. Agostino. Ma questa restrizione *quæ pater revelari volebat, mox revelabo* era mentale. E tanto da Leonzio, Eutimio, Beda, e S. Agostino, sono stimati bastanti a render vero quell'*omnia* proferito dal Redentore.

Avanti. Il Redentore medesimo in S. Marco al capo 13. v. 32. parlando del giorno del giudizio, disse: *de illo autem die vel hora nemo scit, neque Angelus in celo, neque filius nisi Pater.* Il figlio come Dio tutto sapeva quanto sapeva il Padre; come uomo nulla a lui era nascosto per l'unione intima colla Divinità, in cui *sunt omnes thesauri sapientiæ, & scientiæ Dei*, e  
mal-



massimamente ciò, che si apparteneva al Giudizio, che era l'uffizio suo proprio: *Potestatem dedit ei iudicium facere quia filius hominis est.* Joh. 5. v. 27. Non può dirsi che nol sapesse allora quando proferì quella proposizione, essendo questo un errore degli Eretici chiamati Agnoiti, riferiti da S. Gregorio, S. Isidoro, S. Damaso, e Niceforo: Con qual verità egli dunque potè dire, che il figlio non sapeva il giorno, e l'ora del giudizio? S. Agostino *lib. 33. quest. q. 60. fin. idest non prodit quod inutiliter scirent:* S. Tommaso 3. p. q. 10. ar. 2. *ad I. dicitur nescire diem, & horam iudicii quia non facit scire. . . hoc eis noluit revelare;* sicchè per S. Agostino, e S. Tommaso potè con verità Gesù Cristo dire non so il giorno, e l'ora del Giudizio, intendendo, nol so per farlo sapere a voi, e questa mentale restrizione è stimata lecita da S. Agostino, e da S. Tommaso. *Ultima & vera expositio est* (dice Suarez tom. 3. in 3. part. in comment. q. 10. art. 2.) *Christum negasse se scire, quia veluti sub secreto illud sciebat, & non ad dicendum aliis. Et hæc est communior expositio Patrum in illo loco, Hieronymi, Chrysostomi, Theophylati, quam habet etiam Augustinus l. de Trinitate cap. 12. & I. Genes. ad lit. cap. 22. Ambrosii, Athanasii, Hilarii, Basilii lib. 4. contra Eunonium.* Sicchè han sostenuta questa sentenza di potersi lecitamente mente usa-

re la mentale restrizione, anche da Gesù Cristo Leonzio, Eutimio, Beda, S. Agostino, S. Tommaso, S. Girolamo, il Grifostomo, Teofilato, S. Ambrogio, S. Atanasio, S. Ilario, S. Basilio.

Vediamo cosa sentissero di questa sentenza gli scolastici, ma per non esser troppo prolisso ne riferirò alcuni.

Martino Navarro *Commentar. in Jus Canonic. in ca. humane aures accipio te in uxorem meam, sine animo eam ducendi: respondit Judici eum adjuranti, & interroganti an ea verba dixisset, se non dixisset illa subintelligendo mente, quod ea non dixerit animo eam ducendi. Queritur primo: An coram Deo mentitus fuerit? secundo: An pejeraverit coram Deo? Tertio an peccaverit? Ad primam questionem respondeo non fuisse mentitum coram Deo, & in foro conscientie. Apportan molte ragioni, e scioglie le obiezioni in tutta la questione prima, e conchiude: Quam partem absque ullo scrupulo nos sæpe defendimus eam etiam procedere quando additur juramentum, præsentia in repetitione cap. Inter verba 11. q. 3. conclus. 6. & in manuali cap. 12. num. 9. cap. 18. num. 61. & cap. 25. num. 44.*

Alla seconda questione apporta le ragioni per la sentenza affirmativa del spergiuro; al num. 5. chiama la negativa vera, e quivi scioglie le ragioni propotte. Finalmente alla terza questione risponde nu. 1. fin. *Resolvendum est præfatum V. N. non quidem peccasse peccatum mendacii, & perjurii, ut*  
pro-

probatum est in præmissis duabus questionibus ,  
neque aliud si nihil aliud miscuit responsioni  
suz, quam subintellectionem præfatam justa  
de causa conceptam.

Silvestro Domenicano. „ V. Mendacium  
„ quæst. 6. Utrum liceat aliquando celare  
„ veritatem, & dico quod si homo non sit  
„ obligatus respondere secundum intentio-  
„ nem alicujus, licet celare multipliciter, e  
„ al §. Quarto. Quando aliquis interrogatur  
„ de aliquo, quod dicere non expedit,  
„ quia dicere potest, se illud nescire, sub-  
„ intelligendo, ut revelandum, exemplo  
„ filii Hominis qui juxta Marcum dicit,  
„ se nescire diem Jucicii, quod secundum  
„ Doctores ideo dicit, quia illud non scit  
„ ut revelandum nobis. “

„ Et V. Juramentum 3. qu. 2. §. Licet  
„ autem *fin.* si ( *privatus* ) exigat quidem  
„ juramentum, sed non vi, sed deprecati-  
„ ve: licitum est jurare cautelose, non ad  
„ fallendum, sed ad occultandum quod non  
„ expetit revelare “: e poco appresso parlan-  
do di un religioso, che in tempo di peste,  
entrando le porte di una Città è diman-  
dato dagli Uffiziali, se viene dalla tal Cit-  
tà in cui corre voce, che ci sia contagio:  
„ Aliquando tales officiales credunt talem  
„ locum esse pestilentem, qui non est,  
„ tunc non credo perjurare jurantem cau-  
„ telose, quia jurat ad intentionem remo-

„ tam



» tam prædictorum , quæ est scire an fuerit  
 » in tali loco infecto. Et idem si quis fuit  
 » quidem in tali loco infecto, sed non sic ut po-  
 » tuerit infici . . . & generaliter idem est  
 » quoties tales officiales concederent aut  
 » concedere deberent ingressum si scirent ve-  
 » ritatem.

Tabiena dell'Ordine de' Predicatori *part.*

2. *Summ. V. Jurare §. decimo tertio nu. 14.*  
 sulla dottrina dell' Angelico 2. 2. q. 89. *art.*

1. *ad 4. e 3. Sent. dist. 39. q. 1. ar. 3. quodlib. 3.*

dice , che se chi dimanda ingiustamente ,

*puta si vir exigeret , vel præstat uxori jura-*  
*mentum de revelando adulterio* , o se dimanda

il giuramento a chi non è suddito , o non

secondo l'ordine della giustizia , allora *est*

*standum intentioni jurantis , eo quod non tene-*

*tur jurare secundum intentionem dantis qui do-*

*lose agit . . . sicut fecerunt obstetrices respon-*

*dentes Pharaoni* , ( a ) le quali riprese d'inno-

bedienza , perchè non aveano uccisi i ma-

schi nell'assistere a parti delle donne Ebree,

risposero che le donne Ebree non eran co-

me l'Egiziane , partorivan prima che esse ar-

rivassero , ciò che non era vero.

Bartolommeo Fumo Domenicano in *Ar-*

*mill. n. 16.* dice l'istesso , e ben nota Silve-

stro *V. Juramentum al luogo citato* , che ben-

chè i Dottori diano questa dottrina parlan-

do

( a ) *Exod. c. 1. v. 19.*

do del giuramento promissorio, *tamen etiam vera sunt in assertorio, ut patet per exemplum delle levatrici Egiziane delle quali rapporta il sentimento ancora di Ricardo in 4. dist. 18. che non peccassent licet non respondissent ad intentionem Pharaonis*: La ragione che assegna, doverfi tal dottrina intendere del promissorio, è, perchè deve in ciò attenderfi *utrum juramentum exigatur inique, puta a Judice, vel superiore contra jura*.

Domenico Soto de *Just. & Jur. lib. 5. q. 6. art. 2. pag. mihi 163. §. ut autem summatim: certissimum est, Confessarium vere respondere, se nescire quod in Sacramento audivit, quoniam hujus contradictionis scio, & nescio utraque pars diversis sensibus esse potest vera: Nam licet prior simpliciter vera sit, si scire pro eo usurpes, quod relatu credis; posterior nihilominus est vera in hoc sensu, quod nescis tamquam homo, vel quia nescius ut dicas*.

Ma questo *ut dicam* che rende vero il *nescio*, egli è mentale, non espresso nelle parole con cui si risponde. Non importa, questo solo basta perchè non ci sia bugia, la quale in nessun conto può dirsi.

Poco appresso passa ad un altro grado, se uno, o per segreto manifestatogli, o per altro motivo fa, che il tale ha commesso un omicidio, chiamato dal giudice, e interrogato se il tale avesse commesso tale

omi-

omicidio, *arbitror posse rite respondere, se nescire: ut si interrogetur, an alius quispiam, puta Petrus occiderit, illudve, aut aliud fecerit fueritve tali hora in tali loco, aut quidquam simile, per quod veniri possit in notiam criminis. Enimvero cum voces sint conceptuum signa, oratio illa nescio recipere hunc sensum citra mendacium potest: nescio ut tibi modo dicam.*

Certamente Soto al luogo citato, dice, che un reo dimandato anche ingiustamente del delitto da lui commesso, non può dire *non feci*, e un'adultera dimandata dal Marito, se ha trattato col drudo, con cui veramente ha trattato, non può dire, che no. Ma Navarro, e altri non san comprendere, perchè dimandato, se il fa, sapendolo possa dire *nescio*, intendendo *ut dicam*; e dimandato se l'ha fatto, avendolo fatto, non può dire *non l'ho fatto* intendendo *ut dicam*.

Navarro citato in *Manual. cap. 12. a n. 8.* espone molti casi, in cui sia lecita nel modo esposto la restrizione anche col giuramento al n. 9. Una donna scomunicata per non voler coabitare col marito per occulto impedimento in caso di morte, „ ut possit absolvi, potest, & debet jurare, se cum „ marito vitam facturam, concipiendo intra „ se: si sine peccato fieri possit, & si conva-



„ luerit, & ad maritum non redierit, perjuri  
 „ rea nullatenus erit.

15. Qui jurat latroni, se centum aureos illi daturum, sub conditione intra se concepta, si forsan illi debet, non tenetur illos persolvere; si alias non debet.

18. Si maritus uxorem ad jurandum non compellit de non admissio adulterii crimine, potest illa jurare quod secundum suam intentionem verum est, falsum autem juxta mariti mentem.

*Eod. numero fin.* Potest quis jurare, se non habere rem ab alio petitam ... Si ea mente juret quod illam non habeat ad eam illi dandam, vel commodandam.

19. Che gli scolari di qualche università  
 „ possano giurare, “se nulli candidatorum quid-  
 „ quam fuisse loquutos, intra se intelligentes  
 „ de illis rebus quæ contra statutorum men-  
 „ tem fuisse videbantur.

Bonacina Dottor di Teologia, e di legge tom. 2. disp. 4. q. 1. p. 12. n. 4. Qui alio sensu jurat, quam aliter intelligat, non peccat, modo justam habeat causam ita jurandi, seu utendi ambigua oratione, aut tacita restrictione. Porta quivi molti casi particolari, tra' quali

*Nel num. 5. §. nono sequitur* ivi potersi usare la restrizione, si clericus, aut etiam laicus aliqua asportans, ex quibus juxta veram,

ram, aut probabilem opinionem non teneatur gabellam solvere, neget, se quidquam asportare dum interrogatur a custodibus an quidquam portet.

Molti altri autori su questo punto sono citati, e Soto al luogo addotto cita Adriano 4. *Sentent. q. de sigill. Confess.* il quale dice, quod reus contra jus interrogatus, potest etiam juratus respondere, non solum nihil de illa re novisse (ciò che Soto insegna potersi fare) verum interrogatus an fecerit, potest respondere se non fecisse.

Di più cita Gaetano *Opusc. 16. respons. q. 5.* qui ait, inquisitum præter jus de occultis complicibus, respondere posse non habere complices.

Ma questi, che si son rapportati sono d'avanzo a provare, esser una delle calunnie di Macchiavello per iscreditare i Gesuiti, il dire che la restrizione mentale, e' l'ossima della scienza incomunicabile sia una invenzione de' Gesuiti.

## QUARTO ERRORE.

NON ho veramente che opporre agli errori, de' quali si fanno rei i Gesuiti, dacchè vedo, che si esagera qual vizio enorme origine d'infiniti Iconcerti, la esatta, e cieca ubbidienza, che si esige verso il Generale capo di tutto l'ordine, in modo che neppure i Provinciali sopra luogo nelle lor Provincie possano operare a lor modo, ma debbano ancor essi osservare religiosamente gli ordini, che lor si mandano dal Generale. Non ho dico, che opporre, chiamandosi vizio da detestarsi quella virtù, che a sentimento di S. Gregorio, sola è madre insieme delle altre virtù, e insieme custoditrice. *Obedientia sola virtus est, qua virtutes ceteras menti inserit, insertasque custodit*: virtù, e comandata, e rigorosamente praticata da Gesù Cristo; tanto lodata da tutti i Santi Padri, e Maestri spirituali, e con tanto rigore richiesta negli Ordini più accreditati da' Santi lor fondatori S. Basilio, S. Benedetto, S. Domenico, S. Francesco; e 'l Santo fondatore della Compagnia a loro esempio, lasciò scritto a' suoi figliuoli che se ben le altre Religioni li superassero in ogni altra virtù; procurassero nondimeno di non cedere agli altri nella virtù della ubbi-



bidienza. Vedete a quanto arriva la mia temerità, dopo aver letta la scrittura; mi si è più acceso il desiderio di veder sempre più in tutti i Gesuiti, avanzata una virtù, da cui dipende tutto il bene spirituale non solo d'ogni Religione, ma ancora d'ogni governo bene ordinato.

Due sole cose ho notate, a dir vero, in questo quarto errore registrate con tanta pompa contro de' Gesuiti. La prima è di somma mia consolazione; la seconda più che di amarezza, di ammirazione. Dirò brevemente il mio sentimento intorno alla prima; poi intorno alla seconda accennerò qualche riflessione.

A dimostrare quanto sieno perniciosi nelle Città, ne' Regni, nelle Repubbliche i Gesuiti, affine di farli così abbominevoli appresso tutte le Nazioni dappertutto si pubblica con varie stampe in varie lingue il loro esilio da tutto lo Stato della Serenissima non mai abbastanza lodata Repubblica di Venezia. Si sa fin dalla plebe più infima, fin da Ragazzi il motivo, per cui furono essi scacciati, tra tanti Ecclesiastici. Fu perchè essi vollero osservare l'interdetto dalla Santa Sede sotto il Pontificato di Paolo V. ordinato in quella Repubblica ciò, che per quanto taluni pretendessero di colorire, non potè fare a meno il celebre Istorico Veneto

Andrea Morosini di scriverne apertamente nella sua storia *al libro 17.* il vero è troppo pubblico motivo. Veggasi il Giovanski *l. 12. part. V. pag. 96. 2. part. n. 108.* Che gran Provvidenza di Dio, ho detto tra me, che mentre con tanto impegno si spacciano i Gesuiti per interessarli al sommo ne' beni terreni, nelle ricchezze, e in tanti milioni, che accumulano e tengon sepolti; Mentre si voglono per avidissimi sopra ogni altro di gloria, di onore, di dominj, fino a dirsi, che non hanno altro fine nelle opere che fanno consumandosi in faticar co' Profimi nelle Scuole, nelle Missioni, se non l'acquisto di una vana gloria terrena: Mentre si esagerano per disprezzanti della Santa Sede, e infami violatori, e refrattarj delle Bolle Appostoliche; il Signore permette che da' medesimi senza riflessione, si ricordi un fatto, che solo è bastante a distruggere queste lor macchine, e dichiarar falso quanto essi hanno avuto impegno di spargere, e di far credere al Mondo tutto. Come avidi di dominare, e di essere onorati, come tanto orribilmente attaccati all'interesse, e alle ricchezze, come disprezzanti dalla Santa Sede, e violatori delle Bolle Appostoliche quelli che per ubbidire alla Sede Appostolica si contentarono perdere quel grande onore, e quella gloria, che godeva-

no di servire con plauso una sì ragguardevol Repubblica, e di essere spogliati di quel molto, che possedevano in tutto quel fioritissimo Stato? Vi assicuro caro mio lettore che gli Eretici, i quali furono i primi inventori di queste calunnie sparse contro de' Gesuiti, quanto di piacere provavano di vederle ora spargere con tanto impegno da' Cattolici: tanto avranno letto con dispiacere un fatto, che tutte dichiara false le lor calunnie. E quanto ad essi ha recato di dispiacere, tanto ho io motivo di consolarmene.

La seconda cosa, che ho notato, è che s' impugna apertamente tutto l' Istituto, e il modo di governo della Compagnia, il che confesso non può non recarmi dispiacere, non potendo io con indifferenza mirare, che si laceri un spirito tanto (a dispetto di chi non vuole) *benemerito della Chiesa*. Ma più assai del dolore è la maraviglia, che da un tal modo di scrivere ne ho conceputo. Come, dico io, finchè gli Eretici nimici dichiarati della Chiesa Romana, hanno scritto così, non è maraviglia, ma che un tal modo di scrivere sia adottato con tanta intrepidezza da cattolici sì rispettosi della Santa Sede, sì zelanti delle Bolle Apostoliche, e si adoperi senza ribrezzo impugnando tutto l' Istituto le costì-



stituzioni, il governo, una Religione, che in tutte le sue parti, costituzioni, Regole, Decreti, e forma di governo è stata solennemente approvata, non fa capirsi. L' approvò Paolo III. con due Bolle nel 1540. Bull. *Regimini militantis Ecclesie*, e nel 1543. Bull. *Injunctum nobis*, e con altre due di varj Privilegj l'arricchì.

Nel 1550. l'approvò Giulio III. con Bolla *Exposit. debitam*.

Nel 1561. Pio IV. Bull. *Etsi ex debito*.

Nel 1568. Pio V. espressamente tutte le costituzioni. Bull. *Innumerabiles fructus*.

Nel 1582. Greg. XIII. confermò l'Istituto, e i Privilegj, e le Costituzioni. Bull. *quanto fructuosius*.

Nel 1584. l'istesso tornò a confermarlo. Bull. *Ascendente Domino*.

Nel 1591 Greg. XIV. Bull. *Ecclesie Catholicae* confermò l'istituto, le costituzioni, il nome di Compagnia di Gesù, il modo di governare, le convocazioni delle congregazioni, la divisione de' Gradi, ove fulminò contra gl'impugnatori scomunica *laetæ sententiæ*, e riservata al solo Romano Pontefice, la quale, come è gravissima, mi piace scriverne le parole.

*Ut perturbatorum, & contradicentium audacia coerceatur, ac ne ipsi, vel pernicioso eo-*

*vum*

rum exemplo alii imposterum, quæ ab hac Apostolica Sede semel stabilita sunt, præcipue circa Regularium Ordinum institutionem, & confirmationem, in quibus alioquin ad eandem Sedem tantum manus apponere spectat, impugnare, aut enervare impune præsumant, aut ullo modo valeant; præcipimus in virtute sanctæ obedientiæ universis, & singulis personis, tam secularibus, quam quorumvis ordinum Regularibus cujuscumque status, gradus, & præ eminentiæ existat, etiamsi Episcopali, Archiepiscopali, Patriarchali aut majori ecclesiastica dignitate, seu cardinalatus honore, vel mundana quavis auctoritate, seu excellentia præfulgeant: ipsis vero Regularibus, etiam dictæ Societatis sub pœnis excommunicationis late sententiæ, nec non inhabilitatis ad quævis officia, & dignitates, vocisque tam activæ, quam passivæ privationis eo ipso absque alia declaratione (quarum absolutionem Nobis, ac successoribus nostris dumtaxat reservamus) ne dictæ Societatis Institutum, Constitutiones, aut decreta, vel ex eis quidpiam, aut ex præmissis omnibus articulum quemlibet vel aliud quid supradicta concernens, majoris boni, aut zeli, seu quovis alio quæsito colore, aut pretextu, directe, vel indirecte impugnare, vel immutari, alterari, aut formam aliam, seu rationem circa ea induci curare, aut contra, vel præterea, seu quævis alia Instituti substantialia agere &c.

Nel 1606. da Paolo V. confermato l'Istituto, e i Privilegj, approvate le costituzioni de' Predecessori, e nominatamente di Gregorio XIII. e Gregorio XIV. Bull. *Quantum Religio.*

E più il Sacrosanto Concilio di Trento stimando bene stabilire, ed innovare alcune cose nelle altre Religioni; non volle, che cosa alcuna si mutasse nella Compagnia. *Per hæc tamen S. Synodus non intendit aliquid innovare, aut prohibere, quin Religio clericorum Societatis Jesu juxta pium eorum Institutum a S. Sede approbatum domino, & ejus ecclesie inservire possit. Sess. 25. de Regularibus cap. 16.*

Ora, dico io, può non recar meraviglia, che uomini cattolici, sì pii, e sì zelanti, che, (vero sia, o no poco importa) condannano i Gesuiti per inosservanti delle Bolle Appostoliche, questi con tanta animosità, senza scrupolo impugnano apertamente l'Istituto in tutte le sue parti, le costituzioni, le loro adunanze e Provinciali, e Generali, la forma del loro governo, approvato in ogni sua parte con tante Bolle solenni da tanti Sommi Pontefici, e da essi con formale precetto ad ogni sorta di Persone, e con pene di scomuniche *ipso facto*, e riservate, comandato, e vietato di contraddire, oppugnare, o voler mutata




tata la minima parte di tale Istituto? Quello, che il Sacrosanto Concilio di Trento giudicò esentare dalle sue ordinazioni date per gli altri, e ordinò, che nulla affatto si facesse di mutazione in tale Istituto; Persone private hanno l'animosità d'impugnare? Può tollerarsi, che un Santo Vescovo, qual fu Palafox, proponesse con lettera riservata secretamente al Sommo Pontefice immediatamente i suoi sentimenti sopra tale Istituto. Ma è ella poi cosa da tollerarsi, che altri si faccian lecito di dare alle stampe una tal lettera, aggiugnervi delle riflessioni, e questo a solo motivo d'impugnar l'Istituto coll'appoggio dell'autorità di un Prelato, e che si ristampi in varie lingue, e se ne pubblicino dappertutto le copie? Può egli ciò non recar della maraviglia, massimamente al riflesso dell'applauso, approvazione, e giubilo di Persone, e in luogo, in cui dovrebbe averfi a cuore l'onore della Sede Appostolica, e l'osservanza de' suoi decreti, e delle sue Bolle? Ho detto quanto mi occorreva; soggiungo solo quanto scrisse il celebre Dottor Pietro Navarro, il quale scrisse nel 1590.

Egli *lib. 2. de Restitut. n. 354.* scrive così: *Detrahere de statu Religionis in comuni, his præsertim temporibus, non modo*

do grave detractiois peccatum est; sed etiam circa fidem periculosum. Unde tales murmuratores caveri, vel, ut melius loquar, cavere debent. Est enim gravis quædam suspicio de hæresi: & inde colligo, eos etiam esse cavendos, qui aliquam specialem Religionem approbatam a Sede Apostolica infamant, aut de ea male vel sentiunt, vel loquuntur, vel impugnant. Hi enim parum abesse videntur, ut de statu Religionis male sentiant, vel loquantur.

Faccia il pio lettore di questa dottrina quell'uso, che la sua coscienza gli detta per sicurtà della salute sua eterna.

I L F I N E.





Faint, illegible text in the upper section of the page, possibly a preface or introductory text.

Faint, illegible text in the middle section of the page, possibly a continuation of the introductory text.

LETTERA  
 DEL  
**PORTOGHESE**  
 AUTORE  
 DELLE RIFLESSIONI

Sopra il *Memoriale* prelentato dai PP. Gesuiti  
 alla Santità di Papa CLEMENTE XIII.

AL  
**ROMANO**

AUTORE  
 della CRITICA alle medesime  
**RIFLESSIONI**  
 CON UN SAGGIO

Della morale Specolativa, e Pratica de' moder-  
 ni impugnatori de' PP. GESUITI.

*Tratta dalla Critica alle*  
**RIFLESSIONI**  
 E DALLA  
**NEOMENIA TUBA MAXIMA**  
 TOMO DECIMOTERZO.

---



---

1760. Per Gino Botagriffi, e Compagni.





